

ALLEGATO ALLA SEDUTA DEL 30 APRILE 1954.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALBIZZATI e ALBARELLO: Pagamento delle pensioni mediante assegno postale. (4300)	7504	BERNARDI: Concessione della pensione per invalidità per « servizio » al carabiniere Carazzai Antonio fu Giuseppe. (4501) .	7511
ALBIZZATI: Sollecita liquidazione delle pensioni ai dipendenti degli enti locali. (4409)	7504	BERNARDI: Concessione della pensione di guerra all'ex militare Tallon Giovanni. (4502)	7511
ALBIZZATI: Estensione dell'assistenza medico-farmaceutica ai pensionati della previdenza sociale. (4614)	7505	BERNARDI: Concessione della pensione di guerra all'ex militare Macchini Enrico. (4503)	7511
AMENDOLA PIETRO: Sospensione dalle funzioni del sindaco del comune di Futani (Salerno). (3827)	7506	BIMA: Estensione alle sovrimposte comunali, provinciali e camerale della riduzione a metà dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile concessa alle società ed alle banche per una parte delle somme portate a « riserva ». (4314) . . .	7512
AMENDOLA PIETRO ed altri: Indagini sulla scomparsa del sindaco di Battipaglia (Salerno). (4359)	7506	BOGONI: Irregolarità della corresponsione delle paghe agli operai dipendenti dalla ditta Macina di Bari. (4252)	7512
AMENDOLA GIORGIO: Erogazione di sussidi ai profughi residenti nella provincia di Venezia. (4500)	7506	BONINO: Disciplina dell'importazione in temporanea di grano duro. (3794) . .	7513
AMICONI: Soppressione della brigata delle guardie di finanza di Guglionesi (Campobasso). (4276)	7507	BONTADE MARGHERITA e GERVONE: Applicazione del sistema di pagamento dei debiti vitalizi per il pagamento delle pensioni dell'I. N. P. S. (4302)	7513
AMICONI: Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'ospedale civile di « G. Vietri » di Larino (Campobasso). (4689)	7507	BUFARDECI e FAILLA: Istituzione di un treno rapido nel tratto Siracusa-Modica-Ragusa. (4699)	7514
ANTONIOZZI: Costruzione dell'acquedotto consorziale di Colosimi (Cosenza). (4591) .	7507	BUFFONE: Istituti pubblici di ricovero a carattere continuativo per i minori ed inabili dell'Italia meridionale. (4541)	7514
ANTONIOZZI: Snellimento della procedura per la liquidazione delle pensioni di guerra. (4679)	7508	BUFFONE: Rimozione dalla carica del commissario prefettizio nel comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza). (4654) . .	7515
ANTONIOZZI: Alimentazione idrica del comune di Carpanzano (Cosenza). (4709)	7509	CACCURI e DE CAPUA: Uccisione del sindaco lista Roccotelli Francesco in Minervino Murge (Bari). (4328)	7515
BAGLIONI: Vendita dello stabile « Cinema Garibaldi » in Poggibonsi (Siena). (3614)	7509	CAPPA: Accertamento del pagamento della imposta di fabbricazione sui surrogati di caffè. (4345)	7516
BERLINGUER: Estensione ai tubercolotici ricoverati nei consorzi provinciali anti-tubercolari delle provvidenze concesse ai tubercolotici assistiti in regime assicurativo. (3895)	7510	COLASANTO: Sistemazione in ruolo di sei candidati a cattedre di storia dell'arte nei licei. (4325)	7516
BERLOFFA: Liquidazione della indennità chilometrica agli insegnanti della seconda lingua straniera della provincia di Bolzano. (4674)	7510	COLASANTO: Divieto della vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei coltivatori. (4554)	7517
BERNARDI: Costruzione di alloggi I. N. A.-Casa nel comune di Castelnuovo Bocca D'Adda (Milano) (4159)	7511	COLITTO: Inclusione del comune di Pozzilli (Campobasso) nell'elenco dei territori montani. (4178)	7518

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

	PAG.		PAG.
COLITTO: Esenzione dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata alla gestione raggruppamenti autocarri (G. R. A.) (4179)	7518	GOMEZ D'AYALA e GRIFONE: Revoca della autorizzazione alla riscossione dei contributi sindacali tramite le esattorie comunali. (4441)	7526
COLITTO: Concessione di un mutuo per la costruzione della fognatura al comune di Monteroduni (Campobasso). (4287)	7519	GRAZIOSI: Pagamento degli espropri nei comuni di Varallo Pombia e Marano Ticino (Novara) per la costruzione del canale Elena (4211)	7526
COLITTO: Concessione di un mutuo per la costruzione dell'acquedotto al comune di Fornelli (Campobasso). (4309)	7519	GRAZIOSI. Pagamento degli espropri nel comune di Oleggio (Novara) per la costruzione del canale Elena. (4433)	7527
COLITTO. Concessione di un mutuo per l'ampliamento dell'ospedale « Antonio Cardarelli » di Campobasso. (4362)	7519	GUADALUPI ed altri. Sospensione dei lavori per la costruzione del nuovo palazzo comunale di Castellaneta (Taranto). (3646)	7527
COLITTO: Trasferimento del Molise dalla circoscrizione doganale di Bari a quella di Napoli. (4365)	7519	GUGLIELMINETTI ed altri: Ricostituzione del comune di Pomaretto (Torino). (4607)	7528
COLITTO: Corresponsione agli operai giornalieri dell'agenzia tabacchi di Pontecorvo (Frosinone) della ragione di sigarette e indennità speciali. (4366)	7520	LACONI. Abolizione del diritto di origine feudale sulla pesca in Santa Gilla di Cagliari. (4089)	7528
COLITTO. Concessione di un mutuo per la costruzione della fognatura al comune di Belmonte del Sannio (Campobasso). (4431)	7520	LACONI: Controllo doganale sui piroscafi della linea Civitavecchia-Napoli. (4220)	7528
COLITTO: Saldo di un credito al signor Fantacone Raffaele fu Giuseppe da Campobasso per somministrazione pasti agli emigranti. (4693)	7520	LA SPADA: Riserva di posti ad ex combattenti e reduci nel concorso B-3 per direttori didattici. (4383)	7529
DE MARZI ed altri: Ritorno diretto dalla produzione per il fabbisogno di carne delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. (4524)	7521	LOPARDI. Protesta per la costruzione della caserma dei carabinieri nel comune di Tornumparte (L'Aquila). (4478)	7530
ENDRICH: Progetto di smantellamento delle ferrovie sarde in concessione privata. (2391)	7521	LOZZA: Ispezioni negli istituti di istruzione autorizzati ai fini del controllo del corpo insegnante. (3705)	7531
ENDRICH: Concorsi per l'avanzamento al grado VIII dei funzionari laureati nelle amministrazioni provinciali delle imposte e tasse. (2629).	7522	LOZZA: Cessazione delle gestioni commissariali dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica. (3706).	7531
FAILLA: Notizie sulla produzione e sullo smercio mensile del cemento e dei prodotti asfaltici della società A. B. C. D. di Ragusa. (3933)	7523	LOZZA: Ammissione dei maestri che abbiano superato il 40° anno di età ai concorsi per le direzioni didattiche. (4400)	7531
FOSCHINI ed altri: Sistemazione definitiva del personale straordinario degli uffici giudiziari. (4702)	7523	LOZZA: Parificazione di dieci classi elementari dell'istituto Marcelline di Milano. (4583)	7532
FRANZO ed altri: Esenzione dall'imposta sui cani da custodia degli edifici rurali. (4324)	7523	MADIA: Istituzione di una fermata nella stazione ferroviaria di Francavilla Angitola sulla linea Napoli-Reggio Calabria. (4719)	7532
GATTO: Occupazione abusiva di alloggi I. N. A.-Casa costruiti a Cavarzere (Venezia). (4631)	7524	MAGLIETTA: Provvedimenti per gli abitanti dell'isola d'Ischia (Napoli) danneggiati dalle alluvioni. (3657)	7532
GIACONE e BERTI: Opere di imbrigliamento per la sistemazione idraulica del vallone « Lavagna » nel comune di Menfi (Agrigento). (4450)	7525	MAGLIETTA: Mancato pagamento dei salari agli operai dipendenti dalla ditta Manfredi di Napoli. (3890 e 4384)	7533
GIRAUDO: Criteri di accertamento della imposta di manomorta. (4241)	7525	MAGLIETTA: Lavoro straordinario delle maestranze della S. M. P. di Pozzuoli e irregolarità nella gestione degli stabilimenti. (4193)	7534
GIRAUDO: Istituzione di una fermata ferroviaria tra le stazioni di Ovada e Rossiglione sulla linea Genova-Acqui. (4731)	7525	MAGLIETTA: Ritardo nel pagamento degli assegni familiari da parte dell'I.N.P.S. e nelle deliberazioni della Cassa integrazione per gli operai dell'I. N. A. M. e S. A. L. P. A. di Napoli. (4347)	7534

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

	PAG.		PAG.
MAGLIETTA: Prestazioni della Cassa d'integrazione ai lavoratori dell'I. M. M. ex Breda di Napoli. (4348)	7535	ROBERTI Rilevazione delle impronte digitali a cittadini incensurati della frazione di Roè Volciano (Brescia). (4637)	7544
MAGLIETTA e CAPRARA: Divieto di comizi sindacali e politici in Napoli e provincia (4543)	7535	ROMUALDI. Sistemazione di un ossario nel cimitero della frazione di San Nicolò nel comune di Argenta (Ferrara). (4721)	7544
MANCINI. Servizio di autotrasporti per gli operai delle saline di Lungro (Cosenza). (3000)	7536	ROSINI: Immissione nei ruoli speciali transitori dei dipendenti non di ruolo delle pubbliche amministrazioni, assunti successivamente al 1° maggio 1948. (2931)	7545
MANCINI: Indagini dei carabinieri sull'attività politica dei segretari delle sezioni socialiste della Calabria. (4644)	7536	ROSINI: Esclusione dall'onere dell'opzione degli assistenti straordinari nelle università. (4410)	7546
MANCINI: Denuncia del signor Carnevale Antonio fu Giovanni per maltrattamenti inflittigli dai carabinieri di Scalea (Cosenza). (4653)	7536	SACCHETTI: Provvedimenti relativi alla società « Nuove Reggiane O. M. I. ». (2676)	7546
MARANGONE e BELTRAME: Finanziamento di una cosiddetta <i>troupe</i> del « riarmo morale ». (4594)	7537	SAMMARTINO: Concessione di pensione di guerra all'ex militare Di Rienzo Loreto fu Carlo. (4523)	7546
MARAZZA: Equiparazione del costo della energia elettrica di vecchia e nuova produzione ai fini del blocco dei prezzi e dei contratti di fornitura. (4477)	7538	SAMMARTINO: Concessione di pensione di guerra al padre del militare caduto Amato Felice. (4561)	7547
MAROTTA: Riconoscimento della laurea in giurisprudenza per l'ammissione ai concorsi per le direzioni didattiche. (4609)	7539	SAMMARTINO: Concessione della pensione di guerra all'ex militare Giovanni Nicola. (4617)	7547
MENOTTI: Liquidazione dei sovraccanoni per l'energia elettrica prodotta dalla società Dinamo di Trasquera (Novara). (3818)	7539	SAMMARTINO: Concessione della pensione di guerra all'infornuto civile Ricci Esterrino di Ottavio da Poggio Sannita (Campobasso). (4732)	7547
MEZZA MARIA VITTORIA: Controllo sul servizio per il collocamento della mano d'opera nel comune di Sassuolo (Modena). (4237)	7540	SCIORILLI BORRELLI e CAVALLOTTI. Mancato conferimento della cattedra di storia del cristianesimo al professore Giovanni Gonnet. (2858)	7547
MICELI. Difesa delle campagne adiacenti al cementificio di Vibo Marina (Catanzaro) danneggiate dalle polveri e detriti di calce. (4560)	7541	SCIORILLI BORRELLI: Affissione del giornale murale <i>Attualita</i> senza il preventivo pagamento dei relativi diritti. (4579)	7548
NICOLETTO: Licenziamento di operai nel cantiere di lavoro del comune di Toscolano Maderno (Brescia). (4416)	7541	SCOTTI ALESSANDRO: Diritti erariali e di autore per manifestazioni a carattere familiare e religioso. (3643)	7548
PIERACCINI: Risoluzione del problema della scuola materna. (4148)	7541	SCOTTI ALESSANDRO: Costruzione della linea ferroviaria Mezzocorona-Malè (Trento). (4687)	7549
PIERACCINI: Liquidazione e riliquidazione delle pensioni degli iscritti alla Cassa di previdenza impiegati e salariati degli enti locali. (4149)	7542	SPADAZZI ed altri: Responsabilità di funzionari in ordine al rilascio delle licenze di importazione e di esportazione. (4295)	7549
PIERACCINI: Estensione della riversibilità della pensione a tutte le vedove dei dipendenti degli enti locali. (4150)	7543	SPADAZZI. Proroga del termine per la presentazione delle denunce sui redditi. (4371)	7550
POLANO: Esposto all'intendenza di finanza di Sassari della signora Caneddu Giovanni Maria fu Antonio da Padrea. (2516)	7543	SPADAZZI: Restauro della caserma dei carabinieri nel comune di Balvano (Potenza). (4557)	7550
RAFFAELLI e GATTO CAPORASO ELENA: Mancata corresponsione ai patronati scolastici della provincia di Pisa dei contributi per l'anno scolastico 1950-51. (4066)	7544	VERONESI: Verifica delle denunce dei redditi di persone coinvolte nel processo Muto. (4067)	7551
		VERONESI: Esclusione delle province di Trento e Bolzano dal servizio di erogazione dei sussidi di disoccupazione. (4660)	7551
		VIALE: Potenziamento del movimento turistico marittimo. (2847)	7552

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

	PAG.
VIOLA e LA SPADA: Proroga dei termini fissati per la presentazione delle domande di pensioni di guerra. (4678)	7553
ZANIBELLI e MARTONI: Snellimento della procedura per l'accertamento del diritto a pensione di guerra e per la liquidazione delle pensioni stesse. (4593)	7553

ALBIZZATI e ALBARELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non creda opportuno dare disposizioni per facilitare il pagamento delle pensioni mediante rimessa di assegno postale che i pensionati possano riscuotere con comodo, senza essere costretti a presentarsi agli sportelli in giorni e ore tassativamente determinate e a far lunghe code particolarmente pesanti per molti vecchi in condizioni di salute cagionevole ». (4300).

RISPOSTA. — « Si assicura che, ad opera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale non si manca di studiare con la più assidua cura ogni accorgimento che valga a facilitare la riscossione della pensione da parte dei beneficiari.

« Si osserva, tuttavia, che dai dati acquisiti, non risulta che l'adozione dell'assegno postale, come mezzo di pagamento delle pensioni a carico dell'I.N.P.S., possa evitare ai pensionati di presentarsi agli sportelli postali per la riscossione delle loro spettanze.

« L'assegno postale recapitato a domicilio (non potendo essere liberamente trasferibile a causa delle frodi che ne deriverebbero) avrebbe la semplice funzione di invito, in quanto l'assegno stesso, per essere riscosso, deve essere sempre presentato all'ufficio postale incaricato del pagamento dal titolare munito del libretto di pensione.

« D'altra parte, l'assegno non comporta neppure semplicità e rapidità di pagamento per l'istituto assicuratore. Esso implica, infatti, una serie di costosi adempimenti, quali quelli relativi alla tempestiva compilazione — sia pure con mezzi meccanici — di un grande numero di assegni e del loro recapito a domicilio con evidente appesantimento dei servizi postali.

« Ciò, si tenga presente, senza un reale vantaggio dei pensionati i quali, pur potendo scegliere il giorno più adatto per la riscossione della prestazione, continueranno ad affollarsi agli sportelli, nel primo o nei primi giorni di scadenza, rendendo convulso e disordinato il lavoro degli uffici pagatori.

« L'I.N.P.S., seguendo i suggerimenti dettati dalla pratica esperienza, sta cercando di rendere il più possibile agevole la riscossione delle pensioni, sia frazionando in un maggior numero di giornate i pagamenti, sia interessando altri enti (istituti di credito, esattorie, ecc.) perché collaborino in questo delicato settore.

« Con il criterio seguito dall'I.N.P.S. di aumentare il numero degli sportelli pagatori delle pensioni, dovrà pervenirsi alla massima correttezza nella corresponsione delle prestazioni, con la conseguente possibile eliminazione dei disagi cui attualmente sono esposti i pensionati ».

Il Ministro. VIGORELLI.

ALBIZZATI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere il motivo dell'enorme ritardo frapposto dalla direzione generale degli istituti della previdenza nella liquidazione delle pensioni al personale alle dipendenze da enti locali, messo in quiescenza.

« Si citano oggi, infatti, nomi di persone che attendono la liquidazione delle pensioni dal 1951. Si è rilevato, inoltre, che non si tratta di fatti sporadici, ma che i ritardi lamentati costituiscono la norma con grave nocimento degli interessati, i quali percepiscono, in attesa, soltanto degli acconti di entità che può definirsi trascurabile agli effetti della possibilità di esistenza. Si chiede, inoltre, se non sia possibile addivenire ad una riforma del sistema delle pensioni ai dipendenti enti locali sulla base di quanto è stato fatto per gli statali ». (4409).

RISPOSTA. — « In ordine al ritardo che si verificherebbe nella liquidazione delle pensioni da parte della direzione generale degli istituti di previdenza, si comunica che nei vari servizi di detti istituti si è venuta a determinare una rilevante mole di lavoro di carattere eccezionale, principalmente in relazione all'applicazione dei successivi miglioramenti alle pensioni, apportati con i decreti legislativi 3 settembre 1946, n. 143, e 8 settembre 1947, n. 1109, e con le leggi 21 novembre 1949, n. 914, 24 maggio 1952, n. 610, e 27 dicembre 1953, n. 966.

« Tuttavia, la liquidazione degli assegni di riposo a favore dei già dipendenti degli enti locali viene, per la maggior parte dei casi, eseguita, a cura delle Casse di previdenza sanitarie, impiegati e salariati, nel minor tempo possibile.

« Nei casi, invece, in cui si verifica, il ritardo nella liquidazione di detti assegni è do-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

vuto, generalmente, al mancato tempestivo invio, da parte degli enti locali, delle relative domande, le quali, inoltre, frequentemente non sono corredate dall'intera prescritta documentazione, il che comporta, talvolta, una laboriosa istruttoria al fine di accertare la valutazione dei servizi e gli altri elementi occorrenti per la determinazione del diritto e della misura del trattamento di quiescenza.

« Altra causa di ritardo è da ricercare, poi, nella irregolare posizione contributiva di moltissimi enti locali, che pone lo scrivente nella necessità di eseguire, prima di poter far luogo alla liquidazione degli assegni di riposo, difficoltosi accertamenti, attraverso lunga corrispondenza e accurate verifiche. Basti considerare, a tale riguardo, che l'amministrazione degli istituti di previdenza è creditrice di ben 13 miliardi verso enti locali, per contributi non versati e che non ancora si riescono a recuperare, nonostante le più pressanti richieste e le segnalazioni all'uopo fatte al competente Ministero dell'interno.

« Di conseguenza, pur spiegando la direzione generale ogni sollecitudine nella trattazione delle pratiche di pensioni, nei casi predetti, la istruttoria può risultare laboriosa e richiedere qualche tempo per l'acquisizione dei relativi atti.

« Per altro, nelle more della definitiva liquidazione degli assegni vengono corrisposti agli interessati acconti che, nella loro consistenza, sono ragguagliati ai quattro quinti della presumibile pensione, oltre all'intero assegno di caroviveri temporaneo dovuto in relazione all'età del pensionato, di importo pari a quello corrisposto ai pensionati dello Stato.

« Comunque, si fa presente che la predetta amministrazione non manca di porre in atto tutti gli accorgimenti idonei a rendere più rapido il corso delle pratiche e sarebbe, intanto, grata all'onorevole interrogante di voler precisare, con l'indicazione delle persone interessate, gli accennati casi di domande di pensione che attendono la definizione dall'anno 1951, allo scopo di accertare e riferire le vere cause del ritardo.

« Quanto prima il problema dello snellimento dei servizi degli istituti di previdenza verrà esaminato, in modo organico, da una apposita commissione, incaricata dello studio dell'opportunità di apportare modifiche alle norme concernenti la struttura organica e il funzionamento degli istituti stessi.

« Circa il problema della riforma del trattamento di quiescenza, esso può considerarsi definitivo, in quanto è stato elaborato dalla

commissione tecnica istituita con decreto ministeriale 26 aprile 1952, uno schema di disegno di legge, il quale, appena espletati i necessari adempimenti preliminari, potrà, al più presto, essere sottoposto alle deliberazioni del Consiglio dei ministri.

« Tale disegno di legge, concernente miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza realizza, in accoglimento delle vive aspirazioni degli iscritti, la riforma organica dell'attuale sistema di pensionamento, che è intesa ad avvicinare il sistema stesso, per quanto è possibile, a quello statale ».

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

ALBIZZATI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se il Governo intenda rispettare i ripetuti voti del Parlamento per l'estensione dell'assistenza medico-farmaceutica ai pensionati della previdenza sociale e quando l'onorevole ministro conta di presentare l'apposito disegno di legge, tenendo presente che già i pensionati statali godono di detta assistenza ed il Governo si è impegnato ad estenderla, entro il 30 giugno 1954, ai pensionati degli enti locali ». (4614).

RISPOSTA. — « Il problema della estensione dell'assistenza contro le malattie ai pensionati già da tempo è stato esaminato dal Ministero del lavoro nei suoi termini essenziali, allo scopo di determinare i limiti, i mezzi e le modalità per far beneficiare dell'assistenza predetta i lavoratori non più in attività di servizio.

« Come è ben noto all'onorevole interrogante, il problema presentava — e presenta — non lievi difficoltà, particolarmente per ciò che concerne gli oneri indispensabili a fronteggiare la spesa.

« È noto del pari che, d'intesa col Ministero del tesoro, è stato in un primo tempo approntato il provvedimento, inteso ad assicurare, per intanto, l'assistenza contro le malattie ai pensionati statali, provvedimento ormai tradotto in norme operanti (legge 30 ottobre 1953, n. 841).

« Per quanto concerne le altre categorie di pensionati, in particolare quelle dell'Istituto di previdenza sociale, si assicura che il disegno di legge concernente l'assistenza di malattia è già predisposto e che esso sarà presentato al Parlamento non appena possibile ».

Il Ministro: VIGORELLI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

AMENDOLA PIETRO. — *Al Presidente del Consiglio e al Vicepresidente del Consiglio dei ministri.* — « Per conoscere se ritengano legale il provvedimento del prefetto di Salerno, provvedimento adottato otto mesi addietro e tuttora mantenuto, col quale è stato sospeso dalla carica il sindaco del comune di Putani (Salerno), unicamente perché denunciato all'autorità giudiziaria ma benché non ancora rinviato a giudizio e pure essendo, in simili casi, la condizione del rinvio a giudizio tassativamente prescritta dalla legge » (3827).

RISPOSTA. — « Premesso che l'articolo 149 comma quinto, del testo unico della legge comunale e provinciale 1915 commina la sospensione — *ope legis* — dei sindaci, dei quali sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato, si fa presente che a carico del sindaco di Putani, signor Landi Carmine, arrestato in data 30 maggio 1953 per i reati di violenza e resistenza a ufficiale dell'Arma dei carabinieri e per peculato, e messo in libertà provvisoria il 5 giugno successivo, il prefetto di Salerno non ha emesso alcun provvedimento formale di sospensione.

« La predetta autorità, ritenendo che la concessione della sola liberazione prevista dall'articolo 239 del codice di procedura penale e non della libertà provvisoria prevista invece dall'articolo 277 dello stesso codice legittima la reintegrazione delle funzioni di sindaco si è limitata a rappresentare con nota del 19 giugno 1953 diretta al predetto amministratore che egli doveva considerarsi sospeso dalle proprie funzioni fino alla definizione del procedimento penale in corso.

« Tuttavia questo Ministero, considerata la novità della questione di diritto circa gli effetti del provvedimento giudiziale della libertà provvisoria nei confronti della sospensione dei sindaci, ritiene opportuno interessare, per il parere, l'Avvocatura generale dello Stato e, pertanto, si riserva di comunicare all'onorevole interrogante ulteriori notizie ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: RUSSO.

AMENDOLA PIETRO, GRIFONE E MARTUSCELLI. — *Al Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere, ad oltre un anno dalla scomparsa dell'allora sindaco di Battipaglia (Salerno), Lorenzo Rago, se le indagini in merito siano tuttora in corso o, in caso contrario, se non si ritenga opportuna la loro riapertura in relazione ai molteplici fatti criminosi e scandalosi che hanno

tanto commosso la pubblica opinione nel corso degli ultimi mesi.

« E per conoscere, altresì, quali siano state le risultante delle indagini condotte a tutto oggi, ed in particolare, se si siano esperite tutte le opportune ricerche, senza riguardo alcuno verso chicchessia e al solo fine dell'accertamento della verità, in tutte le direzioni segnalate dalla voce pubblica, specie in direzione di ambienti locali di elementi il cui recente arricchimento è comunemente messo in legame con rapporti intrattenuti con la malavita e che notoriamente nutrivano sentimenti malevoli verso la persona di Lorenzo Rago.

« Gli interroganti fanno presente come la popolazione di Battipaglia, già dolorosamente colpita dalla improvvisa scomparsa del proprio sindaco, persona circondata dalla stima e dall'affetto della quasi totalità della cittadinanza, lo sia ancora di più per il fatto che l'accaduto sia rimasto inspiegabile e che la giustizia non abbia ancora fatto piena luce in proposito ». (4359).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del Ministero di grazia e giustizia.

« Le indagini di polizia giudiziaria a suo tempo iniziate a seguito della scomparsa del sindaco Lorenzo Rago proseguono con ogni impegno sotto la direzione della procura della repubblica di Salerno.

« Riguardo agli sviluppi ed ai risultati di tali indagini non può farsi ovviamente alcuna comunicazione, essendo essi tutelati dal segreto della istruttoria ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno. RUSSO.

AMENDOLA GIORGIO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se sia al corrente del fatto che i profughi residenti nella provincia di Venezia non hanno ricevuto il sussidio loro spettante per legge negli scorsi mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo; e se intenda dare al prefetto di Venezia disposizioni urgenti affinché si provveda in merito ». (4500).

RISPOSTA. — « Nel bilancio di previsione per l'esercizio 1953-54 al capitolo 141, concernente sussidi in denaro, ecc., furono assegnate lire 2.290.000.000.

« In relazione a questa assegnazione si sono dovuti contenere, nei confronti di tutte le prefetture, gli accreditamenti di fondi per sussidi di cui nella interrogazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

«Pertanto alla prefettura di Venezia sono state accreditate a tale titolo, per l'esercizio in corso, lire 50.000.000.

« Benché lo staziamento di bilancio del capitolo 141 sia stato interamente assorbito dagli accreditamenti fin qui disposti, è stata tuttavia autorizzata la prefettura di Venezia a prelevare, sui fondi in genere della contabilità speciale, la somma occorrente, ragguagliata a due mensilità maturate, per il pagamento dei sussidi ordinari ai profughi, cui fa cenno l'onorevole interrogante ».

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

AMICONI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritiene necessario revocare il provvedimento di soppressione della brigata guardia di finanza di Guglionesi (Campobasso), centro tra i più importanti della provincia di Campobasso e sede di ufficio del registro e delle imposte dirette.

« La mancanza della caserma sul posto renderebbe praticamente incontrollata — ai fini della repressione del contrabbando — una vasta zona di oltre 10 mila ettari, che è zona di appoggio alla prima linea di Termoli, e farebbe venir meno agli uffici finanziari di Guglionesi la permanente ed indispensabile collaborazione della guardia di finanza per tutte le informazioni necessarie che ascendono, annualmente, a più di 5 mila ». (4276).

RISPOSTA. — « La brigata guardia di finanza di Guglionesi (Campobasso) è stata soppressa il 1° marzo 1954.

« Tale soppressione rientra nel quadro dei provvedimenti disposti dal comando generale della guardia di finanza e tuttora in fase di attuazione, per adeguare, in ciascuna regione, i reparti e la loro rispettiva entità alle effettive esigenze del servizio di istituto del corpo.

« I provvedimenti di cui sopra si sono resi necessari per rafforzare la vigilanza fiscale dove più intensa è l'attività economica e più vaste e preoccupanti appaiono le evasioni tributarie. Contemporaneamente al provvedimento riguardante la brigata di Guglionesi sono stati soppressi o ridotti d'organico anche altri reparti dividendone le circoscrizioni tra i reparti contigui dotati di adeguati mezzi di locomozione e quindi in condizione di svolgere con la necessaria cura la normale vigilanza in territori più ampi ».

Il Ministro: TREMELLONI.

AMICONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi che hanno impedito finora la ricostituzione dell'amministra-

zione ordinaria dell'ospedale civile « G. Vietri » di Larino (Campobasso), che è sotto regime commissariale dal 1951, e per sapere se non sia venuto il momento di procedere a tale ricostituzione.

« Per sapere altresì se non intenda richiamare il consiglio comunale sulla opportunità di bandire il regolare concorso per il posto vacante, nel detto ospedale, di segretario-economista, dato che il titolare è stato collocato in pensione già dal 1° ottobre 1952 (il servizio viene attualmente disimpegnato, con relativa retribuzione, dal segretario comunale) ». (4689).

RISPOSTA. — « In ordine alla situazione dell'amministrazione dell'ospedale civile di Larino, si fa presente che, sin dall'ottobre del 1952 e reiteratamente la prefettura di Campobasso non ha mancato di interessare e premurare l'amministrazione di detto comune perché provvedesse alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione di propria competenza allo scopo di addivenire alla cessazione della gestione straordinaria, la quale perdura dal gennaio dell'anno predetto.

« Nuove sollecitazioni in tali sensi sono state rivolte anche di recente dal prefetto al sindaco, il quale ha assicurato che il consiglio comunale adotterà i provvedimenti del caso in una delle prossime adunanze.

« Devesi, comunque, rilevare, che l'attuale gestione commissariale si è palesata proficua sia per la riorganizzazione e per il riordinamento dell'ente, sia per l'avviata costruzione della nuova sede ospedaliera.

« In merito alla titolarità del posto di segretario-economista, va precisato che la relativa nomina è di competenza dell'amministrazione dell'ospedale e non del consiglio comunale.

« In seguito al collocamento a riposo del titolare, le dette funzioni sono attualmente esercitate dal segretario comunale, debitamente autorizzato dal prefetto a norma dell'articolo 241 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, con l'attribuzione del compenso mensile di lire 15.000.

« Sulla opportunità o meno di bandire il concorso per la copertura del posto di cui si tratta si dovrà pronunciare a suo tempo la nuova amministrazione ordinaria, di prossima ricostituzione ».

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — « Per conoscere a che punto siano gli studi per la realizzazione dell'acque-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

dotta consorziale che dovrebbe servire il comune di Colosimi (Cosenza). L'interrogante sollecita adeguate determinazioni definitive ». (4591).

RISPOSTA. — « Si informa l'onorevole interrogante che l'acquedotto dalle sorgenti del Savuto, destinato ad alimentare, fra l'altro, il comune di Colosimi, non è compreso nel piano generale degli acquedotti già approvato e finanziato dal comitato dei ministri ».

« La Cassa per il Mezzogiorno, per altro, ha in corso di studio la pianificazione delle opere acquedottistiche dell'Italia meridionale, a conclusione del quale verrà elaborato un piano aggiuntivo di opere di acquedotto (che essa sottoporrà al comitato dei ministri per l'approvazione ed il finanziamento), destinato a completare il piano già in via di esecuzione in Calabria e nelle altre regioni meridionali. In tale piano integrativo sarà esaminata anche la situazione dei comuni che dovrebbero essere alimentati dal predetto acquedotto del Savuto ».

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere, in dettaglio, quali provvedimenti e quali iniziative intenda prendere onde rendere più sollecita la procedura per la liquidazione delle pensioni di guerra ». (4679).

RISPOSTA. — « Allo snellimento della procedura per l'accertamento del diritto a pensione di guerra ed alla liquidazione della stessa, sono state rivolte particolari cure da parte di questo sottosegretariato ».

« Mediante l'emanazione dei provvedimenti legislativi (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 420 e decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 478) è stata consentita l'ammissibilità di una documentazione sussidiaria in sostituzione di quella di rito, non potuta acquisire per intervenute vicende belliche, nonché la liquidazione provvisoria della pensione, svincolata dal giudizio preventivo del comitato, il cui esame di merito è stato rinviato in sede di concessione definitiva. Particolarmente, con l'articolo 1 del citato decreto legislativo numero 478, si è fatto obbligo agli enti militari di trasmettere a questi uffici, nel termine massimo di 60 giorni, i documenti richiesti direttamente dagli interessati agli enti stessi ».

« Inoltre, al fine di rendere più sollecito, nelle sue varie fasi, il corso della trattazione

delle pratiche di 1^a liquidazione, questo sottosegretariato non ha mancato di ricorrere a tutti i possibili accorgimenti suggeriti dalla esperienza. Tra l'altro particolari disposizioni, che consentono la precedenza nella trattazione delle pratiche per gli invalidi di 1^a categoria, dei sussidiati E.C.A. e di tutti quei casi di maggior rilievo, sono state da tempo impartite ai dipendenti uffici ed è stato pure adottato il sistema di rinviare, periodicamente, agli uffici quei fascicoli che sono in sofferenza per incompleta documentazione allo scopo di sollecitare gli enti che non ancora hanno data evasione a precedenti richieste ».

« Ciò premesso, non si vede la necessità di adottare altri provvedimenti, oltre quelli già attuati, per rendere più sollecita la procedura della liquidazione delle pensioni di guerra. Allo stato delle cose, si tratta piuttosto di ottenere, nel più breve tempo possibile, dagli enti militari le documentazioni matricolari e sanitarie da tempo richieste e più volte sollecitate, considerato che i dipendenti servizi sono sufficientemente attrezzati per portare a definizione tutte le pratiche di vecchio impianto per le quali si è in attesa degli indispensabili elementi di giudizio ».

« Intese con il Ministero della difesa sono già intervenute, per affrettare il rilascio delle documentazioni in parola e si ritiene che, mediante l'interessamento del precatò dicastero, i distretti e gli ospedali militari provvederanno a dare evasione alle richieste di questo sottosegretariato ».

Ha pure notevole importanza, nella sollecita definizione delle pratiche, il verbale degli accertamenti sanitari eseguiti dalle competenti commissioni mediche. Normalmente tali accertamenti venivano effettuati dalle commissioni stesse, dopo un notevole tempo dalla richiesta degli uffici di liquidazione. Poiché si è chiarito, in una recente riunione di tutti i presidenti delle commissioni mediche periferiche, che era di ostacolo alla rapida esecuzione delle visite la deficienza del personale medico presso molte delle dette commissioni, si è subito interessato il Ministero della difesa chiedendo il potenziamento delle dette commissioni con nuovi sanitari ed in alcuni casi anche con personale civile di segreteria. Comunque, in attesa di tale provvedimento, i presidenti delle commissioni hanno aderito alle vive sollecitazioni loro rivolte per smaltire gli ordini di visite in sofferenza in breve periodo di tempo ».

« Nel contempo i dipendenti servizi sono stati premurati a portare al massimo rendi-

mento lavorativo dei dipendenti impiegati in relazione alle singole attribuzioni.

« La più idonea organizzazione del lavoro, così come sopra è accennato, porterà indubbiamente al normale funzionamento di tutti i servizi ed organi dipendenti da questo sottosegretariato, così da agevolare la più sollecita soluzione delle pratiche non ancora definite ».

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — « Per conoscere quali interventi intenda disporre per la sistemazione idrica del comune di Carpanzano (Cosenza) che potrebbe essere aggregato al consorzio idrico già esistente fra i comuni vicini ». (4709).

RISPOSTA. — « Si informa l'onorevole interrogante che l'acquedotto dalle sorgenti Ferrara e Ceriana, destinato ad alimentare, fra l'altro, il comune di Carpanzano non è compreso nel piano generale degli acquedotti già approvato e finanziato dal comitato dei ministri.

« La Cassa per il Mezzogiorno, per altro, ha in corso di studio la pianificazione delle opere acquedottistiche dell'Italia meridionale, a conclusione del quale verrà elaborato un piano aggiuntivo di opere di acquedotto (che essa sottoporrà al comitato dei Ministri per l'approvazione ed il finanziamento), destinato a completare il piano già in via di esecuzione in Calabria e nelle altre regioni meridionali.

« In tale piano integrativo sarà esaminata anche la situazione dei comuni che dovrebbero essere alimentati dal predetto acquedotto ».

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

BAGLIONI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se corrisponda a verità la voce corrente a Poggibonsi (Siena), e che ha trovato larga eco nella stampa regionale, secondo la quale lo stabile denominato cinema Garibaldi in Poggibonsi (Siena) — stabile avvocato allo Stato quale ex proprietà dell'ex partito nazionale fascista di quella località — sia stato venduto fino dal dicembre 1951 alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Poggibonsi, per il prezzo di lire 4.350.000 in relazione a perizia effettuata nel 1949-50 e che all'atto formale di vendita non sia stato allora concretato in quanto la suddetta parrocchia non aveva ottenuto, ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 848, l'autorizzazione

all'acquisto, e per cui si è poi provveduto con decreto del 30 luglio 1953, n. 653.

« Poiché per l'aumentato prezzo degli immobili e per i lavori eseguiti posteriormente a tale perizia, tanto dal genio civile e conseguenti a danni di guerra, come dagli attuali gestori del cinema per impianto di riscaldamento e altro, una successiva perizia giurata ha determinato l'attuale valore venale dello stabile a circa 10 milioni di lire; l'interrogante rileva le gravità del fatto — se rispondente a verità — per cui si potrebbe ritenere che si sia volutamente ed illegittimamente lasciata valida una vecchia perizia attribuite allo stabile l'irreale valore di non oltre cinque milioni di lire per avvalersi della facoltà di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, modificata dalla legge 2 ottobre 1940, n. 1406, per alienare a trattativa privata beni dello Stato con pregiudizio grave degli interessi di questo ». (3614).

RISPOSTA. — « La notizia segnalata dall'onorevole interrogante, secondo cui il cinema Garibaldi dell'ex partito nazionale fascista in Poggibonsi sarebbe stato venduto fin dal 1951 alla locale parrocchia per il prezzo di lire 4.350.000, risulta priva di fondamento.

« Vero è che nel dicembre 1951 si autorizzò la competente intendenza di finanza a predisporre uno schema di atto per la vendita del bene alla predetta parrocchia, per il prezzo di lire 5.436.000 determinato in base al valore attribuito allo stabile a quell'epoca dall'ufficio tecnico erariale in lire 4.530.000, con la maggiorazione del 20 per cento. Sta di fatto, però, che l'anzidetta vendita non è stata poi concretata anche perché il detto ente morale ha soltanto recentemente prodotto la copia del provvedimento relativo all'autorizzazione all'acquisto.

« Stante il tempo trascorso dalla predetta stima, l'amministrazione del demanio — come è solita fare ogni qualvolta la valutazione dei beni da venderli si riferisca ad epoca non vicina alla data del concretamento delle vendite e, comunque, quando nel frattempo siano state apportate agli stabili delle migliorie — ha provveduto a far rivedere la stima stessa, accertando che il valore dello stabile in parola e dell'attrezzatura in esso esistente è attualmente di lire 10.600.000.

« La vendita del compendio verrà perciò effettuata — a favore della parrocchia o di altro ente compreso fra quelli indicati dall'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo

stesso — per il nuovo prezzo stabilito in lire 10.600.000.

« Chiarito, pertanto, che l'amministrazione non intendeva, né poteva, vendere il compendio per un prezzo inferiore al suo valore effettivo, si precisa, che, comunque, non sussiste neanche il motivo per il quale — secondo le voci raccolte dall'onorevole interrogante — si sarebbe voluto contenere detto prezzo entro la cifra di lire 5.000.000.

« Verò è, infatti, che tale cifra — ora elevata a lire 15.000.000 per effetto della legge 10 dicembre 1953, n. 936 — costituisce il limite entro il quale è possibile effettuare, in favore di comuni, province e corpi morali la vendita a trattativa privata dei beni dello Stato; ma è da tener presente che detto limite non sussiste per i beni ex fascisti che, a termini del su citato articolo 38, possono essere alienati a trattativa privata, qualunque sia il loro valore, purché, per altro, l'alienazione venga effettuata agli enti e per le destinazioni in detta norma previsti ».

Il Ministro. TREMELLONI.

BERLINGUER. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se ritenga necessario ed urgente presentare un disegno di legge per estendere ai tubercolotici ricoverati a carico dei consorzi provinciali antitubercolari ed a quelli sottoposti a cure ambulatorie le provvidenze concesse con la legge 28 febbraio 1953, n. 86, articoli 1 e 2, in favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo tenendo conto che proprio quelli assistiti dai consorzi sono quelli generalmente i più poveri; e se non creda ugualmente necessario ed urgente estendere pure ai figli dei tubercolotici assistiti dai consorzi il diritto di un soggiorno in colonie marine o montane stabilito con l'articolo 3 della predetta legge ». (3895).

RISPOSTA. — « Riguardo alla estensione ai ricoverati dai consorzi provinciali antitubercolari e a quelli sottoposti a cure ambulatoriali delle provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, previste per i tubercolotici assistiti in regime assicurativo, si condivide l'avviso che sarebbe auspicabile detta estensione; essa però potrà essere attuata solo quando sarà possibile ottenere il necessario stanziamento di bilancio per la copertura della relativa spesa. Si tenga presente, a tale proposito, che l'I.N.P.S. per il 1953, a seguito dell'applicazione della legge soprariocordata, calcola che la relativa spesa superi i tre miliardi di lire.

« Si assicura, tuttavia, che l'esame della questione sarà oggetto di particolare cura e che saranno avviate le opportune intese al fine di ottenere che il progetto di estensione dei benefici economici di cui trattasi a tutti gli infermi di tubercolosi non assicurati e non abbienti, nonché ai rispettivi familiari, possa al più presto possibile essere presentata al Parlamento.

« Per quanto riguarda l'estensione ai figli dei tubercolotici, assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari, delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge cennata, si pone in rilievo che l'azione diretta a tutelare dal contagio i figli dei tubercolotici costituisce già parte integrante dell'opera di prevenzione svolta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità: oltre 15.000 bambini sono attualmente ricoverati a diretto carico dello Stato presso colonie permanenti e preventori e gli enti e le opere pie che gestiscono tali istituti hanno disposizione di dare precedenza, ai minori con ammessi familiare tubercolare.

« Inoltre, l'attività svolta dai consorzi provinciali antitubercolari nel campo dell'assistenza ai minori predisposti alla tubercolosi per convivenza o costituzione è in gran parte diretta a dare pratica attuazione alla legge 28 febbraio 1953, n. 86.

« Si consideri che nel 1952 sono state consumate presso i preventori e le colonie permanenti ben 5.516.763 giornate di degenza.

« Pertanto, già attraverso gli enti sopraindicati, questo Alto Commissariato svolge azione diretta alla prevenzione della tubercolosi infantile; tuttavia non si mancherà di seguire l'applicazione che verrà data alle disposizioni della legge 28 febbraio 1953 per valutarne le possibilità ed i vantaggi in rapporto ad una eventuale estensione delle misure prescritte dalla legge stessa ai figli dei tubercolotici assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari ».

L'Alto Commissario. TESSITORI.

BERLOFFA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere entro quale data ritiene di poter disporre per la liquidazione delle quote di indennità chilometrica relativa ai decorsi anni scolastici e dovuta agli insegnanti della seconda lingua della provincia di Bolzano, secondo il decreto legislativo 16 maggio 1947, n. 555 ». (4674).

RISPOSTA. — « Il ritardo nella liquidazione delle indennità chilometriche dovute agli insegnanti della seconda lingua straniera nelle scuole della provincia di Bolzano è stato de-

terminato dalla necessità di reperire i fondi occorrenti attraverso la procedura della compensazione di spesa con altro capitolo di questo Ministero e delle conseguenti intese che si sono dovute all'uopo stabilire con gli organi finanziari.

« Il ministero comunque ha già chiesto al tesoro lo storno dei fondi offerti in compensazione, talché è da ritenere prossima la definizione della pratica ».

Il Ministro. MARTINO.

BERNARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se egli, essendo a conoscenza della condizione di grave miseria in cui vive la popolazione di Castelnuovo Bocca d'Adda (Milano), e dei tuguri sovraffollati, nei quali essa alloggia, non creda opportuno richiamare le autorità comunali del luogo e chiunque, cui spetti, perché si proceda indilazionatamente alle costruzioni dell'I.N.A.-Casa molte volte promesse, ma mai costruite, con che si potrebbe dare lavoro a una parte dei molti disoccupati del luogo e alloggio a qualche famiglia costretta ad abitare in case antigieniche, contemporaneamente l'interrogante vorrebbe sapere perché, nulla essendo stato assegnato all'E.C.A. di Castelnuovo per il 1953, della somma di lire 300.000 assegnata per il 1952, l'E.C.A. di Castelnuovo ne trattenga ancora lire 118.900, mentre vi è gente che soffre la fame e mentre il comune rifiuta di sostenere le spese di cura per gli ammalati indigenti ». (4159).

RISPOSTA. — « Si ha il pregio di comunicare, al riguardo, che l'istituto delle case popolari di Milano, stazione appaltante per la costruzione degli alloggi I.N.A.-Casa nel comune di Castelnuovo Bocca d'Adda, ha già indetto la gara di appalto.

« Si confida pertanto che i lavori di cui trattasi siano di imminente inizio.

« Per quanto concerne la seconda parte della interrogazione, poiché essa riflette la esclusiva competenza del Ministero dell'interno, si comunica all'onorevole interrogante a nome di detta amministrazione, che la prefettura di Milano ha erogato, durante il 1953, all'E.C.A. di Castelnuovo Bocca d'Adda, contributi per un totale di lire 1.588.663, come in appresso indicato:

per contributo ordinario 1953, lire 998.663;

per contributo straordinario 1952, lire 300.000;

per contributo straordinario 1953, lire 300.000.

« Risulta che il contributo del 1952 è stato, dal citato E.C.A., tutto impiegato nel 1953 in favore di disoccupati e di indigenti locali ».

Il Ministro: VIGORELLI.

BERNARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere quando sarà fatto luogo alla pensione dovuta a Carazzai Antonio fu Giuseppe, carabiniere, classe 1912, rimasto invalido a seguito di investimento verificatosi nel 1946 mentre il Carazzai era in servizio. Il numero della posizione è il 31785/48 ». (4501).

RISPOSTA. — « In riferimento alla interrogazione n. 4501 si comunica che, fatte eseguire accurate ricerche presso lo schedario generale di questo sottosegretariato, non si sono rintracciati precedenti di pensione nei riguardi del signor Carazzai Antonio fu Giuseppe.

« Poiché l'onorevole interrogante accenna che il predetto rimase invalido a seguito di investimento verificatosi nel 1946, cioè dopo la fine delle ostilità, si ha motivo di ritenere che debba trattarsi di pensione privilegiata ordinaria, di competenza quindi, del Ministero della difesa, al quale potranno essere rivolte sollecitazioni ».

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BERNARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere quando finalmente potrà essere definita la pratica, pendente dal 1947, di pensione riguardante Tallon Giovanni fu Luigi, classe 1909 ». (4502).

RISPOSTA. — « Con riferimento alla interrogazione n. 4502, si comunica che, per la definizione della pratica di pensione del signor Tallon Giovanni fu Luigi, classe 1909, è necessario acquisire agli atti la copia del foglio matricolare, corredato dal nulla osta sulle cause della prigionia, documento richiesto al comando del distretto militare di Treviso il 26 novembre 1952, il 22 luglio 1953 e sollecitato il 23 marzo 1954.

« Non appena perverrà tale indispensabile documento sarà provveduto con ogni possibile sollecitudine alla definizione della pratica ».

Il Sottosegretario di Stato. PRETI.

BERNARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere quando sarà fatto luogo alla domanda presentata nel 1942, numero 1069622,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

da Macchini Enrico fu Angelo (vecchia guerra) ». (4503).

RISPOSTA. — « Con riferimento alla interrogazione n. 4503, si comunica che il signor Macchini Enrico fu Angelo, classe 1891, ha inoltrato domanda per trattamento economico di guerra soltanto nel giugno 1952 e non nell'anno 1952.

« In esito a tale istanza venne emesso il decreto ministeriale n. 1328374 del 28 ottobre 1953, con il quale non è stato riconosciuto il diritto a conseguire la pensione di guerra per decadenza dei termini, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 648, articolo 118.

« Poiché trattasi di invalido non ferito, ma affetto da febbre malarica, anche se la domanda fosse pervenuta nel 1942 sarebbe stata ugualmente intempestiva ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ». *Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

BIMA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 1 del regio decreto-legge 27 dicembre 1932, la riduzione a metà dell'aliquota per imposta di ricchezza mobile alle quote eccedenti il ventesimo dell'utile che le società e ditte bancarie portano a riserva, debba estendersi anche alle sovrimposte comunali, provinciali e camerali ». (4314).

RISPOSTA. — « Il beneficio previsto dall'articolo 3 del regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511 e dall'articolo 1 del regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766, relativo alla riduzione a metà della aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sulle quote eccedenti il ventesimo dell'utile che le imprese bancarie destinano alla riserva ordinaria, non può estendersi anche ai tributi locali che si commisurano all'imponibile di ricchezza mobile imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e professioni e relativa addizionale provinciale ed imposta camerale).

« Infatti la suddetta norma, avente carattere di eccezione, riguarda esclusivamente l'imposta di ricchezza mobile e non è, quindi, suscettibile di applicazione estensiva, essendo irrilevante a tal fine la circostanza che i cennati tributi locali abbiano la medesima base imponibile su cui si commisura l'imposta erariale ». *Il Ministro: TREMELLONI.*

BOGONI. — *Ai Ministri dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se sono a conoscenza di quanto ha pub-

blicato il periodico La Tribuna dei pubblici dipendenti sulla ditta appaltatrice della pulizia di 300 vetture ferroviarie e della strana risposta data dalla sezione materiale e trazione di Bari delle ferrovie dello Stato al sindacato ferrovieri italiani che lodevolmente aveva denunciato agli uffici competenti (prima verbalmente e poi per lettera), le irregolarità della ditta appaltatrice in questione (statini di presenza regolari, ma non corrispondenti alla realtà degli operai occupati, i quali inoltre non usufruiscono dei riposi settimanali, di festività nazionali, ecc.).

« L'interrogante desidera conoscere il parere degli onorevoli ministri e sapere quali provvedimenti intendono adottare per la regolarità del servizio e la normalità del trattamento agli operai dipendenti dalla ditta appaltatrice ». (4252).

RISPOSTA. — « Anche a nome dell'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si comunica quanto appresso:

« In seguito a denuncia da parte del sindacato ferrovieri italiani di irregolarità nel pagamento delle paghe agli operai dipendenti dalla ditta Macina, di Bari, appaltatrice della pulizia di carrozze ferroviarie, l'amministrazione delle ferrovie dello Stato interessò in proposito l'ispettorato del lavoro di Bari perchè appurasse la fondatezza di quanto lamentato nei confronti della ditta in parola.

« Dagli accertamenti effettuati dal predetto ispettorato del lavoro è risultato che la ditta è in regola con i versamenti contributivi nei confronti dei vari istituti assicuratori e che le paghe registrate sui libri paga sono quelle concordate con il contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria dei dipendenti del traffico; anche le festività nazionali risultano regolarmente retribuite.

« In occasione delle ispezioni, numerosi dipendenti della ditta hanno dichiarato per iscritto che sono stati sempre regolarmente retribuiti, che hanno ricevuto gli assegni familiari, che il lavoro straordinario prestato viene del pari regolarmente retribuito e che, infine, le spettanze vengono corrisposte con prospetti paga.

« Indipendentemente dalle denunce del sindacato ferrovieri italiani per il trattamento nei confronti dei lavoratori, sono in corso, da parte dell'amministrazione ferroviaria, accertamenti circa inadempienze contrattuali della ditta Macina nei suoi confronti. In pendenza di detti accertamenti è stata disposta la sospensione dalle gare della ditta in parola ». *Il Ministro dei trasporti: MATTARELLA.*

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

BONINO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere come intendono stroncare o frenare le importazioni in temporanea di grano duro avvenute in questi ultimi tre mesi, per le quali l'industria molitoria non ha alcuna possibilità di effettuare la riesportazione dei prodotti ricavati.

« Ciò determina, stante il basso prezzo del grano estero comprato:

1°) una illecita concorrenza di industriali avventurosi che contano su una sicura sanatoria per la mancata esportazione quasi che l'avessero di già contrattata con i ministeri competenti;

2°) una depressione del mercato del grano duro siciliano e pugliese ed il mancato ritiro da parte dell'industria delle ingenti quantità ammassate ». (3794).

RISPOSTA. — « Si informa l'onorevole interrogante che la concessione della temporanea importazione di grano per la macinazione, ovvero per fare semolini e paste, è prevista dal regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed è regolata attualmente, per la parte tecnico-doganale dalle norme contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 226. Essa presenta tuttora un rilevante interesse dal punto di vista economico-sociale, in quanto l'industria molitoria nazionale ha una capacità di lavorazione notevolmente superiore alle necessità e alle possibilità di assorbimento del mercato interno.

« Eventuali inconvenienti derivanti dalla applicazione della predetta agevolazione hanno attinenza con la parte tecnico-doganale delle lavorazioni.

« In questi ultimi anni si è notato infatti un certo sfasamento tra i quantitativi di grano importato e i quantitativi dei prodotti riesportati. Allo scopo di accertare la situazione delle bollette di temporanea importazione ancora valide e delle effettive giacenze nei magazzini è stato interessato il Ministero delle finanze — direzione generale delle dogane — ad eseguire un'apposita indagine.

« In base agli elementi finora pervenuti, risulta che delle 51.538 tonnellate circa di grano ammesse alla temporanea importazione, solo tonnellate 7.258 figurano riesportate. Tenuto conto dei cali e scarti di lavorazione, nelle bollette di temporanea importazione tuttora accese rimane un carico di tonnellate 44.200 di grano ancora da riesportare.

« È da tener presente che tali dati non comprendono quelli relativi ad operazioni di temporanea importazione compiute presso le

dogane della circoscrizione di Napoli e Siracusa, non essendo questi ancora pervenuti.

« Tutti i quantitativi di grano che costituiscono il residuo carico delle varie bollette di temporanea importazione ancora accese, sono stati riscontrati giacenti nei magazzini dei rispettivi intestatari. Un solo caso di deficienza è stato segnalato per complessive tonnellate 10.200 di grano.

« In considerazione dell'indubbio interesse che le operazioni in temporanea rivestono, dal punto di vista valutario e per la maggiore occupazione operata cui danno luogo, le amministrazioni interessate stanno esaminando la possibilità di adottare maggiori cautele onde evitare gli inconvenienti lamentati ».

Il Ministro del commercio con l'estero:
MARTINELLI.

BONTADE MARGHERITA E CERVONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Sui motivi che impediscono la possibilità di pagamento delle pensioni dell'I.N.P.S. con lo stesso sistema con cui lo Stato paga i debiti vitalizi.

« E ciò onde evitare che una massa di cittadini particolarmente bisognosi, per la loro età e per le loro malattie, si attardi per più ore di attesa presso gli sportelli degli uffici postali ». (4302).

RISPOSTA. — « Il miglioramento del sistema di pagamento delle pensioni della previdenza sociale sta formando oggetto della costante cura dell'I.N.P.S., il quale non mancherà di attuare quelle soluzioni che, alla stregua della sperimentazione pratica, si rivelino idonee ad evitare disagi ai pensionati.

« Si rileva, per altro, che — dai dati di fatto acquisiti — non risulta che l'assegno postale risponda allo scopo.

« L'assegno adottato per i pensionati dello Stato, recapitato a domicilio (non potendo essere liberamente trasferibile) ha, in sostanza, la semplice funzione di avviso e di invito, in quanto l'assegno stesso, per essere riscosso, deve essere presentato all'ufficio postale incaricato del pagamento, da parte del titolare munito del libretto di pensione.

« Inoltre, tale titolo non comporta semplicità e rapidità di pagamento per l'istituto assicuratore, implicando una serie di costosi adempimenti. Basti considerare quelli derivanti dalla compilazione di una massa enorme di assegni e di elenchi e dal recapito a domicilio degli assegni in parola.

« A ciò non corrisponderebbe neppure un reale vantaggio dei pensionati i quali, pur po-

tendo scegliere il giorno più adatto per la riscossione della pensione, si affollerebbero agli sportelli nel primo o nei primi giorni di scadenza rendendo convulso e disordinato il servizio di pagamento.

« Nel quadro di un miglioramento del sistema di pagamento delle pensioni, l'I.N.P.S. ha escogitato particolari accorgimenti, per rendere più spedite le riscossioni da parte dei pensionati ed ha preso accordi con l'amministrazione postale, allo scopo di frazionare in un numero maggiore di giornate i pagamenti. Altri enti (istituti di credito, esattorie, ecc.) sono stati interessati dall'I.N.P.S., perché diano la loro collaborazione in questo delicato settore.

« È lecito, quindi presumere che l'aumento del numero degli sportelli per il pagamento delle pensioni, come gli altri provvedimenti che saranno adottati, non mancheranno di evitare ai pensionati le lunghe attese innanzi agli sportelli degli uffici pagatori ».

Il Ministro. VIGORELLI.

BUFARDECI E FAILLA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere:

1°) se è a conoscenza del vivo malcontento esistente fra centinaia e centinaia di persone, in massima parte viaggiatori abituali sul tratto Siracusa-Modica-Ragusa. Detti viaggiatori, costretti per motivi di ufficio o di scuola a spostarsi quotidianamente, sono sottoposti ad un intollerabile disagio per la mancanza di un treno rapido locale che partendo da Siracusa, immediatamente dopo le ore 14, dia loro la possibilità di raggiungere in più breve tempo possibile le loro case;

2°) per quali motivi il compartimento delle ferrovie dello Stato di Palermo non ha nemmeno accusato ricevuta di una istanza presentata dagli interessati fin dal 12 gennaio 1954;

3°) se non crede opportuno dare disposizioni per far partire il treno n. 561 delle ore 13,05 alle ore 14,15 ed il treno n. 2975 alle ore 15,30, dando in tal modo un maggior conforto ai treni provenienti dal continente e nello stesso tempo venendo incontro ai desideri di quei cittadini ». (4699).

RISPOSTA. — « Il posticipo alle ore 14,15 del treno AT 561 Siracusa-Modica non riesce possibile, a causa del turno dell'automotrice che lo effettua, la quale deve poi ripartire da Modica come AT. 722, a sua volta non posticipabile perché legato a Siracusa a stretta coincidenza con il direttissimo 88 per il continente.

Inoltre l'attuale impostazione dell'AT. 561 si deve ritenere ben rispondente alle necessità locali, specie degli studenti, come è dimostrato dalla sua buona utilizzazione. Né l'unica automotrice del treno potrebbe in ogni modo accogliere anche i viaggiatori del successivo treno 2975, come si verificherebbe qualora i due treni venissero ritardati in relazione alle richieste.

« Si deve inoltre far presente che un posticipo alle ore 15,50 del 2975, mentre non servirebbe a realizzare alcuna nuova coincidenza, peggiorerebbe invece inutilmente quelle che attualmente esso ha con i treni 85 (con passaggio della carrozza diretta Roma-Vittoria) e MS (« Freccia del Sud »), coincidenze i cui intervalli, rispettivamente di 58' e 35' sono più che sufficienti e non richiedono quindi ulteriore margine. D'altra parte anche l'attuale ora di partenza del 2975 è adatta alle esigenze del pubblico che abitualmente lo frequenta, composto in massima parte di impiegati, mentre una partenza del treno stesso alle 15,50 non potrebbe giovare a nessuna particolare categoria di viaggiatori. Per quanto riguarda l'esposto collettivo che in merito all'argomento venne avanzato il 12 gennaio, ad esso non fu data risposta dal compartimento ferroviario di Palermo perché non erano indicati gli indirizzi dei firmatari.

« Tuttavia in data 28 febbraio 1954 lo stesso compartimento provvide a dare risposta agli enti locali che si erano anche interessati della medesima questione.

« L'amministrazione, comunque, tiene presenti le aspirazioni segnalate dagli onorevoli interroganti al fine di sottoporle a nuova valutazione non appena la situazione generale degli orari lo consentirà e compatibilmente alla consistenza del parco delle automotrici ».

Il Ministro. MATTARELLA.

BUFFONE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere il numero degli istituti pubblici di ricovero a carattere continuativo, che esplicano la loro opera assistenziale nell'Italia meridionale e se non intenda dare maggiore sviluppo a tali benefiche istituzioni, in quelle regioni maggiormente provate da ricorrenti calamità, come la Calabria, tenendo conto che, da recenti statistiche, risultano le seguenti distribuzioni numeriche di assistiti, durante l'anno 1952. Italia settentrionale numero 154.633; Italia centrale n. 43.059; Italia meridionale n. 30.915; Italia insulare 16.621 ». (4541).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

RISPOSTA. — « Il numero degli istituti pubblici di ricovero a carattere continuativo per minori e per inabili in genere, esistenti nell'Italia meridionale, ammonta a 472.

« Il Ministero, mentre può incrementare le attività assistenziali degli istituti di ricovero con l'assunzione di rette e la concessione di contributi integrativi, non è in grado di provvedere alla creazione ed alla gestione di istituti del genere in quanto, come è noto, in base alla legislazione vigente, le istituzioni pub-

bliche di assistenza e beneficenza traggono origine dalla volontà dei privati fondatori.

« Dall'allegata tabella si desume la differenza del numero degli istituti fra le regioni del nord, del centro, del meridione e delle isole, differenza che va ricercata non solo nello spirito di iniziativa ma soprattutto nella entità delle fonti di beneficenza che, in realtà, ha avuto maggior incremento in determinate regioni rispetto ad altre ».

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

	Italia settentrionale	Italia centrale	Italia meridionale	Italia insulare
Popolazione attiva secondo il censimento del novembre 1951	20.680 704	8 677.345	11 697.512	5.682.143
Numero degli Istituti	1 505	532	472	330
Numero degli Istituti per ogni 1000 abitanti	7,27	6,13	4,03	5,80
Numero degli Istituti esistenti alla fine del 1945	1 436	523	456	326
Numero degli Istituti esistenti alla fine del 1952	1.505	532	472	330
Numero degli Istituti fondati dal 1946 al 1952	69	9	16	4
Numero degli Istituti fondati dal periodo 1946-1952 per ogni milione di abitanti	3,33	1,03	1,36	0,70

BUFFONE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali sono state le ragioni che hanno portato alla rimozione del commissario *a latere* del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), signor Pugliese Anselmo.

« Ciò in considerazione del fatto che il provvedimento è seguito ad una ispezione prefettizia, la quale ha accreditato presso una parte, certamente interessata, di quella cittadinanza la convinzione che lo stesso commissario *a latere*, per altro persona di alte qualità civiche e morali, non avrebbe espletato il proprio mandato con serenità e scrupolosità, causando malevoli apprezzamenti che bisogna smentire comunicando quanto serve per illuminare la coscienza pubblica sugli sperperi, il malcostume e le deficienze, dei responsabili diretti della civica amministrazione di San Giovanni in Fiore ». (4654).

RISPOSTA. — « Il prefetto di Cosenza ha ritenuto opportuno fare cessare dall'incarico il commissario, signor Pugliese Anselmo, no-

minato presso il comune di San Giovanni in Fiore, in quanto la maggior parte delle irregolarità, accertate a carico di quell'amministrazione e che avevano giustificato la nomina del commissario medesimo, sono state già eliminate, mentre per le rimanenti, sono in corso le relative procedure.

« Poiché l'ispezione prefettizia, cui accenna l'onorevole interrogante, è stata disposta per accertare il funzionamento di una serie di servizi comunali estranei alle attribuzioni conferite al signor Pugliese, manca qualsiasi fondato elemento perché possa essere accreditata presso la popolazione la convinzione che la cessazione dell'incarico dato a questo ultimo sia connessa alle risultanze dell'ispezione stessa ».

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

CACCURI E DE CAPUA. — *Al Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

adottati e si intendano adottare contro i responsabili della proditoria uccisione del sindacalista Roccotelli Francesco avvenuta in Minervino Murge (Bari) il 22 marzo 1954 ». (4328).

RISPOSTA. — « Le indagini svolte dal commissariato di pubblica sicurezza di Minervino Murge in merito alla uccisione di Roccotelli Francesco hanno portato alla identificazione dell'omicida nella persona di certo Preziusi Leonardo, di anni 63, il quale, tratto in arresto il 22 marzo 1954, ha confessato il proprio delitto.

« Sono in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria per l'accertamento di altre eventuali responsabilità ».

Il Sottosegretario di Stato per l'Interno Russo.

CAPPA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ravveda la opportunità di dare disposizioni alle dogane affinché — in deroga alle disposizioni contenute nel *Bollettino ufficiale dogane* del 1921, n. 161, circa la qualità delle fascette da usare per accertare il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui surrogati di caffè — quando si tratta di prodotti che vanno venduti direttamente a comunità, ospedali, case di cura, istituti, alberghi, ecc., venga consentita l'importazione in recipienti di capacità superiore al chilogramma, ad evitare che si debbano modificare gli imballaggi di origine. L'interrogante osserva che agli effetti dell'accertamento dell'imposta, basterebbe autorizzare la direzione generale delle dogane ad applicare tante fascette quanto è il peso netto contenuto nel recipiente. In tal modo si avrebbe l'assicurazione della esazione dell'imposta, non avverrebbero ritardi alle operazioni di introduzione ed i consumatori avrebbero la certezza della qualità del prodotto ». (4345).

RISPOSTA. — « Questo ministero ha già avuto modo di esaminare più volte richieste intese ad ottenere l'importazione di surrogati del caffè confezionati in involucri di capacità superiore ad un chilogrammo, a condizione che tali prodotti vengano destinati esclusivamente a comunità, ospedali, case di cura, alberghi, istituti, ecc., con il divieto di immetterlo nel comune commercio.

« Al riguardo fu osservato che il limite massimo di un chilogrammo, stabilito dalle vigenti disposizioni, era stato opportunamente fissato per evitare che un maggior taglio di confezionamento potesse prestarsi più facil-

mente a manomissioni dell'involucro, con possibile sostituzione di prodotto senza pagamento d'imposta.

« L'identificazione fiscale avviene infatti con una fascetta di carta e non può, quindi, essere assicurata con sufficiente tranquillità se i pacchi sono di notevole peso, e perciò soggetti a più facile deterioramento della fascetta stessa, con possibilità di manomissione dell'involucro.

« Le anzidette considerazioni indussero l'amministrazione finanziaria a non discostarsi dalla direttiva di limitare ad 1 chilogrammo il peso di ciascuna confezione e non consigliano ora di adottare un diverso criterio.

« Si può aggiungere anzi che se le richieste in parola dovessero essere accolte per i prodotti importati dall'estero, si dovrebbe necessariamente estendere la stessa facilitazione alla produzione nazionale, che rappresenta la parte preponderante del surrogato assorbito da ogni categoria di consumatori, aumentando così la possibilità delle manomissioni dianzi accennate ».

Il Ministro: TREMELLONI.

COLASANTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se intende sistemare in ruolo i sei candidati della graduatoria suppletiva del concorso esame di Stato per 21 cattedre di storia dell'arte nei licei (tabella 14).

« Il provvedimento in questione avrebbe carattere anche equitativo in relazione al fatto che detti insegnanti fanno parte di un gruppo non inquadrato nei ruoli speciali transitori ». (4325).

RISPOSTA. — « Si premette che con decreto ministeriale 27 aprile 1951 sono stati indetti due concorsi a 21 cattedre di storia dell'arte nei licei classici, uno per titoli ed uno per titoli ed esame.

« Nelle graduatorie relative ai due concorsi, approvate e rese esecutive rispettivamente con i decreti ministeriali 30 settembre 1952 e 10 settembre 1953, risultano inclusi in ordine di merito, dopo i vincitori e gli ex combattenti, i concorrenti per i quali è stata fornita la graduatoria suppletiva.

« A norma del regio decreto 14 marzo 1938, n. 829 i concorrenti compresi in detta graduatoria suppletiva possono essere nominati in ruolo entro 90 giorni dalla data del decreto che approva le graduatorie, qualora, per rinuncia di vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a con-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

corso e qualora gli ex combattenti compresi nella graduatoria relativa possano essere sistemati in altri posti disponibili.

« Dette condizioni non si sono verificate nei termini stabiliti in favore dei concorrenti delle due graduatorie suppletive dei concorsi sopraindicati.

« Dopo l'assunzione in ruolo dei vincitori si è dovuto infatti procedere alle nomine in ruolo degli ex combattenti, che vengono effettuate in conformità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

« Compatibilmente con la disponibilità delle cattedre su 21 concorrenti appartenenti alla graduatoria combattenti del concorso per titoli sono stati nominati in ruolo due soltanto di essi; restano inoltre da nominare tutti i dodici concorrenti che risultano inclusi nella graduatoria combattenti nel concorso per titoli ed esami, per la cui sistemazione non è sufficiente, per altro, il numero delle cattedre vacanti.

« Non è stato possibile pertanto provvedere alla assunzione in ruolo dei candidati appartenenti alle due graduatorie suppletive degli anzidetti concorsi ».

Il Ministro: MARTINO.

COLASANTO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'interno.* — « Per sapere se e come intendono intervenire nell'andamento dei mercati agricoli e nei divieti di vendita diretta da parte dei coltivatori, allo scopo di attenuare la gravissima differenza fra i prezzi pagati ai produttori e quelli richiesti ai consumatori di ortofrutticoli.

« Si cita ad esempio il caso delle patate che a Napoli si vendono a non meno di lire 35 al chilo, mentre, a una distanza massima di 10-15 chilometri dal centro abitato, i coltivatori non possono esitarle che a poco più di 10 lire.

« Ciò immiserisce i produttori e non allevia la situazione dei consumatori ». (4554).

RISPOSTA. — « Con riferimento alla sopra trascritta interrogazione — alla quale è data risposta anche per conto del Ministero dell'interno — si comunica all'onorevole interrogante quanto appresso:

« Attualmente i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli sono regolati dal regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1982.

« Le disposizioni di tale regio decreto-legge (articolo 7) consentono, fra l'altro, l'ammissione dei produttori agricoli alla vendita sui mercati senza limitazione di numero.

« A Roma, per esempio, i produttori locali possono vendere liberamente sul mercato all'ingrosso con esenzione dal pagamento dei relativi diritti.

« Parimenti, i produttori sono autorizzati a vendere al dettaglio sui mercati nazionali, senza pagamento del plateatico.

« Così stando le cose è da presumere che l'onorevole interrogante, nell'interrogazione, abbia voluto riferirsi al divieto di vendita all'ingrosso fuori dei mercati; attività che, effettivamente, è preclusa in quasi tutti i comuni.

« Di tale divieto — di cui è stata messa in dubbio la legittimità — si è interessata anche la Presidenza del Consiglio dei ministri — con circolare ai prefetti in data 11 maggio 1949, n. 11130/18431/53 — allo scopo di rimuovere gli ostacoli frapposti dai comuni.

« Risulta però che, nonostante il cennato intervento, i comuni non consentono le vendite all'ingrosso fuori mercato poiché ritengono che il diritto di esclusiva per la gestione dei mercati stessi valga a legittimare il divieto di cui è cenno.

« Questo ministero, dal canto suo, in sede di predisposizione del nuovo schema di disegno di legge attualmente al Parlamento, ha già risolto la questione, precisando (articolo 25) che « ... è consentita la compravendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli fuori dei locali di mercato ».

« Per quel che riguarda, poi, il disario fra prezzi alla produzione e prezzi al consumo, è noto che il fenomeno sussiste da tempo, e varia a seconda del settore merceologico.

« Per altro, fermandosi ai mercati agricoli, che interessano l'onorevole interrogante, risulta opportuno precisare che il comitato interministeriale dei prezzi — organo centrale competente — ha sempre seguito l'andamento dei prezzi nel settore ortofrutticolo, impartendo ai comitati provinciali prezzi le necessarie disposizioni affinché venga esercitata particolare vigilanza nei mercati generali e nelle vendite al consumo, per eliminare ogni manovra speculativa.

« Gli stessi comitati provinciali sono stati incaricati di attuare, in collaborazione con le amministrazioni comunali e con le categorie interessate, ogni accorgimento atto a ridurre i gravami dei mercati, sia all'ingrosso che al minuto, e di contenere i costi di distribuzione che eventualmente incidessero eccessivamente sul prezzo degli ortofrutticoli.

« Non si può, tuttavia, disconoscere che, in qualche provincia, si siano, a volte, dovuti rilevare eccessivi divari tra i prezzi alla pro-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

duzione e quelli alla minuta vendita per qualche genere del settore considerato.

« Si è, però, quasi sempre trattato di fenomeni circoscritti e temporanei, dovuti soprattutto a contingenze stagionali, cui sono particolarmente sensibili i prodotti ortofrutticoli. È noto, infatti, che nei periodi di saldatura tra vecchio e nuovo raccolto alcuni generi segnano, nei prezzi, un sensibile sfasamento tra produzione e consumo a seconda delle disponibilità.

« Sotto tale aspetto va considerato il divario del prezzo delle patate nella provincia di Napoli cui accenna in via di esempio l'onorevole interrogante.

« Tale provincia è, infatti, la principale produttrice di patate bisestili, che si raccolgono in dicembre. Il relativo mercato di vendita si protrae sino al marzo successivo. L'ultimo raccolto è stato di 500.000 quintali, di cui circa 300.000 rischiano di rimanere invenduti. Da qui il tracollo del prezzo alla produzione, sceso sino a 10 lire il chilogrammo.

« Hanno causato tale deprecata congiuntura:

la forte importazione di patate dall'estero (l'Inghilterra, fra le altre Nazioni, ha inviato forti quantitativi di ottime patate a lire 20 al chilogrammo franco Napoli);

la corrispondente contrazione delle nostre esportazioni (a fornire l'India con fortissimi quantitativi di patate ha quest'anno provveduto l'Egitto; i cui operatori, oltre che dell'eccezionale raccolto locale, si sono avvantaggiati di noli inferiori del 50 per cento a quelli italiani, con una differenza di lire 6-7 al chilogrammo);

le avverse condizioni atmosferiche, che hanno impedito l'utilizzo di patate da semina;

l'abbondante importazione di segala, che ha fatto notevolissima concorrenza alle patate di seconda qualità, le quali non si sono potute utilizzare neppure come mangime per animali.

« Al fine di superare la cennata situazione contingente, la camera di commercio di Napoli ha proposto che il consiglio provinciale agrario alleggerisca le giacenze acquistando a 15 lire il chilogrammo 100.000 quintali di patate e che il comune, in pari tempo, faciliti i produttori nella vendita diretta al minuto consumo delle patate in questione ».

Il Ministro: VILLABRUNA.

COLITTO. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere se può essere accolta la domanda del comune di Pozzilli (Campobasso),

diretta ad ottenere la sua inserzione nell'elenco dei territori montani, di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 ». (4178).

RISPOSTA. — « Come è noto l'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, prescrive che per l'inclusione nell'elenco dei territori montani, oltre a determinate caratteristiche altimetriche, il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, stabiliti a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, maggiorato del coefficiente 12, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non deve superare le lire 2400.

« La commissione censuaria centrale, alla quale sono demandati per legge la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco dei territori montani, ha tuttavia la facoltà di includere nell'elenco i comuni i quali, pur non trovandosi nelle condizioni sopraindicate, presentino pari condizioni economico-agrarie.

« Di tale facoltà la commissione censuaria centrale si è valsa per la inclusione nell'elenco dei territori montani dell'attuale comune di Concacasale, che in passato insieme con l'attuale comune di Pozzilli costituiva unica circoscrizione amministrativa, e che si trova interamente ad altitudine superiore ai 600 metri (quota altimetrica massima metri 1000, minima metri 600).

« Per il territorio del comune di Pozzilli si è riservata di riesaminare la relativa domanda appena saranno noti gli elementi di reddito del nuovo catasto in corso molto avanzato di formazione e per il quale è imminente l'inizio dell'attivazione ».

Il Ministro: TREMELLONI.

COLITTO. — Al Ministro delle finanze. — « Per conoscere se è esatto che la gestione raggruppamenti autocarri (G.R.A.) gode e, in caso affermativo, per quale ragione, della esenzione dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per l'attività dei trasporti per conto terzi che essa effettuata ». (4179).

RISPOSTA. — « Questo Ministero con lettera del 31 agosto 1946 ha riconosciuto l'applicabilità nei confronti della G.R.A. della esenzione dall'imposta generale sull'entrata sancita dall'articolo 1 lettera e) della legge 19 giugno 1940, n. 762.

« Sia il Ministero dei trasporti che l'Avvocatura generale dello Stato hanno, infatti, ritenuto che la gestione raggruppamento autocarri abbia la natura di azienda autonoma dello Stato e che pertanto i corrispettivi da

essa percetti per il servizio di trasporto di persone e di cose debbono essere inquadrati quali proventi introitati dallo Stato in dipendenza della gestione diretta di un pubblico servizio.

« Recentemente però la Corte di cassazione (sezioni unite, sentenza n. 964/53: vedi *Rassegna mensile dell'Avvocatura dello Stato* n. 8 settembre 1953, pag. 188) in occasione di una controversia insorta fra la G.R.A. ed i suoi dipendenti, ha ritenuto che detta gestione sia un « ente pubblico economico » e non già un organo dell'amministrazione Statale.

« L'Avvocatura dello Stato, nel commentare tale sentenza, non condivide il punto di vista della Suprema corte ed insiste nella sua tesi che la G.R.A. è un organo dell'amministrazione statale.

« Questo ministero sta quindi esaminando nuovamente la questione in base agli elementi emersi in sede giurisdizionale e dottrina al fine di addivenire alla giusta soluzione del problema in argomento ».

Il Ministro: TREMELLONI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se la Cassa depositi e prestiti è disposta a concedere al comune di Monteroduni (Campobasso) il chiesto mutuo di lire 5.200.000 per la costruzione della fognatura e, in caso affermativo, quando tale concessione potrà avere luogo ». (4287).

RISPOSTA. — « In ordine alla richiesta del comune di Monteroduni (Campobasso) di un mutuo di lire 5.200.000 per costruzione della fognatura, si comunica che la Cassa depositi e prestiti ebbe ad aderire al mutuo anzidetto fin dal 9 novembre 1949 e, pervenuta il 27 febbraio 1954 la documentazione fin da allora richiesta, propose l'operazione al consiglio di amministrazione che, nella adunanza del 30 marzo 1954, ne ha deliberato la concessione ».

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se la Cassa depositi e prestiti è disposta a concedere al comune di Fornelli (Campobasso) il mutuo richiesto di lire 13.000.000, necessario perché possa aver luogo la costruzione in detto comune dell'acquedotto, che importa la spesa di lire 12.907.000, alla quale il Ministero dei lavori pubblici, con nota n. 305 del 9 gennaio 1951, promise il contributo sulla spesa di lire 6.000.000 ». (4309).

RISPOSTA. — « Si comunica che la Cassa depositi e prestiti, pur avendo aderito, fin dal 17 luglio 1951, ad un mutuo di lire 6 milioni richiesto dal comune di Fornelli (Campobasso) per la sistemazione dell'acquedotto, non ha mai ricevuto dal predetto comune gli atti allora richiestigli per il perfezionamento dell'operazione.

« Avendo il Ministero dei lavori pubblici ammesso a contributo l'opera cennata per la ulteriore spesa di lire 7.000.000, è pervenuta, il 16 febbraio 1954, domanda del comune per un nuovo mutuo di tale importo e, in data 31 marzo 1954, la Cassa depositi e prestiti ha aderito al secondo finanziamento da concretarsi in un'unica operazione di lire 13 milioni.

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se la Cassa depositi e prestiti è disposta a concedere a mutuo all'ospedale civile « Antonio Cardarelli » di Campobasso la somma di lire 100.000.000, occorrente per l'applicamento di detto ospedale, compreso fra le opere ammesse al contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, avendo il comune di Campobasso deliberato l'8 marzo 1954 di concedere garanzia sulle imposte di consumo ». (4362).

RISPOSTA. — « La richiesta di un mutuo di lire 100 milioni occorrente per l'ampliamento dell'ospedale civile « Antonio Cardarelli » di Campobasso, non ha potuto, prima d'ora, essere presa in considerazione poiché la Cassa depositi e prestiti era in attesa di conoscere come si intendesse garantire l'operazione.

« La deliberazione del comune di Campobasso di concedere garanzia sulle imposte di consumo, è stata comunicata dall'ospedale anzidetto alla Cassa depositi e prestiti con nota del 28 marzo 1954 e, sebbene la deliberazione in parola non risulti ancora pervenuta, allo scopo di considerare con particolare riguardo la cennata operazione, la Cassa depositi e prestiti ha dato la propria adesione al mutuo di cui trattasi ».

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non creda opportuno predisporre un provvedimento, con il quale venga trasferito il Molise dalla circoscrizione doganale di Bari a quella di Napoli, essendo il Molise legato al porto di Napoli assai più che a quello di Bari ». (4365).

RISPOSTA. — « L'inclusione della provincia di Campobasso nella circoscrizione doganale di Bari si ricollega alla circostanza che, dal punto di vista economico, detto territorio risulta storicamente orientato verso la regione pugliese.

« Per altro si fa presente che la complessa materia della giurisdizione degli uffici doganali trovasi attualmente allo studio, allo scopo di una razionale revisione e di una organica nuova sistemazione, avuto riguardo alle attuali esigenze economiche delle varie regioni, alle correnti dei traffici commerciali, alle vie ed ai mezzi di comunicazione.

« La proposta dell'onorevole interrogante, di comprendere l'anzidetta provincia nella circoscrizione doganale di Napoli, sarà, pertanto, presa in esame in tale sede per ogni possibile favorevole considerazione ».

Il Ministro: TREMELLONI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere i motivi per i quali ai giornalisti dell'azienda tabacchi di Pontecorvo (Frosinone), non vengono più corrisposte alcune voci, ormai divenute consuetudinarie, quali la razione di sigarette, l'indennità di malaria, il premio di rendimento, ecc., e perché agli stessi non siano mai stati concessi — da anni — anche solo pochi giorni di ferie ». (4366).

RISPOSTA. — « Le maestranze, cui si riferisce l'interrogazione non fanno parte del personale stabile dell'amministrazione dei monopoli di Stato — quello cioè, vincolato all'amministrazione stessa da un regolare rapporto di lavoro a carattere continuativo — ma vengono reclutate direttamente dalle direzioni di coltivazioni tabacchi, in determinati periodi dell'anno, per far fronte alle esigenze delle lavorazioni stagionali connesse alla raccolta del tabacco. Le maestranze stesse, il cui rapporto di lavoro è di carattere puramente occasionale, vengono pertanto reclutate per periodi che non eccedono la durata massima di novanta giorni, prescindendo da ogni formalità, accertamento di requisiti, prove pratiche di lavoro, ecc. quali sono invece richiesti per il personale di ruolo e non di ruolo, e sono trattenute al lavoro soltanto il tempo necessario all'esecuzione delle lavorazioni stagionali di manipolazione, cura, condizionamento, ecc. del tabacco in foglia.

« Detto personale — che per altro già gode di un trattamento economico pari al circa il doppio di quello che viene corrisposto, per contratto collettivo nazionale, agli operai che,

nelle stesse località, compiono le identiche lavorazioni alle dipendenze dei privati concessionari di coltivazioni di tabacco — non ha diritto a beneficiare di talune particolari concessioni, come la razione mensile di sigarette ed il premio per l'incremento industriale, che sono previste unicamente per il personale con rapporto di lavoro continuativo, né dell'indennità malarica che, a norma delle disposizioni vigenti, compete soltanto ai salariati che prestano stabilmente servizio presso opifici o stabilimenti situati in zone dichiarate malariche.

« In passato, e soltanto per errore di qualche dirigente, a taluni di detti operai stagionali fu concessa la razione gratuita delle sigarette, ma rilevata l'irregolarità, si dovettero dare disposizioni per normalizzare la situazione onde evitare addebiti pecuniari a carico dei dirigenti stessi.

« Quanto alla concessione delle ferie è da considerare che essa, a norma del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 15, spetta unicamente ai salariati permanenti e temporanei che abbiano prestato servizio continuativo per la durata di 12 mesi e pertanto non può essere disposta a favore delle maestranze stagionali, e ciò prescindendo anche dal fatto che le maestranze stesse sono addette a lavori di breve durata, che cessano comunque alla data del 30 giugno di ogni anno ».

Il Ministro: TREMELLONI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se la Cassa depositi e prestiti è disposta a concedere a mutuo al comune di Belmonte del Sannio (Campobasso), che lo ha chiesto, la somma di lire 20.000.000, necessaria per la costruzione in detto comune di una indispensabile rete di fognature ». (4431).

« La richiesta del comune di Belmonte del Sannio intesa ad ottenere un mutuo di lire 20 milioni per la costruzione della fognatura, potrà essere considerata dalla Cassa depositi e prestiti dopo che il Ministero dei lavori pubblici si sarà pronunciato sul contributo statale chiesto dal comune anzidetto ».

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non creda giusto ed urgente intervenire perché sia subito disposto il pagamento in favore del signor Fantacone Raffaele fu Giuseppe, residente in Campobasso, della somma di oltre tre milioni, di cui è creditore per avere

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

fornito, a seguito di convenzione intervenuta fra lui ed il locale ufficio provinciale dei lavori, viveri alle persone che emigrarono, non potendo egli attendere ulteriormente, dati i numerosi impegni assunti ». (4693).

RISPOSTA. — « Questa amministrazione ebbe a stipulare con il signor Fantacone Raffaele, titolare di un ristorante in Campobasso, una convenzione per la somministrazione dei pasti agli emigranti in transito.

« Detto contratto, che si riferiva ad un importo presuntivo di lire 800.000, ha dovuto essere integrato di recente con altro supplemento (per l'importo di lire 2.850.000), essendosi verificato, durante l'esercizio in corso, un forte incremento nel flusso emigratorio.

« Mentre si comunica che il secondo contratto è in via di approvazione, si assicura l'onorevole interrogante che, nel frattempo, sono stati forniti all'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso fondi, affinché sia possibile corrispondere all'appaltatore acconti in sensibile misura su quanto a suo credito ».

Il Ministro: VIGORELLI.

DE MARZI, TRUZZI, SODANO, STELLA E FRANZO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Se non ritenga richiamare le autorità tutorie provinciali sull'opportunità che tutti gli enti pubblici locali (ospedali, E.C.A., case di ricovero, ecc.), si riforniscano direttamente all'approvvigionamento per il fabbisogno carneo di cui hanno necessità per le loro convivenze e faer indire delle riunioni locali tra gli organismi interessati per lo studio e la realizzazione della proposta.

« Questo rifornimento diretto potrebbe portare dei benefici di minor spesa agli enti pubblici e contemporaneamente di alleggerimento dei mercati bestiame con riflessi benefici sui prezzi ». (4521).

RISPOSTA. — « La materia relativa ai contratti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è disciplinata, com'è noto, da precise disposizioni legislative e regolamentari, che ne stabiliscono le forme e le procedure.

« Valga a tale proposito il richiamo dell'articolo 26 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99.

« Nel quadro di tali norme deve essere tenuto particolarmente presente, in ordine

alla proposta formulata dagli onorevoli interroganti, il disposto dell'articolo 55 del menzionato regolamento amministrativo, in base al quale l'obbligo di procedere per via di appalto, a norma del citato articolo 26 della legge fondamentale, comprende anche le provviste occorrenti ai bisogni periodici e giornalieri. Ammette, per altro, lo stesso articolo 55 che l'autorità tutoria, per evidente utilità, possa autorizzare annualmente le dette provviste presso società cooperative e che, in caso di necessità, possa anche temporaneamente autorizzare il servizio in economia.

« Il principio fondamentale, cui è informata la legislazione vigente nella materia è che per i contratti degli enti autarchici il metodo dell'asta pubblica deve costituire la regola, mentre il sistema degli appalti privati rappresenta l'eccezione, la quale a sua volta deve trovare giustificato fondamento in particolari motivi di convenienza, da richiamarsi nello speciale provvedimento di autorizzazione.

« Tale valutazione, per altro, che implica la considerazione di circostanze specifiche, non può non essere effettuata caso per caso nell'ambito locale; né potrebbe, senza infirmare le garanzie stabilite dal diritto positivo, costituire un sistema da adottarsi, nella generalità dei casi, sul piano nazionale.

« Alla stregua dei principi e delle disposizioni sopra cennati, questo Ministero ritiene di non poter aderire alla proposta degli onorevoli interroganti, che, cioè, siano promossi provvedimenti intesi a far sì che tutte le istituzioni pubbliche assistenziali si riforniscano del fabbisogno carneo direttamente alla produzione.

« Si osserva invece che i produttori possono concorrere secondo legge alle aste, e spesso infatti già vi concorrono. Sta a loro studiare eventuali iniziative per concorrervi, magari, più facilmente (per esempio consorziando) ».

Il Sottosegretario di Stato, BISORI.

ENDRICH. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se risponde a verità la notizia — che ha vivamente allarmato l'opinione pubblica sarda — d'un progettato smantellamento delle ferrovie a scartamento ridotto, concesse all'industria privata, esistenti in Sardegna ». (2391).

RISPOSTA. — « Le condizioni di esercizio della rete delle ferrovie concesse della Sardegna sono ben note a questo ministero che ha provveduto fin dallo scorso anno ad invitare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

le società concessionarie a presentare, in applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221, appositi progetti di ammodernamento e potenziamento della rete stessa.

« Tali progetti sono stati primi fra tutti oggetto di esame da parte della commissione interministeriale prevista dall'articolo 10 della legge sopracitata, la quale, nel corso di riunioni tenute negli ultimi giorni dello scorso mese di novembre, alla presenza del rappresentante della regione sarda, ha espresso parere favorevole all'ammodernamento, al potenziamento e alla sistemazione, secondo le necessità delle varie linee di una rete rappresentante la quasi totalità di quella attualmente in esercizio per un complesso di oltre 700 chilometri. Per un limitato gruppo di linee, ammontanti complessivamente ad un centinaio di chilometri e comprendente tronchi con scarsissimo traffico, la commissione si è espressa favorevole alla sostituzione del servizio ferroviario con servizi automobilistici, che avranno la regolamentazione giuridica e tariffaria identica a quella delle ferrovie, con un esercizio di gran lunga più efficiente e confortevole e quindi, in definitiva, con vantaggio per le popolazioni interessate.

« Il programma di ammodernamento, potenziamento e sistemazione approvato dalla commissione sopracitata prevede l'abolizione in grandissima parte della trazione a vapore e la sua sostituzione con automotrici Diesel per i servizi viaggiatori e con locomotori pure Diesel per i treni merci. Con tali mezzi si prevede di raddoppiare all'incirca le attuali percorrenze chilometriche riducendo nel contempo i tempi di percorrenza sui vari percorsi di circa la metà.

« Per la fornitura del necessario materiale di trazione, nonché per le necessarie sistemazione degli impianti fissi e delle opere d'arte, è prevista una spesa complessiva aggirantesi sugli 8 miliardi, dei quali 6 costituiti da contributo dello Stato, oltre alla rivalutazione delle sovvenzioni di esercizio nei termini stabiliti dalla legge.

« Con apposito recente provvedimento è stato approvato il piano generale di ammodernamento delle reti ferroviarie esercitate dalla società per le ferrovie complementari della Sardegna e dalla società per le strade ferrate sarde e dichiarato di immediata esecuzione un primo gruppo di provviste e di opere, che comprende, fra l'altro, l'acquisto di 30 automotrici e 17 vetture rimorchiate, riparazione del materiale rotabile esistente, sostituzione dell'armamento delle linee Sassari-

Alghero, Macomer-Nuoro e Cagliari-Isili e numerosi lavori di sistemazione di altre linee.

« Le provviste e le opere di detto primo gruppo dovranno essere eseguite entro il 25 novembre 1956. Resta soltanto da scegliere la soluzione più idonea per le stazioni di Nuoro e Cagliari, i cui progetti stanno per essere ultimati.

« È stato deciso di sospendere, per ora, la sostituzione della linea Monti-Tempio per ragioni di carattere tecnico inerenti ai lavori di ammodernamento delle altre linee.

« In quanto alla situazione del personale essa ha formato e formerà oggetto di ogni più attenta cura presso la commissione ed il Ministero che faranno tutto il possibile per evitare ripercussioni pregiudizievoli per esso ».

Il Ministro: MATTARELLA.

ENDRICH. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere perché — con grave lesione degli interessi dei funzionari laureati di grado 9° appartenenti alle amministrazioni provinciali delle imposte e tasse e in possesso dei requisiti richiesti — non vengono banditi concorsi per l'avanzamento al grado 8° ». (2629).

RISPOSTA. — « I concorsi cui si riferisce l'onorevole interrogante sono previsti dall'articolo 22 della legge 25 gennaio 1940, numero 4, relativa al riordinamento dei ruoli del personale dell'amministrazione finanziaria.

« I posti di grado 8° — dispone tale articolo — nei ruoli di gruppo A delle amministrazioni provinciali delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane, ecc., sono conferiti agli impiegati laureati dei ruoli di gruppo B della rispettiva amministrazione, che rivestano almeno il grado 9° e che superino le prove di apposito esame, secondo le norme ed i programmi che saranno fissati con decreti presidenziali, da emanare su proposta del ministro delle finanze.

« Successivamente, con regio decreto 6 settembre 1942, n. 27, fu stabilito che fossero conferiti per scrutinio di merito comparativo i posti disponibili nei gradi per i quali è previsto l'esame, fino alla data di cessazione dello Stato di guerra.

« Poiché il termine, prorogato da successive disposizioni, è scaduto dal 1° gennaio 1952, è stato predisposto lo schema di decreto presidenziale, la cui emanazione è prevista dal citato articolo 22 della legge 25 gennaio 1940, n. 4.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

« Non appena tale provvedimento, su cui il Consiglio di Stato dovrà esprimere il proprio parere, sarà stato perfezionato, verranno senz'altro indetti i concorsi per l'esame al grado 8° nel ruolo di gruppo A dell'amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari ».

Il Ministro: TREMELLONI.

FAILLA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per avere notizie precise sulle entrate, le uscite, la produzione e lo smercio mensile di cemento e di ogni singolo prodotto asfaltico della società A.B.C.D. di Ragusa dall'epoca della sua ricostituzione con la rinnovata partecipazione azionaria dell'I.R.I. », (3933).

RISPOSTA. — « In merito a quanto richiesto nella soprascritta interrogazione si comunica all'onorevole interrogante che il 25 novembre 1951 è stata costituita la società asfalti bitumi cementi e derivati con sede in Palermo. Tale società ha il programma di riconvertire gli impianti precedentemente gestiti nel ragusano dalla società asfalti bitumi combustibili liquidi e derivati avente sede in Roma e appartenente al gruppo I.R.I.

« Elemento importante del programma di riconversione è l'utilizzazione delle materie residue dalle tradizionali lavorazioni asfaltiche in apposita cementeria, che ha iniziato il suo funzionamento nell'agosto 1953.

« Nella nuova società, che ha un capitale di lire 400.000.000 l'I.R.I. ha una partecipazione del 30 per cento, ottenuta in corrispondenza del sopraccennato conferimento degli impianti della vecchia A.B.C.D. valutati in lire 120.400.000.

« La nuova società si è anche avvalsa, per poter provvedere ai notevoli investimenti effettuati, di un finanziamento di lire 500 milioni concesso dal banco di Napoli-Cassa per il Mezzogiorno ed inoltre di finanziamenti offerti pro-quota dagli azionisti.

« Dall'inizio della riconversione sono cessati gli interventi dello Stato e della regione e nessuna interruzione di lavoro si è verificata per i circa 650 lavoratori che prestano servizio diretto, a pieno orario, presso gli stabilimenti A.B.C.D.

« Come si vede, la società è passata da una situazione deficitaria e da una lavorazione non remunerativa ad una gestione economicamente sana, che poggia sulla base di impianti moderni nonché di un ciclo di lavorazione nel quale la produzione del settore

asfalti del settore cemento si integrano a vicenda.

« In tal modo, mentre si nota un notevole incremento di produzione e un impiego stabile di 650 unità lavorative, si ha un rapporto costi-ricavi che, eliminata la necessità di contributi statali, fa prevedere fondatamente l'esercizio della società attivo anche per l'avvenire.

« Le notizie più dettagliate che l'onorevole interrogante richiede, questa amministrazione non può fornirle perché attengono alla gestione economica di una azienda privata, avendo l'I.R.I. — come si è detto — una partecipazione del solo 30 per cento. Tale gestione, peraltro risulta — giova ripeterlo — attiva al presente e per l'avvenire, con occupazione piena del personale dipendente ».

Il Ministro: VILLABRUNA.

FOSCHINI, MADIA E ENDRICH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la definitiva sistemazione degli straordinari in servizio presso gli uffici degli ufficiali giudiziari (esclusi quelli che prestano attualmente servizio presso le cancellerie e segreterie giudiziarie) specialmente per quanto riguarda le dattilografe (signorine) », (4702).

RISPOSTA. — « Si comunica che il personale in servizio alle dipendenze degli ufficiali giudiziari, del quale si chiede una stabile sistemazione, non ha alcun rapporto diretto con questo ministero, ma è vincolato agli ufficiali giudiziari da un rapporto di carattere privato.

« Il collocamento in ruolo del suddetto personale potrebbe perciò attuarsi soltanto mediante la istituzione di una nuova categoria impiegatizia, il che, tuttavia, altererebbe l'attuale assetto giuridico del personale, che si impernia sulle due sole categorie degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari e sulla rigorosa distinzione funzionale delle medesime, stabilita dalla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, ma soprattutto importerebbe un ulteriore aumento del personale alle dipendenze dello Stato con un notevole onere finanziario ».

Il Ministro: DE PIETRO.

FRANZO, TRUZZI, MONTE ED ALTRI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno precisare che la norma relativa al beneficio dell'esenzione dell'imposta sui cani, posti a custodia degli edifici rurali, deve intendersi applicabile a tutti gli edifici senza limitazione di sorta.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

« In proposito gli interroganti rilevano: che in forza dell'articolo 131 del testo unico sulla finanza locale, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, numero 62, agli effetti della commisurazione del tributo, i cani sono divisi nelle seguenti tre categorie: a) cani di lusso o d'affezione; b) cani da caccia e cani da guardia; c) cani tenuti a scopo di commercio; che ai possessori dei cani da guardia posti a custodia degli edifici rurali e del gregge compete, però, l'esenzione a norma della lettera a) dell'articolo 133 dello stesso testo unico; che precedentemente, i cani di guardia alle case coloniche erano classificati in terza categoria, anziché in seconda, e che dopo l'entrata in vigore del decreto 1945, n. 62, su richiamato, l'esenzione era estesa a tutti indistintamente i cani da guardia alle case coloniche.

« La direzione generale dei servizi per la finanza locale, invece, avrebbe praticamente incoraggiato i comuni ad escludere dell'esenzione dell'imposta i possessori dei cani da guardia sotto l'assunto che il detto beneficio deve intendersi limitato ai casi in cui la custodia riguardi edifici in aperta campagna e lontani dagli abitati.

« Gli interroganti ritengono che il beneficio della esenzione dall'imposta sui cani è stato disposto dal legislatore, senza alcuna espressa limitazione, in quanto le esigenze di sicurezza e di tranquillità della gente dei campi sono comuni a tutti gli edifici rurali, ovunque ubicati, e ravvisano la necessità di un esplicito chiarimento diretto ad impedire la ingiusta imposizione praticata attualmente da molti comuni in violazione allo spirito ed alla lettera della legge ». (4324).

RISPOSTA. — « In seguito a richiesta di alcuni comuni questo ministero nel 1949 manifestò il parere che l'esecuzione dall'imposta sui cani prevista dall'articolo 113 lettera a) del testo unico finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, per i cani adibiti alla custodia degli edifici rurali non sembrava competere ove gli edifici medesimi fossero posti negli agglomerati urbani, soggiungendo per altro che tale comunicazione aveva carattere puramente consultivo, salva ogni diversa pronuncia riservata agli organi giurisdizionali investiti delle singole controversie.

« Devesi convenire per altro con gli onorevoli interroganti che la norma sopra indicata non prevede alcuna distinzione circa il luogo ove siano ubicati gli edifici rurali alla

cui custodia vengono adibiti i cani in parola; secondo detta norma infatti occorre soltanto esaminare se gli edifici medesimi rivestono i caratteri della ruralità previsti dall'articolo 4 del regolamento 24 agosto 1877, n. 4024 per l'esecuzione della legge sui fabbricati e dall'articolo 41 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, per la riscossione delle imposte di consumo.

« Si assicura pertanto che questo ministero non mancherà, ove i comuni interessati la investano nuovamente della questione, di chiarire in tali termini la portata della cenata norma che cioè l'esenzione compete per i cani adibiti alla custodia degli edifici rurali ovunque ubicati ». *Il Ministro: TREMELLONI.*

GATTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se e come la gestione I.N.A.-Casa intende far liberare le case I.N.A. costruite a Caverzere (Venezia) in via Stazione Nuova e già assegnate con regolare concorso, ora abusivamente occupate da sfollati e da alluvionati.

« Si fa presente che per questi sono stati costruiti appositi alloggi a Grignella, a Passetto e in altra via, alloggi che essi non vogliono andare ad occupare continuando così il possesso delle case I.N.A. già assegnate ». (4631).

RISPOSTA. — « A seguito della nota alluvione nella Valle Padana, il prefetto di Venezia, per motivi di ordine pubblico inerenti a tale emergenza, ordinò l'occupazione degli alloggi I.N.A.-Casa da parte degli alluvionati, i quali non avevano trovato ricovero nei centri di raccolta.

« Per la definitiva sistemazione delle famiglie rimaste senza tetto, si sta provvedendo da parte delle competenti autorità all'allestimento di appositi alloggi; di questi sarà fra breve ultimato un primo gruppo, il quale consentirà soltanto la sistemazione di una parte degli alluvionati, e cioè di quelli ospitati nei campi profughi, ai quali, su disposizione del Ministero dell'interno, deve essere data la precedenza, allo scopo di addivenire allo sfollamento dei campi stessi.

« La gestione I.N.A.-Casa, a tutela dei diritti degli assegnatari, nonché della buona conservazione dei suoi stabili, non ha mancato il suo più pressante interessamento presso le competenti autorità, al fine di ottenere il sollecito sgombero degli alloggi costruiti.

« Tenuto conto, per altro, dei sopraindicati motivi di ordine pubblico che hanno determi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

nato l'occupazione, non è possibile esercitare un'azione diretta nei confronti degli occupanti per ottenere lo sgombero dei locali.

« Si assicura, comunque, che non sono mancate — né mancheranno — opportune premure presso il prefetto di Venezia affinché la questione possa essere risolta al più presto ».

Il Ministro: VIGORELLI.

GIACONE E BERTI. — *Al Ministro Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per le opere di imbrigliamento occorrenti per la sistemazione idraulica del vallone « Lavagna » (zona del Carboi) nel comune di Menfi (Agrigento) ». (4450).

RISPOSTA. — « Poiché nella cartografia ufficiale non risulta indicato il vallone « Lavagna » citato nella interrogazione cui si risponde, si ha motivo di ritenere che gli onorevoli interroganti intendano riferirsi alla sistemazione idraulica del valloncetto « Lavagna ». In tal caso, si informa che tale valloncetto è stato già sottoposto ad intervento sistematorio da parte della Cassa per il Mezzogiorno, la quale ha finanziato un progetto dell'importo di lire 19.233.000.

« I lavori relativi risultano pressoché ultimati e la eventuale necessità di ulteriori modesti provvedimenti potrà essere riscontrata osservando, durante le prossime stagioni, il comportamento delle opere eseguite ».

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

GIRAUDO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se — in attesa che venga approvato il progetto di legge che prevede l'abolizione della manomorta — non creda opportuno impartire sollecitamente speciali disposizioni agli uffici del registro per invitarli a criteri di maggiore equità e tolleranza, dato il disagio e il vivo malcontento che il rigido sistema di accertamento di tale tributo provoca presso le amministrazioni comunali di montagna ». (4241).

RISPOSTA. — « Premesso che le contestazioni in materia di applicazione dell'imposta di manomorta non sono state mai numerose, in quanto la precisa e dettagliata legislazione esistente non può condurre ad errori od abusi nell'applicazione del tributo, il cui accertamento, di quinquennio in quinquennio, è ba-

sato sulle rendite reali o presunte di tutti gli immobili che appartengono agli enti di manomorta, al netto dell'imposta fondiaria e della spesa per le riparazioni, questo ministero non ravvisa l'opportunità di impartire nuove istruzioni le quali, allo stato attuale della legislazione, non potendo discostarsi dall'interpretazione letterale e logica delle disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, dovrebbero in definitiva, confermare l'indirizzo normativo vigente in materia.

« Tuttavia qualora all'onorevole interrogante dovesse risultare che presso qualche ufficio del registro sono stati adottati criteri non del tutto aderenti alle norme che regolano l'accertamento del tributo in parola, egli è pregato di volerne dare comunicazione a questo Ministero, che, non mancherà di chiarire, con sollecitudine, l'esatta ed effettiva portata di quelle disposizioni, la cui letterale e forse restrittiva applicazione può aver dato luogo al malcontento lamentato nella presente interrogazione ».

Il Ministro: TREMELLONI.

GIRAUDO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere perché sia disposta una fermata del treno n. 3155 e una del treno n. 3366 nella regione Criste fra la stazione ferroviaria di Ovada e quella di Rossiglione sulla linea Genova-Acqui.

« Il centro di Criste è formato di famiglie operaie che accedono quotidianamente alla città di Genova e che devono servirsi attualmente delle corriere automobilistiche con grave disagio dei viaggiatori obbligati ad attraversare le valli del Turchino.

« La effettuazione di una fermata dei due treni, che sono stati istituiti specialmente per gli operai e ne riflettono le esigenze dell'orario di lavoro, sarebbe di grande utilità per l'elemento operaio, mentre recherebbe notevole vantaggio alla stessa amministrazione delle ferrovie ». (4731).

RISPOSTA. — « In precedenza nessuna richiesta riguardante la località di Criste è mai pervenuta alle ferrovie dello Stato. Solo nel 1948 fu chiesta la istituzione di una fermata in località Curli, pure fra le stazioni di Ovada e Rossiglione, richiesta che non poté essere accolta data la vicinanza di detta località alla stazione di Ovada (circa 2 chilometri) e lo scarso traffico prevedibile.

« Ad ogni modo si assicura l'onorevole interrogante che in relazione alla richiesta

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

attuale sono stati disposti dall'amministrazione ferroviaria gli accertamenti del caso nei riguardi della località Criste ».

Il Ministro: MATTARELLA.

GOMEZ D'AYALA E GRIFONE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente revocare tutte le autorizzazioni concesse ad organizzazioni sindacali, perché riscuotano contributo volontari tramite le esattorie comunali, consentendo così alle stesse organizzazioni di carpire la buona fede di cittadini che nulla hanno da vedere con i sindacati predetti, e che spesso, indotti in errore dalle iscrizioni di tali contributi nelle cartelle esattoriali o dalla convinzione di versarli a favore dei sindacati ai quali essi effettivamente aderiscono, subendo così una vera e propria truffa ». (4441).

RISPOSTA. — « Il ministero ha autorizzato, di volta in volta, talune associazioni a riscuotere i contributi associativi volontari tramite gli esattori delle imposte dirette, avendo sempre cura di evitare che da tali autorizzazioni potesse derivare pregiudizio ai servizi di esazione dei tributi o ai contribuenti.

« Ciascuna autorizzazione, infatti, è stata sempre data, ad evitare equivoci da parte dei debitori ed abusi da parte degli agenti della riscossione, sotto la precisa osservanza delle seguenti condizioni:

1°) l'esazione dei contributi associativi volontari deve costituire un puro e semplice servizio di cassa e gli esattori non possono, quindi in nessun caso avvalersi dei mezzi della procedura fiscale privilegiata per agire nei confronti degli eventuali morosi, né possono ad essi notificare avvisi di mora;

2°) l'importo dei contributi in parola, appunto per evitare che sia confuso con quello delle imposte o di altri contributi di carattere obbligatorio, non può essere incluso nelle normali cartelle di pagamento, ma deve essere invece notificato ai debitori con speciali avvisi, sui quali deve essere apposta, a caratteri ben visibili, la stampiglia con la dicitura contributo volontario.

« La rigorosa osservanza di tali norme, che può anche essere richiamata dagli stessi contribuenti ove venissero richiesti indebitamente del pagamento di contributi associativi, è da ritenersi sufficiente per evitare eventuali errori o abusi di qualsiasi genere.

« L'amministrazione, d'altra parte, non ha mancato di intervenire con la massima sol-

lecitudine, in caso di segnalazione di inosservanza delle precitate condizioni.

« È da tenere presente, inoltre, che le autorizzazioni della specie sono state sempre date dietro vive premure delle associazioni interessate ed al solo scopo di facilitare l'esazione dei contributi ad esse dovuti, in considerazione che nessuna disposizione di legge vieta agli esattori delle imposte di curare, come servizio privato, la riscossione dei contributi in parola, ove ciò non arrechi pregiudizio di sorta ai servizi d'istituto.

« Ciò stante, ove si dovesse addivenire alla revoca delle autorizzazioni in atto, mentre nessun beneficio potrebbe derivare agli associati i quali, in qualche modo, dovranno sempre corrispondere i contributi dovuti, sia pure volontariamente, ne conseguirebbe un aggravio per le associazioni interessate, le quali dovrebbero, altrimenti, instaurare un proprio servizio di riscossione ».

Il Ministro: TREMELLONI.

GRAZIOSI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non intende al più presto pagare gli espropri effettuati fin dal 1942 e dal 1946 nei comuni di Varallo Pombia e Marano Ticino (Novara), eseguiti per gli scavi del canale Elena ». (4211).

RISPOSTA. — « La occupazione dei terreni da utilizzare per le opere del canale Elena avvenne in seguito a semplici verbali di assenso amichevole alla occupazione immediata, redatti dall'amministrazione generale dei canali Cavour di Torino con il concorso dei proprietari dei terreni da espropriare, man mano che le aree si rendevano necessarie col progredire dei lavori di costruzione del canale in parola.

« Le occupazioni di fatto nel comune di Varallo Pombia avvennero nel seguente ordine: due nel luglio-agosto 1942, una nell'aprile 1943 ed altre due rispettivamente nel mese di agosto del 1947 e 1948. Quelle nel comune di Marano Ticino ebbero luogo rispettivamente nel febbraio 1946 e nel gennaio 1948.

« Per i noti eventi bellici e post-bellici — a causa dei quali si dovettero anche sospendere i lavori — non fu possibile portare a sollecito compimento, sia da parte dell'anzidetta amministrazione generale, come da parte delle autorità prefettizie competenti per territorio, la lunga e complessa procedura di espropriazione.

« I proprietari interessati sollevarono a loro volta eccezioni in merito all'ammontare delle indennità spettanti il che ritardò ulte-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

riormente il corso della procedura di esproprio e di quella per il pagamento delle relative indennità.

« Giova anche considerare che per tutte le espropriazioni in parola viene seguita la procedura unica di esproprio, vale a dire che tutti gli atti di esproprio posteriori alla pubblicazione del piano parcellare vengono esperiti a lavori ultimati, dopo aver eseguito tutte le operazioni di delimitazione, terminazione, tipo di frazionamento, computo delle aree, liquidazione conti, ecc.

« Si assicura, comunque, che si è provveduto a sollecitare l'amministrazione generale dei canali Cavour e che al pagamento delle indennità spettanti si darà subito corso non appena sarà completato il perfezionamento della procedura sopra indicata ».

Il Ministro: TREMELLONI.

GRAZIOSI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non intenda al più presto pagare gli espropri effettuati fin dal 1947 nel comune di Oleggio (Novara) per gli scavi del canale Elena ». (4433).

RISPOSTA. — « La occupazione dei terreni da utilizzare per le opere del canale Elena avvenne in seguito a semplici verbali di assenso amichevole alla occupazione immediata, redatti d'intesa tra l'amministrazione generale dei canali Cavour di Torino con il concorso dei proprietari dei terreni da espropriare, man mano che le aree si rendevano necessarie con il progredire dei lavori di costruzione del canale in parola.

« Le occupazioni di fatto nel comune di Oleggio (Novara) avvennero nel seguente ordine: una nell'agosto 1947 e le altre due nel settembre dello stesso anno.

« Per motivi contingenti non fu possibile portare a compimento prima, sia da parte dell'anzidetta amministrazione generale, come da parte delle autorità prefettizie competenti per territorio, la lunga e complessa procedura di esproprio.

« I proprietari interessati sollevarono a loro volta eccezioni in merito all'ammontare delle indennità loro spettanti, il che ritardò ulteriormente il corso della procedura di esproprio e di quella per il pagamento delle relative indennità.

« Giova anche considerare che per tutte le espropriazioni in parola viene eseguita la procedura unica di esproprio, vale a dire che tutti gli atti di esproprio posteriori alla pubblicazione del piano parcellare vengono esperiti a lavori ultimati, dopo aver eseguito

tutte le operazioni di delimitazione, terminazione, tipo di frazionamento, computo delle aree, liquidazione conti, ecc.

« Si assicura comunque che si è provveduto a sollecitare l'amministrazione generale dei canali Cavour e che al pagamento delle indennità spettanti si darà subito corso non appena sarà completato il perfezionamento della procedura sopra indicata ».

Il Ministro: TREMELLONI.

GUADALUPI, SEMERARO SANTO, BONGONI, CANDELLI, ANGELINI LUDOVICO E GALASSO. — *Ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti di carattere urgente intendano adottare perché siano immediatamente sospesi i lavori iniziati o da iniziarsi per la progettata costruzione del nuovo palazzo del comune di Castellaneta (Taranto), sul suolo occupato dal Parco della rimembranza.

« Per conoscere ancora quali provvedimenti intendano adottare nei confronti del signor commissario prefettizio del comune di Castellaneta il quale, in spregio ad ogni più elementare senso di dovere e di responsabilità democratica (non ultimo quello di trascurare deliberatamente le proteste di migliaia di cittadini facendo distruggere un'area di terreno sacra e inviolabile, perché dedicata al ricordo ed alla memoria dei gloriosi caduti di tutte le guerre), ha apertamente violato la Costituzione della Repubblica, la legge comunale e provinciale, specie per quella parte che limita i poteri dei commissari prefettizi, le leggi che disciplinano la occupazione e la costruzione dei Parchi delle rimembranze, considerati pubblici monumenti (legge 21 marzo 1926, n. 559, in *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1926, n. 88, e legge del 1 giugno 1939, n. 1089).

« Per conoscere, infine, quali provvedimenti intendano adottare perché la delibera del 31 ottobre 1953, n. 22, dall'oggetto: « Richiesta cantieri-scuola di lavoro, per la costruzione nuova casa comunale in Castellaneta », presa dal commissario straordinario per l'amministrazione del comune suddetto, ragioniere Fabrizio Achille, e divenuta esecutiva, sia parzialmente modificata ai punti 3 e 5, nel senso di realizzare il progetto su suolo diverso da quello fissato — arbitrariamente — dal commissario prefettizio al largo Principe di Napoli ove, sin dal 30 gennaio 1925 esiste il Parco della rimembranza, e di disporre per ulteriori finanziamenti dei can-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

tieri di lavoro utilizzabili per l'esecuzione del secondo stralcio del progetto ricordato, considerando quei lavori per la costruzione della nuova casa comunale in Castellaneta come urgenti, indilazionabili e di notevole utilità pubblica e sociale ». (3646).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del ministero della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.

« Dalle informazioni assunte da questo ministero sulla questione prospettata dagli onorevoli interroganti è risultato quanto segue:

a) la costruzione della nuova casa municipale del comune di Castellaneta verrà effettuata nella piazza Largo Principe ;

b) il commissario straordinario del suddetto comune nel prescegliere, con deliberazione 31 ottobre 1953, tale località, non ha fatto altro che uniformarsi a quanto era stato stabilito dal Consiglio comunale nella seduta del 14 novembre 1948;

ac) il parco della rimembranza, come si evince dalla deliberazione 30 gennaio 1925, istitutiva del parco stesso, occupa solo la parte del Largo Principe intorno al monumento dei caduti e non anche la parte dove dovrà erigersi la casa comunale. Ciò è stato confermato sia dall'ispettore onorario ai monumenti di Castellaneta, sia dalle Associazioni nazionali dei combattenti e reduci, delle famiglie dei caduti e dei mutilati ed invalidi di guerra;

d) di conseguenza, non v'è stata alcuna violazione delle leggi che disciplinano l'occupazione e la costruzione dei Parchi della rimembranza, né alcuna offesa alla memoria dei Caduti è stata arrecata con la scelta della località in parola;

e) le proteste avverso tale scelta sono state avanzate da un esiguo gruppo di persone.

« Dai suddetti elementi risulta evidente che la costruzione della casa municipale, nel comune di Castellaneta, non verrà ad occupare menomamente il suolo destinato a parco della rimembranza, ma conferirà, anzi, maggior decoro alla zona.

« Il Ministero della pubblica istruzione, per parte sua, sulla base di informazioni assunte presso la soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari, dalle quali è risultato che la zona su cui si eseguivano i lavori in questione non è alberata ed è situata al di fuori del parco propriamente detto, ha delegato, con telegramma del 25 marzo 1954, la citata soprintendenza ad esaminare e approvare il progetto relativo alla costruzione di che trattasi.

« Infine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avendo accertato che il cantiere di lavoro per la costruzione della sede comunale di Castellaneta interessa un'area retrostante alla zona alberata, che in passato era utilizzata a sosta di carovane di giostre e come parcheggio di traini e automotrici, non ravvisa l'opportunità di sospendere l'esecuzione di detto cantiere, così richiesto dall'onorevole interrogante ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
Russo.

GUGLIELMINETTI, SECRETO E RONZA.
— *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere a quale punto sia la pratica di ricostituzione del comune di Pomaretto (Perosa Argentina, Torino) in corso sin dal 1952, e se non ritenga opportuno impartire disposizioni per la sollecita definizione della stessa ». (4607).

RISPOSTA. — « La procedura relativa alla ricostituzione dell'ex comune di Pomaretto trovasi in corso di avanzata istruttoria.

« Si soggiunge al riguardo che è stata inviata al Consiglio di Stato la relazione per il parere prescritto ai sensi dell'articolo 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ».

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

LACONI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga di dover adottare le iniziative necessarie perché sia abolito il diritto feudale della « quarta regia » sul pescato nelle acque dello stagno di Santa Gilla di Cagliari e perché vi subentri quel normale regime di concessione a canone che solo può considerarsi adeguato alle moderne esigenze della produzione ed anche ad una migliore tutela del patrimonio ittico dello stagno stesso ». (4089).

RISPOSTA. — « Per effetto degli articoli 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, la regione sarda è subentrata nei beni e diritti patrimoniali dello Stato fin dal 1° gennaio 1950.

« Spetta pertanto alla regione suddetta di prendere le eventuali iniziative in relazione alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro: TREMELLONI.

LACONI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere per quali motivi i passeggeri dei piroscafi di linea provenienti da Civita-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

vecchia e da Napoli, siano sottoposti all'arrivo a Cagliari al controllo dogonale ». (4220).

RISPOSTA. — « I controlli che le dogane esercitano sui viaggiatori, sui relativi bagagli e sulle navi delle linee marittime Napoli-Cagliari, Civitavecchia-Cagliari e viceversa, tendono ad impedire che siano sottratti al pagamento dei diritti doganali merci estere, le quali, pur ammettendo che non possono essere imbarcate all'estero in quanto le navi sono adibite normalmente, soltanto ai servizi di linea tra i porti dello Stato, potrebbero essere trasbordate su di esse da altri natanti, sia durante la navigazione sia e soprattutto durante la sosta nei porti. Infatti, i piroscafi delle predette linee durante la loro sosta tanto nel porto di Cagliari e ancor più, in quello di Napoli, spesso vengono attraccati a brevissima distanza da altri piroscafi provenienti dall'estero. Poiché non sarebbe possibile provvedere ad adeguata ed efficace vigilanza, a mezzo dei militari della guardia di finanza, per evitare i cennati possibili trasbordi, dato che tale servizio richiederebbe un numero eccessivo di uomini, e comunque, molto superiore a quello disponibile l'amministrazione doganale effettua operazioni di normale verifica anche sulle linee cui si riferisce l'onorevole interrogante.

« Devesi riconoscere al riguardo che l'abbandono della verifica dei bagagli dei viaggiatori, in tali condizioni, offrirebbe ai malintenzionati la possibilità di compiere illeciti doganali ed in special modo contrabbando di tabacchi e di altre merci maggiormente gravati di diritti.

« Giova, però, rilevare che gli uffici doganali, in conformità a precise direttive impartite da questo ministero, procedono alla verifica dei bagagli con criteri della maggiore larghezza e celerità allo scopo di arrecare ai viaggiatori il minor disagio possibile, pur tutelando gli interessi dell'erario ».

Il Ministro: TREMELLONI.

LA SPADA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare perché sia osservata la decisione deliberata dalla competente commissione ministeriale che confermava la riserva del 50 per cento dei posti del concorso B-3 per direttori didattici a favore degli ex combattenti e reduci, tenuto conto che nel 1948 furono banditi due concorsi A-I e B-3 il primo a 177 posti riservato ai reduci e il secondo a 202 posti a concorso generale (dal quale furono

esclusi i combattenti e reduci in seguito a parere espresso dalla Corte dei conti). Tale situazione ha, provocato danni ai combattenti e reduci i quali hanno potuto complessivamente usufruire di soli 177 posti, in aperta violazione col criterio di legge dell'attribuzione del 50 per cento a favore della categorie combattentistiche pei posti delle pubbliche e private amministrazioni ». (4383).

RISPOSTA. — « Nella formulazione delle graduatorie di merito per i due concorsi per titoli (A-I e B-3) per posti di direttore didattici, approvate con decreti ministeriali del 13 luglio 1953 e trasmesse per la registrazione alla Corte dei conti, la competente commissione giudicatrice applicò a favore dei candidati combattenti la percentuale della metà dei posti disponibili (invero la riserva del 50 per cento venne applicata al solo concorso B-3, essendo l'altro concorso A-I riservato per intero ai reduci e assimilati).

« Tuttavia, in sede di registrazione, la Corte dei conti ha sollevato formale rilievo, sostenendo che la riserva predetta non fosse da applicarsi al concorso direttivo B-3 per soli titoli, essendo tale concorso espletato non con le disposizioni normali, come richiede l'articolo 20 del regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 843, (trattasi infatti di concorso al quale possono partecipare soltanto alcune speciali categorie; idonei ai precedenti concorsi direttivi, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e i maestri aventi un biennio di incarico direttivo, a norma della legge di ratifica con emendamento Pucci-Carcaterra 19 maggio 1950, n. 323).

« Nella risposta al predetto rilievo della Corte, inviata in data 2 aprile 1954, questo Ministero ha esposto esaurientemente i motivi per i quali la riserva del 50 per cento a favore degli aspiranti combattenti del concorso B-3 deve essere mantenuta, sia perché nel relativo bando di concorso era stata richiamata la norma che stabiliva la riserva medesima, sia perché le disposizioni di legge in base alle quali viene espletato il concorso B-3 soprattutto dal punto di vista sostanziale, non possono essere considerate eccezionali.

« Questo Ministero confida che la Corte dei conti accetti il punto di vista dell'amministrazione e confermi, con la registrazione dei decreti di approvazione della graduatoria, l'applicazione della riserva del 50 per cento a favore dei candidati combattenti ».

Il Ministro: MARTINO.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

LOPARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se sia a conoscenza che — avendo il comune di Tornimparte (Aquila) deliberato la costruzione di una caserma per i carabinieri nel capoluogo di Villa Grande — gli abitanti delle altre frazioni, prive di fognature, acqua, luce, ecc., siano insorti, anche a mezzo di sottoscrizioni presentate al prefetto di Aquila, chiedendo la revoca di tale deliberazione. Ciò in quanto in Villa Grande sono stati già costruiti gli edifici delle scuole elementari e il palazzo comunale, mentre nulla è stato deliberato a favore delle varie frazioni.

« Per sapere inoltre se sia a conoscenza che il maresciallo dei carabinieri di Tornimparte, a seguito di ciò, stia preseguitando i firmatari della petizione presentata in prefettura, chiamandoli in caserma e minacciandoli non si sa bene di quali gravi sanzioni penali.

« Per conoscere, infine, se e quali provvedimenti intenda adottare in proposito ». (4478).

RISPOSTA. — « Il comune di Tornimparte è costituito da ben diciotto frazioni, una delle quali, Villa Grande, funge da capoluogo essendo la più importante e meglio attrezzata, perché provvista di acqua, fognature, telefono, telegrafo; vi hanno sede, inoltre, il Municipio, la caserma dell'Arma e le scuole elementari.

« Il comandante del Gruppo carabinieri di Aquila, in occasione di recente visita a quella stazione dell'Arma, rappresentò al sindaco l'urgente necessità della costruzione di una nuova caserma in sostituzione di quella esistente, non rispondente alle più elementari esigenze d'igiene e di decoro, ed anche perché lo stabile, attualmente adibito a caserma, viene insistentemente richiesto dal proprietario per le proprie esigenze familiari.

« Esaminato a fondo il problema e riscontrata l'impossibilità di reperire uno stabile idoneo in Villa Grande e nelle altre frazioni, le quali ultime, d'altronde, distano non meno di 5 chilometri dal centro amministrativo del comune, il consiglio comunale di Tornimparte, riportandosi a precedente identica decisione del 26 luglio 1953, avverso la quale non furono presentate opposizioni, approvò, con delibera del 21 marzo 1954, n. 23, a maggioranza assoluta di voti, espressi in appello nominale (presenti n. 14, votanti n. 14, voti favorevoli n. 12, contrari n. 2) il progetto per la costruzione dello stabile da destinarsi a caserma dell'Arma in detta frazione. Detta delibera non è ancora stata sottoposta all'approva-

zione tuttora, in quanto è tuttora in corso di esame il relativo progetto.

« I due consiglieri che votarono contro il provvedimento sono residenti rispettivamente nelle frazioni di Colle Massimo e di San Nicola, in antagonismo con Villa Grande.

« In queste rivalità è da ricercarsi il movente dell'esposto inviato alla prefettura dell'Aquila, di cui fa cenno l'onorevole interrogante.

« A favore delle altre frazioni, contrariamente a quanto asserito, sono state già attuate o sono in corso di attuazione le seguenti provvidenze:

nella frazione San Nicola è stato costruito *ex novo* un edificio scolastico;

nelle frazioni di Colle Farelli, Colle Castagno e Forcella, è stata costruita ed aperta al traffico, da qualche anno, una strada collegante le frazioni stesse;

altra strada, collegante la frazione di Rocca San Stefano alla nazionale, è stata riparata con fondi ottenuti per il risarcimento danni di guerra,

è all'esame degli organi della Cassa per il Mezzogiorno il progetto per la costruzione di un acquedotto che fornirà l'acqua a circa 14 frazioni e la cui spesa è prevista in lire 75 milioni;

la strada Aminternina, che allaccia quasi tutte le frazioni con la sede comunale di Villa Grande, è già stata sistemata a cura della stessa Cassa per il Mezzogiorno;

in Villa Grande, soltanto recentemente, è stata sistemata la rete delle fognature.

« La somma di lire 10 milioni, preventivata per la costruzione della caserma, non inciderà sul bilancio ordinario del comune, poiché essa verrà reperita mediante contrazione di un mutuo presso la Cassa depositi e prestiti, mutuo che potrà essere estinto nel volgere di pochi anni col solo fitto che verrà corrisposto dal Ministero dell'interno.

« In merito, poi, all'ultima parte dell'interrogazione, si fa presente che il 28 marzo 1954 il maresciallo Silvi Enrico, comandante della stazione di Tornimparte, venuto a conoscenza che certo Catena Paolo, abitante nella frazione San Nicola, aveva raccolto delle firme fra i naturali della zona, lo invitò in caserma per chiedergli il motivo del suo interessamento. Il Catena dichiarò che la raccolta delle firme voleva significare una protesta per la costruzione della caserma in Villa Grande.

« Dagli accertamenti è risultato che il maresciallo Silvi, nella circostanza, si limitò ad accertare lo scopo della raccolta delle firme,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

per ragguagliarne, come suo dovere, i superiori.

« Nessuna azione vessatoria venne compiuta nel raccogliere le notizie occorrenti e nessuna minaccia venne formulata verso alcuno.

« Il comportamento del sottufficiale fu improntato alla massima correttezza ».

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non sia d'accordo di promuovere severe ispezioni per quegli istituti autorizzati — come quello retto dai padri Benedettini Olivetani di San Salvatore Monferrato (Alessandria) — i quali dipendono da gestori risiedenti in provincia diversa da quella della sede degli istituti stessi — e da anni, sistematicamente, presentano al provveditore agli studi l'elenco degli insegnanti non rispondente a quello dell'effettivo corpo insegnante ». (3705).

RISPOSTA. — « Premesso che la scuola di avviamento professionale a tipo commerciale di San Salvatore Monferrato è gestita dalla Fondazione Giacomo Roncati, ente morale giuridicamente riconosciuto, con sede nella città stessa, si precisa che la scuola medesima funziona, regolarmente autorizzata con decreto ministeriale, solo dall'anno scolastico 1952-53.

« Quanto agli insegnanti che prestano servizio nella scuola di cui sopra si fa presente che il gestore ha apportato alcune modifiche al prospetto del personale insegnante a suo tempo allegato alla domanda presentata ai fini della concessione del riconoscimento legale.

« Attualmente il corpo insegnante dell'istituto risulta in possesso del titolo di studio richiesto dall'ordinamento scolastico.

« Per quanto concerne la necessità di seguire assiduamente l'andamento delle scuole private legalmente riconosciute, si rende noto che il Ministero ogni anno sottopone numerose scuole ad ispezione e che interviene energicamente ogni qualvolta, o in seguito ai risultati dell'ispezione o per altra via (come può essere quella della interrogazione parlamentare) viene a conoscenza di qualche irregolarità ».

Il Ministro: MARTINO.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non sia d'accordo di far cessare al più presto le gestioni commissariali dei concorsi provinciali per l'istruzione tecnica ». (3706).

RISPOSTA. — « Si informa l'onorevole interrogante che il problema che egli ha sollevato è oggetto di studio da parte del Ministero, il quale riconosce la opportunità che si addiven-ga quanto prima ad un razionale ed organico riordinamento dei consorzi provinciali della istruzione tecnica con la conseguente ricostituzione per tali enti dei consigli di amministrazione nei quali potranno essere validamente rappresentate, fra le altre, le varie categorie economiche interessate al maggiore sviluppo delle iniziative più idonee nel campo dell'istruzione tecnica e professionale ».

Il Ministro: MARTINO.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non sia d'accordo che ai concorsi alla direzione didattica debbano essere ammessi i maestri — in possesso dei titoli e degli altri requisiti richiesti — che abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età ». (4400).

RISPOSTA. — « Nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1948 furono pubblicati numero 4 bandi di concorso per posti di direttore didattico, 2 per soli titoli (A-1 riservato ai reduci) e (B-3 ordinario), e 2 per esami e titoli (A-2 riservato ai reduci) e (B-4 ordinario), rispettivamente per 117, 202, 118 e 202 posti; in totale per 639 posti.

« Nei predetti bandi di concorso non venne richiesto, tra gli altri requisiti, quello relativo al limite massimo di età, in quanto gli aspiranti agli stessi concorsi debbono essere maestri elementari di ruolo e questi dal 1° ottobre 1942 sono diventati impiegati statali per effetto della legge 1° giugno 1942, n. 675.

« L'articolo 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, ha infatti esentato da qualsiasi limite di età i candidati ai concorsi statali che rivestissero già la qualità di impiegati dello Stato.

« La Corte dei conti nel 1948 registrò i predetti bandi di concorso senza sollevare rilievi di sorta, condividendo il punto di vista di questa amministrazione.

« Senonché, in sede di registrazione dei decreti ministeriali di approvazione delle graduatorie di merito per i due concorsi per soli titoli, ai quali erano stati ammessi ovviamente anche i candidati che avevano superato la età di 45 anni alla data del bando, la stessa Corte dei conti ha osservato invece che tale limite di età dovesse tuttora considerarsi esistente e che fossero quindi da escludere coloro che avessero superato l'età di 45 anni.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

« Nella risposta al predetto rilievo della Corte (trasmessa in data 2 aprile 1954), sono stati esaurientemente esposti i motivi per i quali deve senz'altro ritenersi abrogata la norma di legge (articolo 2 del regio decreto 5 febbraio 1934, n. 439) che stabiliva tale limite di età di 45 anni per i concorsi direttivi, norma che ha avuto vigore fino alla pubblicazione della citata legge successiva del 1° giugno 1942, n. 675 (inquadramento dei maestri elementari nei ruoli dell'ordinamento gerarchico statale) ».

Il Ministro: MARTINO.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi che hanno indotto il suo dicastero — in data 31 gennaio 1954 — a concedere la parifica a 10 classi elementari dell'istituto Marcelline di piazzale Tommaseo in Milano, istituto che sorge in zona centrale e fornita di ben due scuole statali, di cui una — quella di via Rasori — in diminuzione di alunni.

« L'interrogante chiede altresì se le classi elementari — di cui è oggetto la presente interrogazione — sono aperte a tutti e gratuite, come vuole l'articolo 95 del testo unico 5 febbraio 1928 ». (4583).

RISPOSTA. — « La parificazione di 10 classi elementari femminili gestite dall'istituto Marcelline di piazzale Tommaseo in Milano è stata concessa in seguito alla relazione favorevole trasmessa dal provveditorato agli studi di Milano, dalla quale risulta che, trovandosi la scuola parificata di cui trattasi nelle immediate vicinanze della scuola statale di via Ruffini, scarsa di locali e sovrabbondante di scolari, l'esistenza della suddetta scuola parificata poteva considerarsi necessaria per una migliore distribuzione della popolazione scolastica abitante nel rione.

« Per quanto riguarda la scuola elementare statale di via Rasori, si fa presente che la stessa ospita un totale di 781 alunni distribuiti in 27 classi con una media circa di 30 alunni per classe, media che si ritiene ancora abbastanza elevata anche se, come l'onorevole interrogante afferma, si sia determinata una diminuzione di frequentanti.

« La concessa parificazione è giustificata anche dall'elevato numero di alunne iscritte presso il suddetto istituto che è di 316 unità distribuite in 10 classi con una media di oltre 30 alunne per classe.

« L'istituto si è impegnato nella convenzione al rispetto dell'obbligo della gratuità a norma dell'articolo 95 del testo unico del 5 febbraio 1928, n. 577 ». *Il Ministro:* MARTINO.

MADIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se — considerato che allo scalo ferroviario di Francavilla Angitola fanno capo dodici comuni con una popolazione di circa 75 mila unità; che molti di questi comuni incrementano l'industria boschiva, col conseguente afflusso di viaggiatori; che in prossimità dello scalo ferroviario vivono aziende industriali ed agricole (stabilimento per la raffinazione dell'olio, lavorazione delle sanse, saponificio, costruzione attrezzi agricoli, aziende ortofrutticole, ecc.) — non creda di accogliere i voti del consiglio comunale, disponendo che i treni diretti si fermino anche alla stazione di Francavilla Angitola (sulla linea Napoli-Reggio Calabria), evitando che la notevole massa di viaggiatori sia costretta a gravoso allungamento di viaggio per passare da Pizzo a Sant'Eufemia ». (4719).

RISPOSTA. — « Alla stazione di Francavilla Angitola Filadelfia, della linea Napoli-Reggio Calabria, fermano già nei due sensi undici treni, ben distribuiti nella giornata, che si ritengono sufficienti alle necessità locali.

« Se si dovesse assegnare in detta stazione la fermata per servizio viaggiatori ai treni diretti, altre località della linea, di non minore importanza, sarebbero indotte ad invocare analogo provvedimento che, per ovvie ragioni di equità, non potrebbe poi essere negato, a scapito della regolarità di marcia dei treni a lungo percorso per i quali viene anzi sollecitata una sempre maggiore celerità.

« Per le predette ragioni non è possibile accogliere i voti del consiglio comunale di Francavilla Angitola ».

Il Ministro: MATTARELLA.

MAGLIETTA. — *Al Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — « Sulla necessità di venire incontro ai cittadini dell'isola d'Ischia (Napoli) per la riparazione delle opere danneggiate dalle piogge alluvionali e per gli adeguati risarcimenti ». (3657).

RISPOSTA. — « Il prefetto di Napoli ha inviato subito nell'isola di Ischia una commissione presieduta dal vice prefetto ispettore e composta dai rappresentanti del genio civile, dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, dell'amministrazione provinciale e dell'ente per la valorizzazione dell'isola di Ischia.

« La commissione, avvalendosi anche della collaborazione delle amministrazioni dei sei comuni isolani, ha effettuato accurati sopralluoghi, accertando la natura e l'entità dei

danni subiti da quel comprensorio a causa delle prolungate piogge invernali, che in effetti hanno provocato diverse frane sia alle strade provinciali e comunali che ai fondi rustici.

« Sulla scorta della relazione di detta commissione il prefetto ha già interessato, per la adozione di ogni opportuna provvidenza, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dell'agricoltura e foreste e la Cassa per il Mezzogiorno.

« In particolare il Ministero dell'agricoltura e foreste ha riferito che a favore dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Napoli è stata disposta una assegnazione straordinaria di fondi, nell'importo di lire 25 milioni, ai sensi del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, per la concessione, alle aziende agricole danneggiate dalle predette avversità, di contributi nella spesa occorrente per il ripristino della sistemazione e della coltivabilità dei terreni mediante impiego di mano d'opera disoccupata.

« Inoltre a seguito del riconosciuto disordine idrogeologico dei bacini dei vari torrenti nel territorio dell'isola d'Ischia, è stata effettuata, da parte dello stesso dicastero, con decreto presidenziale 30 maggio 1953, la determinazione del perimetro del bacino montano dell'isola stessa.

« In base a tale determinazione potranno essere programmate le opere da effettuarsi a cura e spese dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Infatti è stata già disposta la elaborazione di un programma di interventi da finanziarsi dalla Cassa per il Mezzogiorno in applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 646.

« Per l'attuazione di immediate provvidenze assistenziali a favore degli agricoltori bisognosi dei comuni dell'isola di Ischia, maggiormente danneggiati, questo Ministero ha messo a disposizione del prefetto di Napoli una sovvenzione straordinaria di 5 milioni di lire ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Sulla impresa Manfredi di Napoli che ha costruito il nuovo palazzo della Banca d'America e d'Italia in Napoli e che non ha pagato da due mesi i propri operai e sui provvedimenti adottati ». (3890).

« Sulla impresa edile in questione « che provoca scandalo a Napoli violando i contratti

di lavoro, ritardando il pagamento dei salari e provocando frequenti turbamenti all'ordine pubblico, sugli interventi effettuati e sulle sanzioni adottate ». (4384).

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti disposti al riguardo, è emerso quanto appresso.

« L'impresa Manfredi Camillo, che occupa attualmente a Napoli circa 130 operai ed ha costruito di recente la nuova sede della Banca d'America e d'Italia ha in corso lavori di rifinitura e di costruzione presso due altri edifici nella stessa città.

« In ordine alla mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro, poiché la ditta Manfredi non aderisce alla Confindustria, è noto che essa non è tenuta all'osservanza dei contratti collettivi di categoria; con ogni dipendente viene, pertanto, stipulato un contratto individuale, in cui sono precisate le condizioni di lavoro.

« In effetti, è risultato che i salari che percepiscono i lavoratori sono inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella provincia.

« A tale riguardo, però, non è stato possibile prendere alcun provvedimento in quanto le costruzioni di che trattasi sono a carattere privato e non rientrano nella sfera di applicazione delle norme inserite nei capitoli di appalto delle opere pubbliche.

« Circa il pagamento dei salari, è stato rilevato che l'azienda provvede ad effettuare il saldo dei salari stessi entro il 10 del mese successivo a quello cui i lavori stessi si riferiscono.

« La controversia tra l'imprenditore e le maestranze è sorta per il mancato pagamento dei salari dal 1° febbraio in poi, avendo gli operai richiesto la corresponsione dei salari fissati nei contratti collettivi e non avendo accettato quello pattuito individualmente.

« Per quanto si riferisce alle infrazioni accertate dall'ispettorato nel corso delle ispezioni, si informa che la ditta Manfredi è stata denunciata all'autorità giudiziaria per:

- 1°) omessa registrazione nei libri paga di giornate di lavoro eseguite dagli operai;
- 2°) omesso versamento di contributi di previdenza e assistenza sociale;
- 3°) assunzione al lavoro di parte degli operai senza la prescritta autorizzazione dell'ufficio di collocamento;

4°) mancato invio della prescritta denuncia semestrale alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e alla commissione provinciale per il collocamento degli invalidi al lavoro e mancata as-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

sunzione della prescritta percentuale di lavoratori di tali categorie;

5°) mancato pagamento dei salari con prospetto paga ».

Il Ministro VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Sulle migliaia di ore straordinarie fatte ogni mese negli stabilimenti S.M.P. (ex Ansaldo di Pozzuoli) e sulla opportunità di assumere giovani operai; sulla necessità di impedire il metodo instaurato nello stesso stabilimento di trasformare in appalti attività normali della azienda; sul bilancio dell'azienda e sull'onere determinato dalla esistenza di guardie personali degli ingegneri Boggio e Lanero, direttore il primo e coadiutore il secondo, nonché sui pericoli che incombono su detti impiegati dell'I.R.I. si da determinarsi la necessità di una protezione personale sui rapporti esistenti tra gli stabilimenti meccanici di Pozzuoli, azienda dell'I.R.I., e la O.C.R.E.N., azienda privata di proprietà della S.M.E. (Società meridionale di elettricità) attraverso la persona del direttore ingegnere Boggio; sulla necessità di precisare la posizione di detto ingegnere ». (4193).

RISPOSTA. — « Il lavoro straordinario effettuato presso lo stabilimento S.M.P. di Pozzuoli è limitato ad una linea di lavorazione del tutto normalizzata e, perciò, in condizioni tecniche — di correlazione tra impianti e personale altamente selezionato — tali da non consentire un allargamento dell'occupazione. Il predetto lavoro straordinario si concreta in due turni di 10 ore giornaliere, per un totale di 450-500 operai, e si è reso necessario per intensificare la produzione di prototipi relativa ad una importante commessa, al fine di poter effettuare le consegne entro i termini pattuiti. La produzione in parola aveva subito un notevole ritardo in seguito ad un guasto verificatosi ad una grossa pressa inserita nel ciclo lavorativo.

« Nessuna attività normale dell'azienda è stata data in appalto. È appaltato solo lo scarico dei vagoni ferroviari delle casse che contengono le billette; e ciò seguendo una pratica di normale adozione presso gli stabilimenti industriali (effettuare gli scarichi con personale proprio non è conveniente sia per la discontinuità del lavoro sia per le caratteristiche del personale stesso).

« Il servizio di protezione — cui accenna l'onorevole interrogante — è di fatto effettuato a favore dell'ingegnere Lanero, ma dalla polizia e non da guardie giurate. Tale servizio

ha ritenuto la polizia di disporre in relazione a minacce di violenze alla persona dell'ingegnere stesso. Per l'ingegnere Boggio invece non viene effettuato alcun servizio di protezione.

« La Società O.C.R.E.N. è anche di proprietà dell'I.R.I. attraverso la partecipazione del predetto istituto nel capitale sociale della Società meridionale di elettricità, che controlla direttamente l'O.C.R.E.N.

« L'ingegnere Boggio, vicepresidente degli S.M.P., è pure amministratore delegato della Società O.C.R.E.N. Vi è, quindi, tra le due aziende un rapporto di carattere personale, avendo un dirigente in comune, e vi sono, inoltre, rapporti di lavoro in quanto, essendo la O.C.R.E.N. una azienda esclusivamente elettrotecnica, esercita la sua attività industriale in collaborazione con gli S.M.P. che costruiscono le parti meccaniche degli impianti elettrici prodotti dalla O.C.R.E.N. stessa ».

Il Ministro VILLABRUNA.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Sulla posizione dell'I.N.P.S. ».

1°) sul ritardo nel pagamento degli assegni familiari anticipati;

2°) sul rinvio delle decisioni sulla cassa di integrazione quando (e questo accade sempre) il rappresentante provinciale dell'I.N.P.S. oppone il suo voto negativo;

3°) sulla mancata deliberazione della cassa integrazione per i dipendenti della ditta I.N.A.M. (Vasto) di Napoli;

4°) sulla mancata deliberazione della cassa integrazione per i dipendenti della ditta S.A.L.P.A. di Cercola (Napoli) ». (4347).

RISPOSTA. — « Per quanto concerne il ritardo con cui vengono rimborsati, da parte delle singole sedi dell'I.N.P.S., i saldi attivi per conguagli degli assegni familiari, si assicura che è stato interessato detto istituto ad intervenire presso le dipendenti sedi, affinché i rimborsi in questione avvengano con la maggiore possibile celerità.

« In ordine al punto 2°) della interrogazione cui si risponde non sembra esatta l'affermazione circa il rinvio delle decisioni della commissione provinciale per le integrazioni salariali, allorché il rappresentante dell'I.N.P.S. esprime voto negativo sulla concessione.

« Le decisioni della commissione provinciale sono prese a maggioranza e sono definitive, se non vengono impugnate, mediante

ricorso al comitato centrale della cassa integrazione guadagni, entro 30 giorni dalla notifica della decisione stessa.

« Ad evitare che tutte le decisioni di concessione della commissione provinciale restino sospese per almeno un mese in attesa dell'eventuale ricorso dell'istituto, quest'ultimo — mentre dà senz'altro corso alle decisioni non contestate — sospende l'esecuzione di quelle, per le quali intende presentare il ricorso e ne avverte la ditta.

« Circa le domande di concessione d'integrazione, presentate dalla ditta I.N.A.M. di Vasto (Napoli), risulta che esse sono state esaminate in sede di ricorsi della ditta o dell'istituto in data 9 corrente mese dal comitato della cassa integrazione guadagni, che ha concesso le integrazioni salariali ad un numero variabile di operai sospesi o ad orario ridotto, secondo le richieste della ditta, per periodi compresi dal 2 febbraio 1953 al 24 aprile 1954.

« Infine, a riguardo di quanto rappresentato al punto 4^o) risulta che la ditta S.A.L.P.A. di Cercola presentò richiesta di concessione per 159 operai del pastificio, sospesi dal 28 gennaio 1954 al 22 febbraio 1954, alla commissione provinciale, la quale accordò la concessione medesima.

« Successivamente, in data 22 febbraio la ditta ha chiesto una proroga alla concessione suddetta fino al 20 marzo 1954.

« Ai sensi dell'articolo 5 della legge del 12 agosto 1947, n. 869, tale domanda dovrà essere esaminata e decisa dal comitato centrale della cassa integrazione, essendo la commissione provinciale competente a concedere soltanto fino ad un mese.

« Per l'istruzione della pratica l'I.N.P.S. ha chiesto informazioni alla ditta, la quale ha dichiarato che, non avendo più ottenuto una commessa promessale, ha intenzione di licenziare tutti i 159 operai sospesi.

« In tal caso, poiché non sarebbe prevista la ripresa entro breve termine degli operai sospesi, la concessione dell'integrazione ai sensi dell'articolo 5 sopra citato non potrebbe essere accordata.

« In ogni modo, la domanda sarà esaminata quanto prima dal comitato centrale per la cassa integrazione guadagni ».

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Sull'azione svolta perché sia riconosciuta la cassa di integrazione ai lavoratori dell'I.M.M. di Napoli (ex Breda) ». (4348).

RISPOSTA. — « Come è noto, la concessione delle integrazioni salariali ai sensi delle leggi 9 novembre 1945, n. 788, e 12 agosto 1947, n. 869, è di competenza delle commissioni provinciali nelle quali sono rappresentate le categorie operaie, i datori di lavoro, nonché i Ministeri del lavoro e del tesoro.

« Le commissioni sono autonome e soltanto avverso le loro decisioni è ammesso ricorso al comitato centrale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria presso l'I.N.P.S. in Roma. Anche il comitato, che è composto nello stesso modo della commissione provinciale, è autonomo nelle sue decisioni.

« Questo Ministero, pertanto, non può intervenire, se non in sede di ricorso avverso le decisioni del comitato speciale. La ditta I.M.M. — qualora non venga accolta da parte del comitato — potrà, quindi, rivolgersi appunto in tale sede, a questo Ministero per gli eventuali, ulteriori provvedimenti ».

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGLIETTA E CAPRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Se ritiene legittimo il rifiuto costantemente opposto dalla questura di Napoli per comizi sindacali e politici nell'ambito della città di Napoli e delle sue frazioni; se ritiene di intervenire per modificare questo atteggiamento ingiustificato tenendo conto del diritto di ogni organizzazione di avere contatto col corpo elettorale e con i cittadini; se ritiene giusto di impedire alla opposizione politica di esporre pubblicamente il proprio punto di vista mentre la democrazia cristiana sviluppa una larga azione propagandistica (con comizi) in tutto il paese, se ritiene giusto riconfermare che la popolazione napoletana debba godere dei diritti che spettano a tutti i cittadini della Repubblica ». (4543).

RISPOSTA. — Non sussiste che la questura di Napoli abbia costantemente vietato i pubblici comizi indetti dai partiti e dalle organizzazioni sindacali di estrema sinistra.

« Infatti, dall'11 marzo all'11 maggio tali partiti e organizzazioni hanno effettuato sei comizi in località periferiche della città di Napoli, mentre altri diciannove sono stati tenuti nei comuni della provincia.

« Il questore ha, per altro, vietato alcuni comizi indetti in strade e piazze molto anguste perché l'agglomerato dei partecipanti avrebbe potuto provocare intralci al libero svolgimento del traffico cittadino e conseguenti pericoli per l'incolumità pubblica. Altri comizi, inoltre, sono stati vietati perché si sarebbero

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

svolti in situazioni ambientali di particolare tensione politica e avrebbero, quindi, potuto dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico ».

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

MANCINI — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere — con riferimento alla risposta non soddisfacente data alla interrogazione n. 1303 — per quali ragioni l'amministrazione dei monopoli di Stato non interviene in modo opportuno per assicurare l'immediato funzionamento del servizio di autotrasporti per gli operai delle saline di Lungro (Cosenza).

« La risposta data alla precedente interrogazione relativa agli inviti diramati a quattro ditte locali particolarmente attrezzate perché presentassero entro il 30 settembre le proprie offerte, non può essere ritenuta soddisfacente, dovendo, a parere dell'interrogante, l'amministrazione dei monopoli dello Stato essere più sensibile allo stato di disagio in cui si trovano gli operai delle saline ed in conseguenza più pronta a superare — come invece non a fatto dopo oltre sei mesi — le difficoltà incontrate ». (3000).

Risposta. — « Fin dal settembre 1953 la amministrazione dei monopoli di Stato iniziò con varie ditte locali le trattative necessarie per l'assegnazione del nuovo servizio di autotrasporti degli operai delle saline di Lungro.

« Durante il corso di dette trattative si incontrarono per altro non lievi difficoltà data anche la particolare natura del servizio e la necessità di una adeguata attrezzatura in chi deve svolgerlo.

« L'amministrazione dovette quindi inviare sul posto un proprio ispettore, il quale, superate le difficoltà che si erano presentate, affidò il servizio in parola alla ditta Epifanio Vincenzo, che aveva offerto le migliori condizioni.

« Detto servizio ha avuto inizio il 15 marzo 1954 avendo dovuto la ditta stessa provvedere previamente a tutte le complesse formalità necessarie a predisporre l'utilizzazione degli autobus da adibire all'anzidetto trasporto ».

Il Ministro: TREMELLONI.

MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se è informato sul comportamento di diversi comandi locali dei carabinieri in Calabria nei confronti dei segretari di sezioni socialiste; i quali, con vari pretesti, vengono invitati in caserma e richiesti di fornire notizie e informazioni relative alle attività di partito ed al numero e nome degli

iscritti, e per sapere quali provvedimenti intenda adottare a carico dei responsabili di siffatte intollerabili violazioni delle libertà costituzionali ed in particolare a carico del brigadiere di Laino Borgo (Cosenza) che ha addirittura osato diffidare il segretario della sezione socialista, che giustamente si è rifiutato di rispondere alle sue richieste, e a carico del sottufficiale di Tortora (Cosenza) che si è permesso, più di una volta, di entrare senza mandato nella sede del partito ». (4644).

Risposta. — « Non sussiste che comandanti di stazioni di carabinieri dipendenti dalla Legione di Catanzaro accedano nelle sedi dei partiti socialisti o invitino in caserma i segretari delle sezioni per attingere notizie o informazioni relative alle attività di partito e al numero e nome degli iscritti.

« Per i casi citati dall'onorevole interrogante si fa presente che il sottufficiale comandante la stazione carabinieri di Laino Borgo, avendo appreso, nella seconda quindicina del marzo 1954, che nel comune si era costituita una sezione del Partito socialista italiano, invitò, ritenendosene autorizzato dal disposto dell'articolo 209 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il segretario di detta sezione a esibire il verbale di costituzione. Avendo il segretario rifiutato di accogliere l'invito, il sottufficiale ha riferito con rapporto diretto all'autorità giudiziaria, per le eventuali infrazioni alla norma suddetta.

« Il comando generale dell'Arma ha, comunque, fatto presente che le responsabilità disciplinari del sottufficiale saranno esaminate non appena l'autorità giudiziaria avrà preso le determinazioni di competenza.

« Non è risultato che il maresciallo comandante la stazione carabinieri di Praia di Mare sia mai entrato nella sede della sezione socialista di Tortora. Consta, invece, che il detto sottufficiale, per aderire ad analoga richiesta dell'istituto nazionale della previdenza sociale, sede di Cosenza, si recò più volte a Tortora per esperire accertamenti sulla effettiva esistenza di rapporto di lavoro fra tale Curia Pasquale, bidello della locale sezione socialista, e la sezione stessa, che si era rivolta al detto istituto per essere ammessa al rimborso degli assegni familiari in favore del medesimo dipendente ».

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

MANCINI. — *Al Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — « Per sapere quali provvedimenti sono stati adottati a seguito della grave e dettagliata denuncia presentata dal

signor Carnevale Antonio di Giovanni; il quale ha dichiarato di essere stato brutalmente percosso da due carabinieri nella caserma di Scalea (Cosenza) ». (4653).

RISPOSTA. — « Il pregiudicato Carnevale Pietro Antonio di Giovanni, previa autorizzazione del pretore di Scalea (Cosenza), il giorno 14 marzo 1954 veniva fermato da carabinieri di quella stazione e associato alle locali carceri mandamentali a disposizione della Arma, perché indiziato quale autore di un furto in danno di Galiano Carmelo. Non essendo risultati elementi di reità a suo carico, veniva poi rimesso in libertà alle ore 18 del 15 successivo.

« In ordine a quanto asserito dall'onorevole interrogante circa le percosse che il Carnevale avrebbe ricevute nella caserma dei carabinieri di Scalea, lo stesso interessato, escludendo di essere stato « brutalmente percosso », ha dichiarato di aver ricevuto due schiaffi sulle guance da « un appuntato » e di essersi, per tale motivo, due giorni dopo il rilascio, fatto visitare dal dottor Dario Bergamo del luogo.

« Il Carnevale non ha saputo, per altro, fornire alcuna precisazione in proposito, né, in sede di confronto, è stato in grado di riconoscere il militare che lo avrebbe colpito.

« Il dottor Bergamo, per parte sua, riferendo che circa un mese fa visitò nel suo studio il Carnevale riscontrandogli una piccola abrasione sulle guance, ha precisato che l'interessato non ebbe, in quella occasione, a fornire alcuna indicazione sulle cause che la avrebbero determinata.

« Il Carnevale fu trattenuto nella caserma solo per poche ore, durante le quali venne interrogato due volte dal comandante della stazione, al quale mai nulla lamentò e lo stesso Carnevale ha dichiarato, d'altro canto, di non essersi rivolto ad alcuno per esprimere doghanze nei confronti dei militari dell'arma.

« Nessuna denuncia per i fatti dedotti dall'onorevole interrogante risulta pervenuta all'autorità giudiziaria.

« Alla stregua delle risultanze esposte, nessun provvedimento si ritiene di dover adottare in proposito ».

Il Sottosegretario di Stato per l'Interno. Russo.

MARANGONE E BELTRAME. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — « Per sapere chi finanzia in Italia gli oltre 100 elementi della troupe del cosiddetto riarmo morale i quali attualmente operano e recitano a Tor-

viscosa (Udine) alloggiati all'Hotel Esplanade di Grado e dotati di notevoli mezzi di ogni genere per la loro propaganda ». (4594).

RISPOSTA. — « Sebbene sia difficilmente configurabile la competenza di questo dicastero nella materia, che ha formato oggetto della sopra trascritta interrogazione, lo scrivente ha provveduto parimenti a rispondere perché l'attesa degli onorevoli interroganti non risultasse elusa.

« In Torviscosa (Udine) dal 23 marzo al 4 aprile 1954 ha svolto la sua attività, con rappresentazioni di prosa e conferenze, una troupe del riarmo morale.

« Della stessa, composta di quasi un centinaio di persone, facevano parte cittadini italiani, svizzeri, francesi, finlandesi, danesi, inglesi, americani ed un indiano.

« Le rappresentazioni e conferenze tendono a dimostrare che qualsiasi contrasto sociale può essere risolto con reciproca soddisfazione delle parti qualora si seguano i precetti del Vangelo Cristiano.

« Come è noto la sede principale dell'organizzazione del riarmo morale trovasi a Caux (Svizzera), ove l'iniziativa è sorta ad opera di Frank Buchman, cittadino di quella nazione.

« La compagnia, dopo aver operato a Montecatini Terme e a Milano-Sesto San Giovanni, luogo di provenienza, si portò a Torviscosa, ospite del complesso agricolo industriale S.A.I.C.I. (società agricola cellulosa italiana), filiazione della Snia Viscosa.

« Data la mancanza di adeguate possibilità ricettive a Torviscosa, gli ospiti vennero alloggiati all'hotel Esplanade di Grado (Gorizia), ove consumavano anche i pasti. Nella maggioranza, essi erano singolarmente dotati di autovetture, con immatricolazione svizzera, che usavano per muoversi dall'una all'altra località. I rimanenti venivano trasportati con autocorriere della S.A.I.C.I., la quale ha sostenuto le spese vive di alloggio, vitto e trasporto da e per Grado.

« Secondo quanto risulta a questo Ministero i componenti della compagnia non percepiscono stipendi di sorta, essendo tutti volontari, offertisi per la divulgazione dei principi sopra enunciati.

« L'organizzazione — anche questo è noto — ha carattere internazionale ed il suo finanziamento avviene principalmente attraverso le offerte volontarie degli aderenti, sparsi nei vari paesi e di enti assistenziali umanitari; nonché con il ricavo di pubblicazioni, di cui essa organizzazione si è fatta editrice,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

e per ultimo — ma in misura notevolmente ridotta — mediante contributi di aziende industriali ».

Il Ministro: VILLABRUNA.

MARAZZA. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — « Per conoscere:

1°) se con l'attuazione del provvedimento del comitato interministeriale dei prezzi n. 348 si è inteso — oltre che riconfermare i precedenti provvedimenti in materia di blocco dei prezzi e dei contratti di fornitura di energia elettrica — eliminare, mediante contributi integrativi della Cassa conguaglio, ogni discriminazione fra energia di vecchia e di nuova produzione;

2°) se gli risulti che in mancanza di precise direttive del comitato interministeriale dei prezzi siano tuttora insolute vertenze gravissime dipendenti appunto dalla inosservanza del detto provvedimento;

3°) se la proposta attualmente all'esame del comitato interministeriale dei prezzi, che prevede l'aumento del coefficiente di rivalutazione dell'energia di vecchia produzione, non sia in netto contrasto con lo spirito e la lettera del provvedimento e non costituisca grave pericolo di frattura dell'attuale sistema tariffario, con conseguenze preoccupanti per la utenza interessata;

4°) se non ritenga possibile, nell'ambito del provvedimento, una soluzione che consenta l'intervento della cassa di conguaglio evitando le temute conseguenze ». (4477).

RISPOSTA. — « 1°) Il provvedimento n. 348 ha inteso precisamente eliminare una diversità di trattamento tra la vecchia e la nuova energia, mediante i contributi previsti a favore di quest'ultima. Tale principio è stato confermato nel capitolo VI di esso provvedimento n. 348 nel senso che il coefficiente di rivalutazione 24 (stabilito fin dall'11 agosto 1948) si applica alle forniture di energia elettrica di vecchia e di nuova produzione per potenze oltre i 30 chilovattore.

Tuttavia la suddetta norma ha valore fino a quando non sia modificata, essendo nei poteri del C.I.P. — come del resto di qualsiasi organo deliberante — di variare con altro provvedimento quanto in precedenza stabilito. Tanto ciò è vero che nel citato provvedimento n. 348, al capitolo VIII, è espressamente previsto che « ove necessario, il C.I.P. può provvedere alla determinazione dei prezzi di vendita della energia di nuova produzione ammessa al beneficio della integrazione ». Tale possibilità è stata espressamente considerata appunto per dare alla medesima un carattere

eccezionale (da valutarsi caso per caso) nei confronti della sopra cennata norma di carattere generale.

« 2°) In applicazione delle norme contenute nel decreto istitutivo (decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 347, e nel successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 ottobre 1947, il C.I.P. ha impartito, di volta in volta che se ne è presentata la necessità, precise direttive ai dipendenti comitati provinciali prezzi e che fosse osservato il blocco dei prezzi delle merci, dei servizi e delle prestazioni in genere, che risultassero sottoposti a disciplina.

« Per quanto concerne più in particolare la materia disciplinata dal provvedimento numero 348, il C.I.P. ha invitato i comitati provinciali ad istituire presso tutte le camere di commercio appositi uffici per le tariffe elettriche con il compito di fornire agli utenti tutte le informazioni ed i chiarimenti opportuni, nonché la necessaria assistenza nei confronti delle imprese fornitrici dell'energia.

« I comitati provinciali, con la collaborazione dei predetti uffici, debbono inoltre, provvedere a rilevare nelle singole province, direttamente presso le aziende e presso gli utenti, i prezzi applicati da esse aziende in dipendenza delle norme contenute nel provvedimento 348.

« Tale rilevazione riguarda soprattutto il settore delle tariffe unificate con preciso riferimento alla legalità dei nuovi tariffari.

« Circa le gravissime controversie che, secondo quanto accenna l'onorevole interrogante sarebbero tuttora insolte, si fa presente che di regola la segreteria del C.I.P. — su segnalazione dei singoli utenti, o delle associazioni di categoria o delle autorità periferiche — interviene presso le aziende elettriche interessate sia direttamente sia a mezzo dei comitati provinciali, per il rispetto del blocco dei prezzi e dei contratti di fornitura dell'energia elettrica. In tali occasioni la segreteria non ha mancato di ricordare che, mentre per le forniture di potenza inferiore a 30 chilovattore sono da applicarsi le tariffe unificate stabilite su base nazionale dal provvedimento n. 348, per le forniture eccedenti tale potenza è necessario prima accertare la tariffa bloccata nel 1942, relativa a forniture analoghe, e poi applicare sulla medesima il coefficiente 24.

« Fra le più importanti vertenze in materia si possono annoverare quelle segnalate nel decorso anno dalla federazione nazionale delle aziende elettriche municipalizzate. Essa federazione dette notizia, infatti, di dodici controversie fra aziende elettrocommerciali ed azien-

de municipalizzate, concernenti la legittimità dei prezzi richiesti per le forniture eccedenti la potenza contrattuale impegnata. A seguito di diretto intervento della segreteria del C.I.P., otto di tali vertenze sono state già risolte nel quadro della vigente legislazione tariffaria, e soltanto quattro non hanno ancora potuto trovare una base di soluzione. Per queste ultime, ove risulti necessario, interverrà un apposito provvedimento del C.I.P. al fine di determinare i prezzi delle suddette forniture.

« 3°) Non è allo studio, per ora, alcuna proposta di aumentare su base nazionale il coefficiente 24 di rivalutazione dell'energia prodotta da vecchi impianti. È stato, per altro, recentemente disposto dal C.I.P. un aumento di tale coefficiente per la società Terni e limitatamente alla energia ceduta ai distributori, e senza che questi ultimi potessero rivalersi sulla loro utenza diretta.

« Proprio per rendere meglio operante il sistema di blocco, il C.I.P. si è visto nella necessità di adottare per la società Terni una soluzione atta a correggere gli inconvenienti derivanti dalla applicazione del coefficiente unico percentuale sui prezzi, tutti bloccati nel 1942 ma diversi tra loro nella misura (nel caso della Terni, ad esempio, molto bassi: 0,5 e 0,10 centesimi a chilovattore.

« 4°) Il concedere un contributo integrativo straordinario a carico della cassa conguaglio per le tariffe elettriche al fine di soddisfare le esigenze della società Terni, avrebbe riportato in discussione tutto il sistema di contributi previsti dal provvedimento n. 348 — non solo per la parte di energia nuova, ma anche per la parte di vecchia produzione — ed avrebbe costituito un grave precedente, invocabile dalle aziende elettriche che provvedono in altre regioni alle stesse funzioni di regolazione che svolge la Terni.

« Tale soluzione, inoltre, estesa su piano nazionale, renderebbe difficile il funzionamento della cassa stessa perché implicherebbe una integrazione alla nuova energia in misura molto superiore a quella attualmente stabilita dal provvedimento n. 348 confermando le situazioni di vantaggio verificatesi con il blocco del 1942 in favore degli acquirenti di energia a prezzi particolarmente bassi.

« È da osservare, per ultimo, che nuovi oneri a carico della cassa conguaglio, per fronteggiare i maggiori e non previsti contributi, richiederebbero altrettanti maggiori oneri a carico degli utenti dovendosi ai medesimi aumentare i sovrapprezzi per sopperire alle nuove esigenze della cassa stessa ».

Il Ministro: VILLABRUNA.

MAROTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno a modifica delle vigenti disposizioni in materia, ammettere ai concorsi per le direzioni didattiche anche gli insegnanti laureati in giurisprudenza o, quanto meno, se non ritenga di riconoscere tale laurea come titolo preferenziale per l'assegnazione degli incarichi direttivi disposti attualmente con apposita ordinanza ». (4609).

RISPOSTA. — « L'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, stabilisce che ai concorsi direttivi nelle scuole elementari possono essere ammessi i maestri che siano in possesso di uno dei tre titoli specifici della facoltà di magistero, ossia del diploma di vigilanza scolastica, della laurea in pedagogia e della laurea in materie letterarie.

« La disposizione ha inteso riconoscere particolare valore ai titoli di studio rilasciati dalla facoltà anzidetta in conformità dell'ordinamento del 1936 attraverso cui si volle migliorare la preparazione culturale dei maestri in vista, appunto, della loro immissione nei ruoli direttivi.

« Del resto, neppure la laurea in lettere e in filosofia (che, se mai, è la più affine a quella di materie letterarie) è titolo valido per l'ammissione ai concorsi in questione.

« Va da sé che le stesse considerazioni possono farsi anche nei riguardi del conferimento degli incarichi direttivi. I quali, come è noto, vengono affidati ai maestri elementari di ruolo meglio qualificati, vale a dire ai maestri in possesso dei requisiti per accedere ai concorsi direttivi ».

Il Ministro: MARTINO.

MENOTTI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere quali motivi non abbiano ancora consentito la definizione delle tre pratiche interessanti il comune di Trasquera (Novara), e riguardanti la liquidazione dei sovracani da applicarsi all'energia elettrica prodotta della società Dinamo nel territorio del predetto comune mediante i tre impianti di Iselle, Varzo e Premia-Domodossola.

« Le predette tre pratiche sono all'esame del competente ufficio del ministero rispettivamente dal 29 aprile, 20 luglio e 7 settembre 1953 ». (3818).

RISPOSTA. — « La richiesta formulata dall'onorevole interrogante si riferisce alle domande del comune di Trasquera intese ad ottenere il sovracane, di cui all'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, in

dipendenza dei tre impianti idroelettrici della società italiana per imprese elettriche Dinamo sui torrenti Diveria, Cairasca e sul fiume Toce.

« Al riguardo è opportuno precisare quanto segue:

a) per l'impianto di Iselle, la prefettura di Novara, trasmise a suo tempo a questo ministero la relazione d'istruttoria, esperita da quell'ufficio del genio civile, relativamente alle domande di sovracanone nei comuni di Trasquera e di Varzo e dell'amministrazione provinciale di Novara.

« Dall'esame degli atti questo ministero ebbe però a rilevare che il sovracanone era previsto soltanto a favore del comune di Trasquera e dell'amministrazione provinciale di Novara, mentre era stato trascurato il comune di Varzo perché ritenuto non rivierasco; si è pertanto provveduto a restituire gli atti alla predetta prefettura per un supplemento d'istruttoria tecnica da parte dell'ufficio del genio civile;

b) per quanto si riferisce all'impianto di Varzo si comunica che la prescritta relazione è stata già inviata al consiglio superiore dei lavori pubblici per il conseguente parere.

« Se tale consesso non avrà nulla di eccepire in merito, sarà provveduto alla emissione del formale provvedimento di liquidazione e ripartizione del sovracanone a favore dei comuni di Trasquera e di Varzo, nonché dell'amministrazione provinciale di Novara;

c) per quanto si riferisce all'impianto di Premia-Domodossola il consiglio superiore dei lavori pubblici si è di recente pronunziato ed è in corso di emissione il formale provvedimento di liquidazione e di ripartizione del sovracanone a favore degli enti interessati, con esclusione, però, del comune di Trasquera che non è stato riconosciuto rivierasco della derivazione d'acqua di cui al sopradetto impianto ».

Il Ministro: TREMELLONI.

MEZZA MARIA VITTORIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre una indagine, circa il modo di svolgimento del servizio del collocamento della mano d'opera nel comune di Sassuolo (Modena).

« Da notizie assunte, infatti, risulta alla interrogante che il collocatore di codesto comune, signor Lanciotti Giuseppe, si è reso ripetutamente responsabile di numerose vio-

lazioni della legge 29 aprile 1949, n. 264, continuando ad esempio, dopo reiterate diffide delle organizzazioni sindacali, a rilasciare nulla osta a datori di lavoro che richiedono manovalanza generica tramite richieste nominative, rifiutando di convocare la commissione comunale di collocamento con l'affermare di avere a tal riguardo tassative disposizioni superiori.

« Detto collocatore è giunto financo a dichiarare espressamente, a lavoratori e lavoratrici che si recavano presso il suo ufficio, che avrebbe dato loro regolare nulla osta se si fossero iscritti alla C.I.S.L. e avessero sollecitato dai datori di lavoro richiesta nominativa.

« Per conoscere, infine, se, esperita indagine e risultate esatte le contestazioni di cui sopra, non intenda il ministro prendere seri provvedimenti a carico del Lanciotti ». (4237).

RISPOSTA. — « Nel corso di ripetute ispezioni effettuate presso l'ufficio di collocamento di Sassuolo, non è risultato che il collocamento della mano d'opera venga svolto in contrasto con le vigenti disposizioni.

« La intensificazione del servizio ispettivo nei riguardi del predetto ufficio è stata determinata da una serie di esposti presentati dalla camera del lavoro di quel comune e denuncianti infrazioni alla legge che, all'atto pratico, sono poi risultate inesistenti.

« Così dicasi per il passaggio di lavoratori dalla impresa Medici allo stabilimento il ragno, per l'assunzione in qualità di magazziniera della lavoratrice Pallinieri Virginia, per l'avviamento al lavoro dell'operata Vandelio Maria presso la S.A.C.E.S.

« Risulta, altresì, che, a mezzo di manifesti e di agitazioni di carattere sindacale, si volle a suo tempo addebitare all'ufficio di collocamento la mancata nomina della commissione comunale, laddove detto ufficio non poteva avere, ovviamente, competenza in merito.

« Per quanto, poi, concerne la lamentata inosservanza della legge, circa l'avviamento della mano d'opera generica, si precisa che, dagli accertamenti effettuati, non risulta siano state accettate richieste nominative di manovalanza generica, all'infuori di quelle previste dalla lettera a) dell'articolo 14 e dal punto 6°) dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

« Quanto all'asserito rifiuto di convocazione della commissione comunale di collocamento di Sassuolo, la stessa, nominata con decreto prefettizio del 28 ottobre 1953, n. 3808, è stata insediata il 1° dicembre 1953.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

Da tale data la commissione è stata convocata mensilmente e precisamente, il 18 dicembre 1953, il 5 gennaio 1954, il 19 febbraio 1954 e il 15 marzo 1954.

« Il collocatore, a norma delle disposizioni vigenti in materia, ha provveduto regolarmente alla convocazione del predetto organo collegiale tutte le volte che si rendeva necessario sentirne il parere per gli argomenti previsti dagli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

« Infine, e poiché non è risultato che il collocatore abbia invitato taluni lavoratori ad iscriversi alla C.I.S.L. onde ottenere l'avvicinamento al lavoro, sembra allo scrivente che non ricorrano gli estremi per adottare provvedimenti a carico del signor Lanciotti ».

Il Ministro: VIGORELLI.

MICELI. — *Al Ministro dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se sia a loro conoscenza il fatto che le polveri ed i detriti pulverulenti liberamente scaricati nell'atmosfera dalla fabbrica calce cementi Segni di Vibo Marina (Catanzaro) hanno arrecato ed arrecano gravi danni, ed in alcuni casi completa distruzione, alle colture ortofrutticole di pregio delle campagne circostanti, che interessano le popolazioni di Longobardi, San Pietro, Bivona, Portosalvo, Vibo Marina, Pizzo Calabro, e se così stando le cose non intendano intervenire perché la citata fabbrica provveda alla preventiva depurazione dei rifiuti pulverulenti in modo da salvaguardare le produzioni agricole che danno vita e promettono sviluppo ai contadini della zona ». (4560).

RISPOSTA. — « Con riferimento alla sopra trascritta interrogazione — alla quale è data risposta anche per conto del ministero dell'agricoltura e foreste — si comunica all'onorevole interrogante che, secondo le informazioni assunte da questa amministrazione, i danni arrecati dalle polveri del cementificio Segni di Vibo Marina (Catanzaro) alle colture delle campagne viciniori risulterebbero di lieve entità.

« Comunque, si fa presente che la Società calce e cementi di Segni, opportunamente interessata da questo ministero, ha fatto conoscere che quanto prima applicherà agli impianti dello stabilimento in questione dei moderni filtri elettrostatici, allo scopo appunto di eliminare gli inconvenienti lamentati ».

Il Ministro dell'industria e del commercio: VILLABRUNA.

NICOLETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se sia a conoscenza delle irregolarità avvenute al cantiere di lavoro n. 12929 del comune di Toscolano Maderno (Brescia), dove, fra l'altro sono stati licenziati quasi tutti i capi famiglia che pur si trovano in condizioni di assoluto bisogno;

e per sapere quali provvedimenti siano stati presi nei confronti dei responsabili delle irregolarità commesse ». (4416).

RISPOSTA — « Nel corso di una ispezione, di recente effettuata nel cantiere di rimboscamento aperto in Toscolano Maderno, veniva accertato che il rendimento dei lavoratori, in esso adibiti, era del tutto limitato e che una ben scarsa disciplina si poteva riscontrare nel quotidiano espletamento delle mansioni commesse ai predetti.

« Di conseguenza, si è reso indispensabile — stanti le disposizioni che regolano il migliore funzionamento dei cantieri autorizzati da questo ministero — licenziare in data 26 febbraio 1954 otto lavoratori, perché riconosciuti inidonei, e sospenderne sette per indisciplina (successivamente riammessi in cantiere in data 5 marzo 1954).

« Circa — invece, le irregolarità nella gestione di detto cantiere, cui si riferisce l'onorevole interrogante, si ha motivo di ritenere che esse concernano il distacco di due lavoratori del cantiere, per eseguire lavori nell'interesse del comune.

« Al riguardo si informa che l'ufficio provinciale del lavoro di Brescia ha inflitto una multa (pari all'importo di sei giornate di retribuzione) al capo cantiere istruttore, mentre è stato addebitato al comune di Toscolano l'importo delle giornate effettuate dai due lavoratori in questione ».

Il Ministro: VIGORELLI.

PIERACCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno di affrontare i problemi della scuola materna, magari mediante uno stralcio del progetto generale di riforma scolastica, data la urgente necessità di giungere ad una sistemazione del delicato settore ». (4148).

RISPOSTA. — « Come si è avuto occasione di accennare nel discorso di chiusura al bilancio della pubblica istruzione, recentemente discusso al Senato, per risolvere radicalmente e definitivamente il problema della scuola materna, bisognerebbe poter avocare allo Stato la gestione di dette scuole.

« Il progetto però comporterebbe un onere tale al bilancio dello Stato che, non solo per ora ma neppure in un prossimo avvenire, potrebbe essere realizzato.

« Una soluzione del problema che rispetta l'attuale orientamento del ministero, potrebbe essere quella di attribuire ai comuni l'obbligo di istituire le scuole materne quanto meno laddove non vi provvede già l'iniziativa di altri enti o di privati, ma questa soluzione potrà essere affrontata solo in sede di riordinamento dei compiti spettanti alle amministrazioni comunali.

« Si assicura, comunque, che il problema è vivamente sentito da questa amministrazione consapevole come è e come deve essere della importanza che esso riveste sia nel campo pedagogico sia in quello sociale ».

Il Ministro MARTINO.

PIERACCINI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere, se nell'intento di far liquidare rapidamente gli arretrati e le nuove pensioni dei pensionati della cassa di previdenza sulla base delle recenti leggi.

1°) abbia emanato disposizioni per la immediata esecuzione del disposto delle leggi e se sì, quali disposizioni abbia emanato,

2°) se nell'ordinare il lavoro di riliquidazione delle pensioni e il pagamento degli arretrati si sia avuto riguardo verso i più vecchi e si sia avuta l'avvertenza di evitare un disumano ulteriore ritardo nel pagamento di arretrati dovuti per oltre 20 mesi a poveri vecchi che possono morire senza neppure il conforto di un riconoscimento, almeno parziale, del loro buon diritto per tanti anni negato ». (4149).

RISPOSTA. — « In ordine al lavoro di liquidazione dei miglioramenti ai pensionati delle casse di previdenza impiegati e salariati degli enti locali, si comunica che, per la sollecita applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 966, che prevede detti miglioramenti, sono state impartite disposizioni per la concessione di acconti da parte degli uffici provinciali del tesoro e si è provveduto alla predisposizione degli adempimenti da effettuarsi a cura degli uffici della direzione generale degli istituti di previdenza.

« Circa gli acconti, essi sono stati disposti con immediatezza, a mezzo circolari telegrafiche dell'11 e del 15 gennaio 1954, a favore dei titolari di pensioni decorrenti da data anteriore al 2 luglio 1950, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della citata legge n. 966.

« L'amministrazione, poi, eseguiti gli opportuni calcoli, con circolare del 20 febbraio 1954, n. 513, ha esteso la concessione degli acconti stessi, per motivi di equità, anche ai casi, non contemplati dal predetto articolo 10, di pensioni, cioè, decorrenti dal 2 luglio 1950 al 1° luglio 1952.

« Contemporaneamente, con la citata circolare n. 513, sono state date istruzioni ai cenati uffici provinciali del tesoro per la compilazione di appositi prospetti, al fine di disporre tempestivamente dei dati occorrenti per la definitiva applicazione dei predetti miglioramenti. Circa gli adempimenti da eseguire a cura della direzione generale degli istituti di previdenza si sono approntati i mezzi idonei per il celere svolgimento degli adempimenti stessi, provvedendosi alla costituzione di apposito ufficio che procederà progressivamente all'esame delle partite di pensioni ammontanti complessivamente ad oltre 40.0000 e che si avvarrà, per il sollecito disbrigo del gravoso lavoro, anche del sistema a cottimo, che potrà permettere la massima intensificazione con soddisfacenti risultati.

« Si fa presente, poi, che, a seguito degli emendamenti apportati dal Parlamento, in alcuni punti, al disegno di legge proposto dall'amministrazione, si è proceduto, con urgenza, alla compilazione di due distinti prontuari, occorrenti per la determinazione delle ritenute erariali da applicare sui trattamenti di quiescenza, prontuari che, dato il sistema di pensionamento adottato dagli istituti di previdenza del tutto differente da quello statale, hanno richiesto laboriosi calcoli.

« Così pure, per gli stessi motivi, si è resa necessaria la risoluzione, di intesa con la Corte dei conti, di importanti questioni sorte nell'interpretazione della legge in parola.

« Ultimati tutti i predetti lavori preliminari, è ora possibile dar corso alla liquidazione dei miglioramenti, in base agli elementi forniti con i prospetti che a mano a mano pervengono dagli uffici provinciali del tesoro.

« Per quanto riguarda l'ordine secondo cui devono essere esaminate le singole partite di pensione, si fa presente che l'amministrazione degli istituti di previdenza si era già preoccupata di adottare il criterio di procedere alla liquidazione dei miglioramenti dando la precedenza alle pensioni con decorrenza più remota e relative a titolari di età più avanzata, operando, all'uopo, la opportuna selezione sulle partite di pensione, per l'attuazione di tale criterio.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

« Circa il ritardo nel pagamento degli arretrati, rilevasi che la legge, presentata al Parlamento nel marzo 1953, è stata pubblicata soltanto il 31 dicembre 1953, per cui gli arretrati sono dovuti per effetto della retroattività degli aumenti disposta dalla legge, e non per il tempo trascorso dalla data di pubblicazione della stessa.

« Comunque si assicura che il lavoro sarà portato a termine in breve tempo, compatibilmente con i gravosi adempimenti da espletare per un numero così rilevante di pratiche ».

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

PIERACCINI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno estendere la reversibilità delle pensioni della cassa di previdenza a tutte le vedove di dipendenti da enti locali, tenendo presente che attualmente hanno diritto alla reversibilità soltanto quelle vedove il cui matrimonio fu contratto durante il servizio attivo del titolare ». (4150).

RISPOSTA. — « In ordine alle pensioni di reversibilità corrisposte dalle casse amministrative dagli istituti di previdenza di questo Ministero, si comunica che, in base alle norme degli attuali ordinamenti di dette Casse condizione necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione di reversibilità è che il matrimonio sia stato contratto anteriormente alla data di cessazione dal servizio; ed, anzi, qualora il dipendente abbia già compiuto i 50 anni di età e non sia nata prole, occorre che il matrimonio stesso sia stato contratto almeno due anni prima della cessazione anzidetta.

« La commissione di studio, istituita con decreto ministeriale del 26 aprile 1952, ha preso in attento esame la questione di cui trattasi ed ha, recentemente, elaborato uno schema di disegno di legge nel quale è inserita apposita disposizione con la quale si stabilisce la riduzione ad un anno dell'attuale minimo di due anni come sopra specificato.

« La medesima commissione ha, però, ritenuto assolutamente impossibile di estendere il diritto di cui si tratta al caso in cui il matrimonio sia contratto posteriormente alla data di cessazione del servizio; e ciò sia per la necessaria uniformità che deve sussistere, nella materia, con le norme che regolano il trattamento di quiescenza a favore del personale civile di ruolo dello Stato e sia anche considerando che un'estensione del diritto nel senso predetto avrebbe comportato grave per-

turbamento alle basi tecniche delle case di previdenza.

« Ciò in quanto, essendo il funzionamento delle case ispirato a criteri assicurativi, occorre che vi sia un esatto equilibrio tra contributi e prestazioni e che, conseguentemente, il valore capitale degli oneri relativi alle prestazioni stesse sia, all'atto della cessazione dal servizio di ogni iscritto, valutabile con precisi sistemi tecnici ».

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

POLANO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se sia stato preso in considerazione l'esposto inviato alla Direzione generale delle imposte dirette da Caneddu Giovanni Maria fu Antonio, residente a Padrea (Sassari) col quale chiedeva.

1°) una urgente disposizione rivolta a sospendere gli atti esecutivi per l'imposta di ricchezza mobile non pagata per l'anno in corso;

2°) il rimborso delle aliquote di ricchezza mobile pagate dal 1945 in poi per avvenuta notevole riduzione dei capi di bestiame posseduti come risulta dal certificato rilasciato dall'ufficio abigeato di Pozzomaggiore (Sassari) in data 24 aprile 1953;

3°) la cancellazione definitiva del nominato Caneddu Giovanni Maria dal ruolo dell'imposta di ricchezza mobile avendo egli cessato ogni attività armentizia

« L'interrogante fa presente che si tratta di un caso penoso di piccolo allevatore di bestiame rovinato dalle avversità stagionali che dal 1945 in poi si verificarono con continuità in Sardegna e dalla epidemia di afta che gli distrusse per il 50 per cento il suo gregge di pecore.

« L'interrogante chiede di conoscere se il Ministero abbia disposto o intenda disporre per l'accoglimento del ricorso del Caneddu e disporre altresì l'immediata sospensione di ogni e qualsiasi atto esecutivo nei confronti dell'istante ». (2516).

RISPOSTA. — « L'esposto segnalato dall'onorevole interrogante venne trasmesso senza indugio all'intendenza di finanza di Sassari la quale, in attesa di compiere la necessaria istruttoria sulla situazione tributaria del contribuente, dispose la sospensione temporanea degli atti esecutivi iniziati nei confronti del signor Caneddu per la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile iscritta a suo carico.

« Si fa presente per altro che il signor Caneddu fu iscritto a ruolo fino al 31 dicembre 1950 in base al reddito annuo imponibile

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

di lire 35.000, stabilito dalla competente commissione distrettuale, reddito che venne omesso dai ruoli a far tempo dal 1° gennaio 1951 non raggiungendo l'importo netto di lire 240.000 stabilito dall'articolo 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 ».

Il Ministro TREMELLONI.

RAFFAELLI e GATTO CAPORASO ELENA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se è informato che in molti comuni della provincia di Pisa i patronati scolastici non hanno ricevuto, nel periodo compreso dall'anno scolastico in corso, parte dei contributi ad essi dovuti in base alle vigenti disposizioni (proventi della vendita delle pagelle scolastiche e fondi per soccorso invernale) e che ciò ha impedito lo svolgimento dei compiti di assistenza per gli anni suddetti, e per conoscere altresì quali provvedimenti egli abbia adottato o intenda adottare sia per accertare eventuali responsabilità, sia per integrare i patronati delle somme spettanti ed infine per impedire il ripetersi di tali irregolarità ». (4066).

RISPOSTA. — « Si informa gli onorevoli interroganti di aver disposto che un ispettore ministeriale si reci a Pisa per svolgere una accurata inchiesta sulla situazione dei Patronati scolastici di quella provincia ».

Il Ministro MARTINO.

ROBERTI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se è informato che il giorno 11 marzo 1954, il maresciallo dei carabinieri di Salò ha chiamato nel proprio ufficio quattro cittadini della frazione di Roè Volciano (Brescia), incensurati, e classificandoli come individui pericolosi, ha loro rilevato le impronte digitali.

« Se ciò risulta vero, l'interrogante desidera conoscere in base a quali criteri legislativi ciò possa avvenire e quali provvedimenti siano stati adottati contro il maresciallo dei carabinieri che ha adottato simile sistema ». (4637).

RISPOSTA. — « In occasione di un sopralluogo effettuato dall'Arma di Salò per due successivi furti commessi ai danni del signor Pier Enrico Di Salvo, furono rilevate impronte digitali non appartenenti ad alcuno dei componenti della famiglia del derubato.

« A seguito degli accertamenti compiuti, il maresciallo comandante la stazione dei carabinieri di Salò invitò in caserma, il giorno 11 marzo, tale Mazzini Alfredo, Gorini Giu-

seppe, Salvotti Ferdinando e Vezzola Marco, a carico dei quali erano emersi specifici elementi di sospetto, e ordinò che venissero rilevate le loro impronte digitali per poter procedere al raffronto con le impronte rilevate in sopralluogo.

« Del fatto è stato informato il Pretore di Salò con dettagliato rapporto dell'Arma in data 16 marzo 1954, nel quale è stato specificato che, durante gli accertamenti relativi ai furti, si è reso necessario, per sospetti sorti sul loro conto, rilevare le impronte digitali dei predetti, tre dei quali hanno a loro carico precedenti penali.

« Le indagini sono state estese anche nei confronti di Cugini Giuseppe, pregiudicato per reati contro la proprietà, che più volte, nel periodo precedente ai furti, era stato notato, insieme con i nominati Mazzini e altri, in un esercizio lontano dalla sua abituale residenza e prossimo alla villa, nella quale sono stati commessi i due furti.

« Il comandante della stazione dell'arma di Salò ha, pertanto, agito nella sua veste di ufficiale di polizia giudiziaria impegnato a far luce intorno a uno specifico reato e alla streghua di fondati elementi di sospetto; e il rilievo delle impronte ha avuto legittimamente luogo in applicazione dell'articolo 4 delle leggi di pubblica sicurezza ».

Il Sottosegretario di Stato. RUSSO.

ROMUALDI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali misure intende adottare nei confronti del sindaco di Argenta (Ferrara) che, sollecitato più volte da taluni congiunti di trucidati del 1945 a concedere la autorizzazione a costruire a loro spese nel cimitero della frazione di San Nicolò un ossario per raccogliervi i resti dei loro cari nell'approssimarsi del decennale della morte, non si è mai degnato di rispondere; e per conoscere se non ritiene di dover richiamare al loro dovere le autorità provinciali, che, a loro volta interessate, si sono limitate a rispondere di non volere interferire in faccende che sono di competenza dell'autorità comunale, dimenticando che il valore umano della richiesta avrebbe almeno imposto un sollecito richiamo a quel sindaco volutamente e faziosamente negligente ». (4721).

RISPOSTA. — « Dalle informazioni assunte è emerso che nel 1949 la signora Maccagnani, vedova di un caduto fascista, a nome anche di un gruppo di famiglie colpite da uguale lutto, ebbe a presentare al comune di Argenta una istanza per l'acquisto di un piccolo lotto

di terreno nel locale cimitero, allo scopo di erigervi una stele recante scolpita dall'alto in basso la parola « Ignoti » e una iscrizione sul fianco.

« Tale richiesta non ebbe seguito, non essendo risultato che la istante fosse stata autorizzata dalle altre famiglie interessate.

« Successivamente, nel dicembre 1953, da parte dell'avvocato Bertozzi veniva sollecitato al comune stesso il corso di una domanda diversa da quella suddetta e che, secondo l'istante, avrebbe dovuto avere per oggetto la raccolta in ossario dei resti dei menzionati caduti: tale domanda però, non risultava essere stata mai presentata agli uffici del comune. Comunque, in conseguenza di tale sollecitazione, il comune di Argenta ha recentemente dato incarico al proprio tecnico di esaminare la possibilità di aderire al proposito manifestato da alcune delle suddette famiglie, non di accogliere le salme in un ossario, come inesattamente aveva affermato l'avvocato Bertozzi, bensì di acquistare piccole aree nel cimitero, per costruire tombe sotterranee gentilizie.

« Per altro, le pratiche relative a queste ultime richieste non hanno potuto essere perfezionate, in quanto da parte dei familiari interessati non sono state ancora presentate le necessarie documentate istanze.

« Stando così le cose, nessun intervento si ritiene di dover svolgere nei confronti della prefettura di Ferrara, la quale ha rettamente osservato che, trattandosi nella specie di concessioni di aree cimiteriali, non sarebbe stata giustificata la sua ingerenza, sino a quando non fossero state denunciate irregolarità a carico dell'amministrazione comunale ».

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

ROSINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per sapere se il Governo intenda provvedere perché siano ammessi nei ruoli speciali transitori i dipendenti non di ruolo delle pubbliche amministrazioni che siano stati assunti successivamente al 1° maggio 1948.

« Benché, infatti il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, istitutivo dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale avventizio in servizio nelle amministrazioni dello Stato alla data del 1° maggio 1948, abbia disposto (con l'articolo 12) la cessazione di tutte le assunzioni di personale non di ruolo, tuttavia l'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nel quarto comma dispone che « nell'ammissione ai posti non di ruolo eccezio-

nalmente ancora esistenti presso le amministrazioni pubbliche debba esser data la precedenza agli invalidi; il che dimostra come successivamente al 1° maggio 1948 siano state operate assunzioni di personale non di ruolo e particolarmente di invalidi.

« L'interrogante, mentre gradirà conoscere (anche in via approssimativa) quante siano state tali assunzioni, e se continuano tuttora, e in virtù di quali disposizioni, fa presente la opportunità che il trattamento degli avventizi assunti dopo il 1° maggio 1948, non sia meno favorevole di quello riservato agli avventizi assunti precedentemente tanto più che i primi risulterebbero essere nella maggior parte invalidi di guerra.

« E poiché soltanto un numero limitato di questi può giovare delle speciali disposizioni che consentono la loro sistemazione nei ruoli ordinari, l'interrogante chiede se il Governo intenda proporre un provvedimento legislativo per eliminare una sperequazione che non sembra abbia ragione d'essere ». (2931).

RISPOSTA. — « In proposito si osserva che la disposizione del quarto comma dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, trova un precedente nella legge 9 novembre 1949, n. 832, che, in deroga al divieto di nuove assunzioni di personale non di ruolo sancito dall'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, faceva comunque salvo « il rispetto della percentuale stabilita dal secondo comma dell'articolo della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra », per l'ipotesi che tali percentuali non fossero stati, per ragioni di ordine contingente, sempre rispettato in precedenza.

« Peraltro è noto che, attraverso il decreto legislativo n. 262 del 1948, si volle precisamente cristallizzare la posizione del personale delle amministrazioni statali, quale risultava alla data del 1° maggio 1948; fissando, con esclusivo riferimento a quella data, i diritti ed i doveri che da quella particolare posizione ai singoli derivavano.

« Le ragioni stesse che hanno ispirato la creazione dei ruoli speciali transitori ostano, quindi, ad una estensione in favore di coloro che, per avventura, siano stati assunti in servizio non di ruolo dopo il 1° maggio 1948; e pertanto non si ravvisa la opportunità, almeno allo stato, di promuovere un provvedimento legislativo nei sensi auspicati dall'onorevole interrogante. Tanto più che tutto il problema degli organici delle amministrazioni

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

statali formerà oggetto di un completo e generale riesame in sede di attuazione della legge di delega per il riordinamento dello statuto dei dipendenti civili dello Stato, dopo che la relativa legge sarà stata approvata dal Parlamento ».

Il Ministro. TUPINI.

ROSINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno precisare con apposito provvedimento la portata dell'articolo 21 dell'ordinanza ministeriale del 6 marzo 1954 nel senso di escludere dall'onere dell'opzione gli assistenti straordinari nelle università.

« Il disposto del primo comma della citata ordinanza (« ..non possono essere conferiti insegnamenti agli impiegati di ruolo di amministrazioni pubbliche.. ») sembra infatti contrastare, se non ne siano espressamente esclusi gli assistenti straordinari nelle università con la precisa norma dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465, che stabilisce che « le funzioni di assistente straordinario sono compatibili con altri impieghi pubblici ».

« Ciò del resto è stato riconosciuto anche da codesto Ministero, con le lettere n. 1297 e n. 2594 di protocollo della direzione generale per l'istruzione superiore in data rispettivamente del 29 gennaio 1954 e del 24 febbraio 1954 » (4410).

RISPOSTA. — « Assicuro l'onorevole interrogante che il Ministero impartirà ai provveditori agli studi le necessarie istruzioni affinché le funzioni di assistente straordinario nelle università siano considerate compatibili in linea di diritto, con quelle di insegnante incaricato nelle scuole secondarie.

« Resta ovviamente ferma la facoltà dei provveditori agli studi di valutare, caso per caso, se, in linea di fatto, sia possibile ad un assistente universitario attendere ai compiti di insegnante nelle scuole medie, tenuto conto degli obblighi che comportano i rispettivi uffici ».

Il Ministro. MARTINO.

SACCHETTI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere l'esito dei suoi interventi verso le « Nuove Reggiane » circa i problemi posti nell'ultima parte dell'ordine del giorno presentato dall'interrogante in sede di discussione del bilancio dell'industria e del commercio ed accettato dall'onorevole Ministro nella seduta del 30 ottobre 1953 ». (2676).»

RISPOSTA. — « Gli impianti delle Reggiane O.M.I. erano stati ampliati in misura notevole durante il periodo bellico. Cessato quel periodo, gli ordini di lavoro andarono progressivamente riducendosi, al punto da non consentire un qualche ritmo produttivo, sia pure ridotto. Da qui la necessità improrogabile di porre in liquidazione quel complesso industriale. Decisione che venne presa nel maggio 1951.

« Lo stabilimento industriale fu, così, ceduto in locazione alla società Nuove Reggiane, che subentrò alla vecchia gestione assumendone tutto il carico di lavoro.

« Il nuovo personale dipendente — per altro in numero assai ridotto rispetto al precedente — è stato scelto tra gli stessi operai licenziati, dopo accurata valutazione della loro capacità professionale ed in relazione al lavoro da espletare.

« La nuova società ha già portato a termine gli ordini di lavoro ereditati dalla cessata gestione ed ha in via di ultimazione altre commesse, assunte per conto di clienti esteri sugli stessi mercati dove operavano in precedenza le vecchie Reggiane O.M.I.

« Tale ripresa non facile all'inizio per le inevitabili difficoltà del primo avvio della nuova gestione, continua, per altro, ad essere ostacolata dalla scarsa consistenza degli ordini di lavoro finora ricevuti e dalla mancanza di capitale liquido.

« Come è noto, nel dicembre 1954, venne approvato il disegno di legge che proroga l'attività del F.I.M. Tale proroga ha consentito di avviare ad opportuno completamento la liquidazione delle Reggiane O.M.I. infatti, il comitato di sorveglianza del F.I.M. ha quasi completato la composizione, in via transattiva, delle oltre 4000 vertenze giudiziarie connesse a quella liquidazione e sta procedendo per trattativa privata alle vendite dei beni mobili ed immobili ».

Il Ministro. VILLABRUNA.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla pensione di guerra, riconosciuta fin dal 1° giugno 1951, dall'ex militare Di Renzo Loreto fu Carmine, per il quale è catalogata la pratica stessa al n. 1288617/C/278820 ». (4523).

RISPOSTA. — « Con riferimento alla interrogazione n. 4523, si comunica che, nei riguardi del signor Di Renzo Loreto fu Carmine, è stato compilato uno schema di provvedimento concessivo trasmesso, con elenco

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

n. 211239 del 12 marzo 1954, al comitato di liquidazione per l'esame di merito e l'ulteriore corso ».

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere quale sia lo stato della pratica per la pensione di guerra invocata dal signor Durante Felice, da Sessano (Campobasso) padre del militare caduto in guerra Amato Felice, da Sessano (Campobasso) padre del militare caduto in guerra Amato Felice, di cui più nulla si è saputo dopo la nota del 30 maggio 1953, n. 331108/174137, diretta all'interrogante dal sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra ». (4561).

RISPOSTA. — « Con riferimento alla interrogazione n. 4561, si comunica che la pratica di pensione relativa al signor Durante Felice, padre del defunto militare Amato (posizione 331108) venne definita negativamente, con decreto ministeriale del 3 maggio 1948, numero 1061430 a causa delle buone condizioni economiche del richiedente.

Avendo il signor Durante, in data 17 novembre 1951, prodotto domanda di riesame, allo stesso, con decreto del 10 febbraio 1954, n. 1815679 è stata concessa la pensione di guerra con decorrenza 1° dicembre 1951, ai sensi dell'articolo 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e l'assegno di previdenza di cui all'articolo 72 della citata legge, perché in base alle nuove informazioni fornite dall'arma dei carabinieri di Sessano (Campobasso) è risultato che la situazione economica dell'interessato ha subito un sostanziale mutamento in relazione a quella per la quale in precedenza venne negata la pensione.

« Il relativo libretto di pensione, distinto con il n. 5438026, è stato trasmesso all'ufficio provinciale del tesoro di Campobasso con elenco n. 126 del 25 marzo 1954 ».

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa all'ex militare Giovannom Nicola, a cui la commissione medica per le pensioni di guerra di Roma, il 19 giugno 1953, riconobbe diritto a pensione. La pratica è catalogata n. 87936/1373185 ». (4617).

RISPOSTA. — « Con riferimento alla interrogazione n. 4617, si comunica che, per la definizione della pratica di pensione del signor Giovannom Nicola fu Pietro, classe 1912,

occorre acquisire agli atti la copia della cartella clinica, chiesta il 25 novembre 1953 all'ospedale militare di Udine, relativa ai ricoveri dell'interessato negli ospedali di Lubiana e di Gorizia.

« Detto indispensabile documento è stato sollecitato il 21 aprile 1954 ».

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla invocata pensione di guerra del infortunato civile Ricci Esterino di Ottavio, da Poggio Sannita (Campobasso), catalogata al n. 135025 ». (4732).

RISPOSTA. — « In relazione alla interrogazione n. 4732, si comunica che, con decreto ministeriale del 19 novembre 1951, n. 166500 venne concessa al signor Ricci Esterino di Ottavio, la pensione di settima categoria dal 16 aprile 1949 (data dell'infortunio occorso all'interessato) a vita, per l'amputazione del pollice destro ».

« Il Ricci, sottoposto a nuovi accertamenti sanitari per allegato aggravamento il 10 luglio 1953 presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Caserta, venne riconosciuto affetto dagli stessi esiti di trauma, per i quali era già in godimento di pensione, esiti che non sono stati ritenuti aggravati.

« Avendo la commissione medica superiore confermato il giudizio espresso dalla suddetta commissione medica di Caserta, con decreto ministeriale del 26 aprile 1954, n. 1373752 è stato negato all'interessato il diritto alla concessione di maggiori assegni per aggravamento d'infermità.

« Il suddetto decreto è stato trasmesso il 12 marzo 1954 al comune di Poggio Sannita, per la consegna all'interessato ».

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SCIORILLI BORRELLI E CAVALLOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se risponde a verità il fatto che il consiglio della facoltà di lettere di una università italiana, ritornando su una sua precedente decisione presa all'unanimità, ha ritenuto, dietro deliberazione del Senato accademico, di non poter più conferire l'incarico della cattedra di storia del cristianesimo ad un insigne studioso, perché di confessione protestante, secondo quanto riferisce il Salvatorelli su *Il Mondo* del 15 dicembre 1953 (pagina 2), e per sapere, in caso affermativo, se

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

detta decisione è conciliabile con i principi della Costituzione della Repubblica italiana ». (2858).

RISPOSTA. — « È opportuno, anzitutto, precisare che il Ministero della pubblica istruzione come tale, non ha avuto modo di intervenire nella questione sollevata dall'onorevole interrogante, in quanto un suo intervento in merito sarebbe stato legittimo solo nel caso che la deliberazione dell'incarico di insegnamento della storia del cristianesimo nella università di Messina fosse stata sottoposta alla sua approvazione, mentre, in realtà, nessun incarico del genere è stato deliberato dal detto ateneo e quindi nessuna deliberazione in proposito è stata sottoposta all'approvazione di questo Ministero.

« Comunque si informano gli onorevoli interroganti che i fatti oggetto della interrogazione si sono svolti in questo modo:

« In data 24 novembre 1953 la facoltà di lettere dell'università di Messina ebbe a proporre il professore Giovanni Gonnet per l'incarico di « storia del cristianesimo ».

« Il Senato accademico, nell'adunanza del 28 novembre 1953, esaminate le deliberazioni del 24 e 27 novembre 1953 della facoltà (la deliberazione del 27 novembre riguardava altre proposte di incarichi nella facoltà) deliberava di rimandare in facoltà le due deliberazioni perché fossero esaurientemente motivate e ragioni del conferimento di incarichi di nuove materie complementari.

« Il Senato accademico, in sostanza, non faceva questione di persone, ma tenendo presenti le istruzioni ministeriali che invitavano le università a non superare per l'anno accademico corrente, il numero degli incarichi di insegnamento deliberati nel decorso anno 1952-53, chiedeva alla facoltà di lettere di precisare i motivi che avevano determinato nuove proposte di incarichi, fra le quali quella di « Storia del cristianesimo », in eccedenza al numero di incarichi del decorso anno accademico 1952-53.

« Nell'adunanza del 30 novembre 1953, la facoltà, riesaminate le proposte, deliberava in ordine all'incarico di « storia del cristianesimo », di soprassedere, per l'anno accademico corrente al conferimento dell'incarico stesso.

« Tale deliberazione veniva approvata dal Senato accademico nella seduta del 4 gennaio 1954 e dal consiglio di amministrazione nella adunanza del 7 gennaio stesso anno.

« Independentemente dalle esposte considerazioni intanto sarebbe stata assai dubbia la

possibilità di legittimare per quest'anno la inclusione nell'ordinamento didattico della facoltà di un nuovo insegnante deliberato in sede di modifica dello statuto della università di Messina, in quanto tale modifica non era stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* ».

Il Ministro MARTINO.

SCIORILLI BORRELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se è a conoscenza del fatto che la S.P.E.S. centrale invia il giornale murale *Attualità* a tutti i comuni d'Italia, chiedendone l'affissione senza il preventivo versamento dei relativi diritti dai quali non sono esonerati detti manifesti, a differenza di quanto accade per gli altri diritti fiscali (articolo 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47); per sapere altresì che cosa intenda fare per rimediare a questo abuso ». (4579).

RISPOSTA. — « Per una esatta valutazione di quanto rappresentato dall'onorevole interrogante circa l'affissione del giornale murale *Attualità*, è necessario che siano indicati i comuni, che abbiano eventualmente aderito alla richiesta di affissione senza il preventivo pagamento dei relativi diritti, e ciò allo scopo di poter esaminare la legittimità del provvedimento, anche in relazione alle particolari norme dei rispettivi regolamenti per il servizio delle pubbliche affissioni ».

Il Sottosegretario di Stato RUSSO.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dello spettacolo, sport e turismo.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno impartire precise istruzioni agli agenti della società italiana autori ed editori che eseguono gli incassi dei diritti d'autore, affinché si astengano dal richiedere dei tributi troppo gravosi in occasione di manifestazioni familiari e religiose, tenendo presente che da dette manifestazioni esula ogni carattere di speculazione mentre costituiscono l'unico, onesto svago delle laboriose popolazioni dei piccoli centri rurali — che, per il troppo grave onere dei diritti d'autore ed erariali — hanno visto distrutte le già fiorenti bande musicali ed ostacolati i festeggiamenti patronali, in occasione della leva militare e di avvenimenti familiari, inconvenienti che incidono sull'animo della gioventù contadina e ne acuiscono il desiderio di abbandonare la campagna e che potrebbero essere ovviati fissando ad un minimo il tributo erariale ed il diritto d'autore ». (3643).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

RISPOSTA. — « In merito alla richiesta avanzata dall'onorevole interrogante giova precisare che — prescindendo dai diritti di autore la cui corresponsione esula dalla competenza dell'amministrazione finanziaria — i diritti erariali sono legittimamente dovuti su tutti gli spettacoli a pagamento, indipendentemente dal fine che gli organizzatori si propongono di raggiungere con l'introito realizzato e quindi anche se non a scopo speculativo (articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.).

« Per quel che concerne le manifestazioni di carattere familiare, religioso e popolare che si svolgono gratuitamente, questo Ministero, per la materia di sua competenza, non mancherà di richiamare l'attenzione dell'ente accertatore sull'intassabilità delle stesse ».

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, anche in accoglimento dei voti ripetutamente espressi dagli agricoltori delle Valli di Non e di Sole (Trentino) dare attuazione alla linea ferroviaria a scartamento normale da Mezzacorona (ferrovia Verona-Brennero) a Malè, per la quale fu promulgata la legge 2 aprile 1951 con l'assegnazione dei fondi occorrenti, invece di dar luogo alla linea a scartamento ridotto la cui società concessionaria mancherebbe di mezzi tecnici e finanziari adeguati ed il cui tracciato per ben 58 chilometri attraversa irrazionalmente le coltivazioni pregiate di frutteti e vigneti, recando grave danno alla produzione che oggi si aggira sui seimila carri ferroviari all'anno di pregiatissimi prodotti largamente esportati, senza neppure assicurare la necessaria disponibilità di materiale rotabile per l'incontro sui mercati dei prodotti medesimi facilmente deteriorabili ». (4687).

RISPOSTA. — « Il progetto di ricostruzione in sede propria della ferrovia Trento-Malè fu a suo tempo oggetto di attento e ripetuto esame comparativo, da parte del consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle diverse soluzioni prospettate, tra le quali quella con lo scartamento normale limitato a Mezzacorona e l'altra con lo scartamento ridotto proseguito fino a Trento.

« La soluzione prescelta con la adozione dello scartamento ridotto sulla intera linea fu riconosciuta dal citato superiore consesso la più conveniente sia dal punto di vista tecnico che economico e pertanto, con decreto interministeriale dell'11 dicembre 1952, n. 5611,

fu approvato il relativo progetto presentato dalla società concessionaria per il potenziamento della ferrovia con mantenimento dell'attuale scartamento.

« Col medesimo decreto venne anche definitivamente determinato in lire 2.754.600.000 il corrispettivo di concessione e cioè nei limiti stabiliti dalle due leggi 2 aprile 1951, n. 294 e 1° novembre 1952, n. 1349 che avevano autorizzato la spesa a carico dello Stato.

« In seguito a tali atti dell'amministrazione statale i lavori di ricostruzione e potenziamento sono stati iniziati da oltre un anno e pertanto non è più evidentemente possibile riprendere in esame soluzioni diverse da quella adottata, tanto più che nel maggio 1953 i lavori sono stati dichiarati urgenti ed indifferibili.

« D'altra parte, in merito alle preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante si fa presente quanto segue:

1°) il progetto approvato prevede l'impiego di carrelli trasportatori di carri delle ferrovie dello Stato a scartamento ordinario, ciò che servirà ad evitare gli inconvenienti che, per la differenza di scartamento, attualmente derivano dal trasbordo delle merci, specialmente se deperibili;

2°) nei riguardi dei danni ai frutteti ed ai vigneti attraversati, anche la costruzione della linea a scartamento normale ne avrebbe ovviamente comportati, anzi in misura maggiore, data la maggiore larghezza della sede ».

Il Ministro: MATTARELLA.

SPADAZZI, DE FALCO, MUSCARIELLO, BARATTOLO e CAVALIERE STEFANO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere quali indagini abbiano disposto nell'ambito del Ministero del commercio con l'estero, per acclarare le gravissime responsabilità di taluni funzionari, che appaiono — con assoluta certezza — coinvolti nello scandaloso traffico delle licenze di importazioni e esportazioni rilasciate a singole persone e società commerciali mimetizzate, aventi a disposizione capitali irrisori, che ottenevano licenze per l'importo di centinaia di milioni ed in alcuni casi addirittura di miliardi, durante il delicato periodo della congiuntura degli eventi bellici in Corea (anni 1950-51).

« Come risulta dagli atti istruttori presso il tribunale di Roma, dietro il comodo paravento di tali prestanomi, si nascondono banche ed industriali senza scrupoli, che hanno truffato lo Stato italiano di centinaia di mi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

noni di dollari — rilasciati al cambio ufficiale — rivenduti al mercato nero o trafugati all'estero, provocando una emorragia di valuta pregiata all'interno del paese.

« Gli interroganti chiedono infine di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per moralizzare il troppo discusso campo dell'attività ministeriale, che da taluni anni è al centro di continui e non sempre ingiustificati attacchi della stampa, e quali pene pecuniarie saranno inflitte — quale risarcimento all'erario — a carico dei responsabili ». (4295).

RISPOSTA. — « Informo gli onorevoli interroganti che in rapporto alle trasgressioni relative a licenze rilasciate da questa amministrazione, verificatesi durante la guerra di Corea, — come ebbe a dichiarare il ministro allora in carica nel discorso tenuto alla Camera dei deputati nel luglio 1952, a conclusione della discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero — venne costituita una commissione interna di indagine, presieduta da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato, per l'accertamento delle responsabilità di ordine amministrativo interno.

« Dalle risultanze di tali indagini, non emersero estremi per denunce all'autorità giudiziaria.

« Vennero per altro adottati provvedimenti amministrativi nei confronti delle ditte resesi responsabili di violazioni alle norme di carattere valutario, e nei confronti dei dipendenti che nel rilascio delle licenze, non ottemperarono alle disposizioni a suo tempo in vigore.

« Occorre tuttavia rilevare che le note infrazioni di carattere valutario si riferiscono prevalentemente ad operazioni di importazioni riguardanti merci per le quali non era richiesto il rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero del commercio con l'estero. Esse infatti riguardano soprattutto prodotti ammessi all'importazione direttamente dalle dogane, senza l'intervento — diretto o indiretto — del Ministero del commercio con l'estero.

« È compito dell'autorità giudiziaria valutare le gravi irregolarità commesse da parte delle ditte che risultano denunciate, e stabilire le relative responsabilità.

« Per quanto riguarda infine i danni procurati all'erario dello Stato, risulta che l'ufficio italiano dei cambi si è costituito parte civile nel processo valutario attualmente in corso presso il tribunale di Roma. Sarà per-

tanto la predetta autorità a stabilire gli eventuali risarcimenti ».

Il Ministro del commercio con l'estero:
MARTINELLI.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle finanze.*
« Per conoscere se non ritenga opportuno prorogare di almeno trenta giorni i termini per la presentazione delle denunce sui redditi, tenendo conto dell'altissima percentuale di contribuenti i quali non hanno ancora provveduto alla denuncia stessa, specialmente fra le popolazioni rurali del Meridione ». (4371).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha la possibilità di aderire alla proposta dell'onorevole interrogante sia perché una proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni uniche dovrebbe essere disposta con provvedimento legislativo ed essendo il termine già scaduto, si tratterebbe non di proroga ma di apertura, sia perché un provvedimento del genere gioverebbe in definitiva ai contribuenti meno diligenti. È in proposito da ricordare che ripetute dichiarazioni in sede politica hanno precisato che uno degli scopi della riforma tributaria è quello di ripristinare l'osservanza dei termini e di por fine all'abitudine, invalsa nel passato, di disporre continue proroghe e sanatorie, che danno modo ai contribuenti di eludere le sanzioni stabilite dalla legge ed ingenerano sfiducia nei confronti dell'amministrazione finanziaria ».

Il Ministro TREMELLONI.

SPADAZZI. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa, del tesoro e dei lavori pubblici.*
« Per conoscere — in relazione anche alla risposta a una precedente interrogazione — se abbiano notizie della situazione venutasi a creare nel comune di Balvano (Potenza), a seguito dell'abbandono — da parte dei carabinieri — del locale adibito a caserma.

« L'interrogante fa presente che l'edificio dell'ex convento Sant'Antonio, in cui era sistemata la caserma, non presenta affatto i drammatici aspetti di inabitabilità cui fa cenno la risposta del ministro.

« Infatti l'ufficio del genio civile di Potenza — che dovrebbe essere l'unico competente ad emettere pareri tecnici in materia — con sua nota 3072 del 12 marzo, diretta al comune di Balvano e alla prefettura di Potenza, ha escluso nettamente ogni imminente o futuro pericolo di crollo, dichiarando, invece, che l'edificio ha bisogno di urgenti lavori di riparazione e di copertura.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

« L'interrogante chiede di conoscere se siano state impartite le opportune disposizioni per la sollecita liquidazione del risarcimento dei danni di guerra inerenti all'edificio in questione ed in caso contrario quando si intenda provvedere, al fine di permettere allo ufficio competente di eseguire i lavori di ripristino ». (4557).

RISPOSTA. — « Lo stabile adibito a caserma della stazione carabinieri di Balvano (Potenza), costituito da un vecchio convento di proprietà comunale, a causa delle lesioni prodottesi nell'edificio per la natura franosa della zona e per effetto delle scosse sismiche verificatesi nel dicembre 1952, venne dall'ufficio tecnico erariale di Potenza riconosciuto abbisognevole di urgenti lavori di riparazione, che il comune ritenne di rimandare per indisponibilità di fondi.

« Essendo peggiorate le condizioni statiche dell'immobile, con pericolo per l'incolumità del personale dell'arma accasermatovi, nel febbraio 1954 un funzionario del predetto ufficio tecnico erariale e il medico provinciale lo dichiaravano concordemente inabitabile, sicché, in conformità agli accordi presi col prefetto competente, fu decisa la temporanea chiusura della predetta stazione.

« Con l'attuazione di tale provvedimento, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nel comune di Balvano è rimasta affidata alle limitrofe stazioni carabinieri di Vietri di Potenza e Picerno che, essendo provviste di automezzi, possono estendere la loro vigilanza su quel centro e sull'agro relativo.

« È stato, per altro, disposto che sia distaccato a Balvano un « posto di pernottamento » che entrerà in funzione appena i locali messi a disposizione da quell'amministrazione comunale saranno lasciati liberi dall'inquilino che in atto li occupa.

« Intanto, per il ripristino della stazione, è in corso la stipula di uno schema di contratto per assumere in fitto uno stabile di proprietà privata, ancora in costruzione, che consentirà fra non molto una conveniente sistemazione del reparto.

« In merito al discorde parere che, secondo le affermazioni dell'onorevole interrogante, l'ufficio del genio civile di Potenza ha manifestato circa le condizioni di abitabilità dell'immobile già adibito a caserma della precitata stazione, si fa presente che effettivamente un funzionario del detto ufficio, inviato sul posto a richiesta del sindaco di Balvano per esaminare se fosse compromessa anche la stabilità di due aule scolastiche sistemate

in due vani terreni dello stesso edificio, nell'escludere tale eventualità, ha espresso avviso, pur senza aver potuto visitare i locali, perché questi erano chiusi e non era possibile accedervi, che l'intero stabile non presenta pericolo di crollo purché vengano eseguiti urgenti lavori di copertura e di riparazione.

« Quanto, infine, alla liquidazione dei danni di guerra subiti dall'edificio in questione, non è risultato che presso l'ufficio competente del genio civile sia stata presentata da parte del comune di Balvano alcuna istanza a questo fine.

« E, invece, in corso di istruzione una richiesta del genere avanzata il 18 settembre 1953 dal parroco della chiesa attigua per ottenere un contributo di 10 milioni, nel quale a quanto risulta dalla nota del 27 ottobre 1953 del sindaco di Balvano sarebbero compresi anche i danni subiti dai locali già occupati dalla caserma dei carabinieri ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
Russo.

VERONESI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se gli uffici delle imposte abbiano disposto verifiche alle denunce dei redditi di alcune persone coinvolte nel processo Muto in base agli elementi emersi dalle deposizioni fatte ». (4067).

RISPOSTA. — « Gli uffici finanziari, avvalendosi anche dell'opera dei più esperti verificatori contabili e degli organi di polizia tributaria, hanno già acquisito importanti elementi circa l'attività svolta dalle persone coinvolte nel processo Muto, cui accenna l'onorevole interrogante.

« L'indagine tributaria, che prosegue senza sosta, non trascura le operazioni svolte dalle così dette società di comodo in cui le persone stesse siano comunque interessate, al fine di attribuire loro i redditi in tal modo conseguiti.

« Si assicura l'onorevole interrogante che nulla verrà tralasciato affinché vengano acquisite all'erario le imposte evase e le relative penalità ».

Il Ministro: TREMELLONI.

VERONESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per i quali solo le due province di Trento e di Bolzano sono state escluse dall'accordo fra il Ministero del lavoro e l'I.N.P.S. riguardante il servizio di erogazione dei sussidi di disoccupazione: e per sapere se

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

non ritenga questa eccezione contraria alle direttive generali del Governo ». (4660).

RISPOSTA. — « Questo Ministero esaminò, a suo tempo, la possibilità di assumere, anche nelle province di Trento e di Bolzano, il servizio di erogazione delle indennità ordinarie e dei sussidi straordinari di disoccupazione da parte dei collocatori comunali.

« Non si è, tuttavia, pervenuti ad una soluzione positiva per una serie di considerazioni, quali il frazionamento degli abitanti in numerosi comuni con scarsa popolazione; le difficoltà incontrate per il reperimento di persone dotate di un minimo di idoneità disposte ad assumere l'incarico di collocatore comunale; la penuria edilizia, specialmente per quanto riguarda gli edifici comunali della zona (è da tener presente che le amministrazioni comunali sono tenute a fornire i locali per gli uffici di collocamento) e la conseguente impossibilità di reperire un locale in ogni comune.

« Tali difficoltà hanno indotto a raggruppare più comuni in un unico ufficio intercomunale di collocamento che svolge le funzioni di istituto nell'interesse anche dei lavoratori di tutti i comuni in questione, ad eccezione del pagamento dei sussidi di disoccupazione.

« Poiché, infatti, il servizio di erogazione comporta l'obbligo del controllo dello stato di disoccupazione, mediante l'apposizione giornaliera della firma da parte dei disoccupati, la particolare topografia e la natura montana delle due province di Trento e Bolzano renderebbero assai disagiata — ed impossibile nella stagione invernale — il continuo spostamento dei disoccupati dei vari comuni alla sede dell'ufficio intercomunale, per l'apposizione della detta firma, costringendoli a non indifferenti spese di trasporto o a faticosi percorsi.

« L'apposizione della firma — e la conseguente percezione del sussidio di disoccupazione — costituiscono, pertanto, operazioni da svolgersi presso i singoli segretari comunali ».

Il Ministro: VIGORELLI.

VIALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno — onde conseguire, attraverso una più confacente e realistica ospitalità nautica nei porti italiani, il potenziamento del movimento turistico verso il nostro paese anche per via mare — i seguenti provvedimenti:

1°) autorizzare la guardia di finanza in servizio sul porto, dopo e durante la chiusura

dell'ufficio di dogana, cioè nelle ore serali e notturne, ad acconsentire lo sbarco di piccoli bagagli contenenti effetti personali necessari agli *yachtsmen* che vogliono recarsi a pernottare in albergo;

2°) consentire il rifornimento di benzina e nafta in esenzione da aggravii fiscali a tutte le imbarcazioni da diporto straniere;

3°) snellire la procedura doganale e bancaria (Banca d'Italia) per il rifornimento dei carburanti ». (2847).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

« Le questioni concernenti lo sviluppo del turismo nautico, esposte dall'onorevole interrogante, hanno formato oggetto di attento esame in varie riunioni interministeriali, cui intervennero i rappresentanti delle varie amministrazioni interessate.

« Al riguardo si fa presente quanto segue:

1°) si è riconosciuta l'opportunità di affidare ai militari del corpo della guardia di finanza la visita al piccolo bagaglio dei turisti che, giunti con navi da diporto in ore notturne, manifestino il desiderio di pernottare in albergo. Sono in corso le necessarie intese fra l'amministrazione ed il comando generale del corpo per la pratica attuazione di tale proposito;

2°) per quanto riguarda il rifornimento alle imbarcazioni da diporto di bandiera straniera dei carburanti in esenzione da oneri fiscali, deve farsi rilevare che le vigenti norme in materia, riportate nell'appendice alla tariffa dei dazi doganali (appendice I, capitolo III), sono improntate alla più larga liberalità.

« È infatti stabilito che sui bastimenti da diporto di bandiera estera può essere consentito — a condizione di reciprocità di trattamento da parte dei governi stranieri per le navi di bandiera italiana che si recano all'estero — l'imbarco e il trasbordo delle provviste — compresi i carburanti — e degli oggetti per uso o dotazione di bordo, di provenienza estera.

« La condizione della reciprocità di trattamento alla quale è subordinata la concessione dell'agevolezza intesa a tutelare all'estero gli interessi della navigazione da diporto di bandiera nazionale ed è opportuno quindi che questa limitazione regolamentare venga mantenuta. È da precisare, per altro, che l'agevolazione è operante nei confronti dei più importanti Stati europei e mediterranei che, appunto, accordano uguale facilitazione ai bastimenti da diporto di bandiera italiana

(Belgio, Danimarca, Egitto, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Libano, Norvegia, Palestina, Portogallo, Principato di Monaco, Spagna, Tunisia).

« Si aggiunge, infine, che per i carburanti le dogane possono consentire la fornitura in esenzione da oneri fiscali alle imbarcazioni in parola anche quando non sussista la reciprocità di trattamento, ciò nell'interesse della navigazione da turismo, purché l'approvvigionamento sia compiuto nell'ultimo scalo nazionale ove il natante approda prima di intraprendere il viaggio all'estero.

« Tuttavia, allo scopo di agevolare sempre più gli *yachts* stranieri, è stato concordato di studiare una procedura tecnico-doganale in base alla quale le imbarcazioni stesse potranno, in determinati porti, effettuare il rifornimento di prodotti petroliferi allo stato S.I.F. presso i depositi fiduciari già esistenti. Un apposito sotto-comitato, nominato dalla commissione interministeriale formata dai dicasteri interessati (finanze, industria e commercio, marina mercantile, interno, commercio estero » dei rappresentanti della Banca d'Italia e dell'unione petrolifera), ha già formulato una soluzione dell'importante questione e si confida che lo stesso possa perfezionarla al più presto in ogni particolare;

3°) premesso che le formalità doganali e valutarie per il rifornimento dei carburanti sono effettuate di consueto dai provveditori marittimi e che, pertanto, non interessano direttamente il turista nautico, si aggiunge, per quanto strettamente concerne la procedura doganale, che gli adempimenti prescritti si esauriscono nella necessaria vigilanza finanziaria del carburante (quando trattasi di prodotto allo stato estero o schiavo d'imposta di fabbricazione) del deposito all'imbarco e nella emissione del documento (lasciapassare) di imbarco.

« Tale procedura, già contenuta negli stretti limiti dell'indispensabile, non può essere altrimenti semplificata.

« Si fa presente infine che è stato concordato che la Banca d'Italia rinuncerà alla formalità del benestare bancario, già non richiesto nei giorni festivi ».

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

VIOLA E LA SPADA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se ritiene opportuno, alle more dell'approvazione della legge che roroga la data di presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra, di

dare disposizioni agli uffici dipendenti perché accolgano le domande presentate, salvo a provvedere poi alla loro istruzione se sarà approvata anche dal Senato la proposta di legge n. 32 ». (4678).

RISPOSTA. — « Dopo la chiusura dei termini fissati dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per la presentazione delle domande di pensione di guerra, sono continuate ad affluire ai servizi di questo sottosegretariato circa 35 mila nuove istanze, che, a norma della vigente legislazione, debbono ritenersi intempestive.

« Tutte le suddette istanze sono state regolarmente accettate e per ognuna di esse è stato impiantato il relativo fascicolo, con una numerazione distinta da quella delle domande tempestive. Le pratiche potrebbero pertanto regolarmente istruirsi, nel caso che dovesse venire approvata la proposta di legge d'iniziativa parlamentare concernente la proroga dei termini stabilita dal ricordato articolo 118 ».

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ZANIBELLI E MARTONI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non creda opportuno intervenire — e quali provvedimenti ritenga all'uopo dover adottare — perché alle relazioni di ufficio esistenti tra il sottosegretariato alle pensioni di guerra e i vari comandi dei distretti militari, possano essere apportati opportuni snellimenti, rivelatisi di assoluta necessità.

« Frequentemente, infatti, accade che il periodo di istruttoria relativo a pratiche per pensione — di per se stesso già considerevole debba subire ulteriori gravose proroghe, dovute al fatto, che i distretti militari fanno riscontro con eccessivo ritardo ad ogni richiesta — di documenti o di informazione — inoltrata dal sottosegretariato alle pensioni ». (4593).

RISPOSTA. — « Allo snellimento della procedura per l'accertamento del diritto a pensione di guerra ed alla liquidazione della stessa, sono state rivolte particolari cure da parte di questo sottosegretariato. Mediante l'emanazione dei provvedimenti legislativi (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 420 e decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 478) è stata consentita l'ammissibilità di una documentazione sussidiaria in sostituzione di quella di rito, non potuta acquisire per intervenute vicende belliche, nonché la liquidazione provvisoria delle

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 APRILE 1954

pensioni, svincolata dal giudizio preventivo del comitato, il cui esame è stato rinviato in sede di concessione definitiva.

« Particolarmente, con l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 478, si è fatto obbligo agli enti militari di trasmettere a questi uffici, nel termine massimo di 60 giorni, i documenti richiesti direttamente dagli interessati agli enti stessi.

« Gli uffici di questo sottosegretariato, allorché constatano notevole ritardo da parte dei vari enti militari e dei comuni, nel dare evasione a richieste di documenti, non tralasciano di rivolgere sollecitazioni ai rispettivi comandi ed ai sindaci, richiamando, in tal modo, la loro attenzione sull'urgenza dell'invio degli atti stessi.

« Purtroppo, in numerosi casi la risoluzione delle pratiche è ostacolata dagli inevitabili ritardi dovuti al difficile reperimento degli indispensabili elementi di giudizio e, particolarmente, delle documentazioni matricolari e sanitarie.

« Questo sottosegretariato ha in più occasioni segnalato al Gabinetto del Ministero della difesa i ritardi che si verificano nell'invio dei fogli matricolari e dei documenti sanitari da parte dei competenti enti militari, ed il prefato Gabinetto ha dato assicurazione di aver impartito disposizioni al fine di rendere più rapido il rilascio delle documentazioni in parola.

« Anche recentemente si è di nuovo segnalato alla persona del ministro della di-

fesa, per il suo autorevole intervento, la ritardata evasione da parte di alcuni distretti alle richieste di fogli matricolari.

« In questi ultimi tempi è stato adottato il sistema di inviare al Ministero della difesa, appositi elenchi nei quali sono indicati sia i nominativi degli invalidi nei cui riguardi si attende la documentazione matricolare o sanitaria, sia gli enti militari che ancora non hanno dato evasione alle richieste, malgrado ripetute sollecitazioni.

« Mediante tali particolari segnalazioni, dirette al Ministero della difesa, si ritiene che i documenti non ancora acquisiti alle pratiche in sofferenza, possano, quanto prima, pervenire a questi servizi.

« Comunque è da osservare che per l'adozione di opportune disposizioni intese ad evitare gli eccessivi ritardi nell'invio delle documentazioni matricolari, più che questa amministrazione, è competente a provvedere il Ministero della difesa, da cui gli enti militari dipendono.

« Si aggiunge che se gli onorevoli membri del Parlamento molte volte, anziché inviare generiche commendatizie a questo sottosegretariato, rivolgessero le loro premure agli enti che non hanno dato evasione alle richieste dei servizi delle pensioni di guerra, raggiungerebbero risultati molto più proficui nell'interesse dei loro raccomandati ».

Il Sottosegretario di Stato PRETI.